Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 263 del 10 novembre 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 26 luglio 2000.

Modificazioni al piano territoriale paesistico delle isole Egadi.

DECRETO ASSESSORIALE 26 luglio 2000.

Modificazioni al piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria.

SOMMARIO

REGIONE SICILIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 26 luglio 2000.

Modificazioni al piano territoriale paesistico delle isole Egadi.

L'ASSESSORE AI BENI CULTURALI
E AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 10 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 1999, n. 490, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il Piano territoriale paesistico della isole Egadi, approvato con decreto amministrativo n. 5172 del 1° febbraio 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 8 del 17 febbraio 1996;

Viste le note n. 8006 del 9 ottobre 1998 e 2699 del 9 aprile 1999 con le quali la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani ha rilevato la necessità di chiarire alcune disposizioni contenute nel P.T.P. e di emendare alcuni errori materiali del testo e della cartografia;

Condivisa la necessità di apportare dette modifiche, correzioni e integrazioni che non alterano il contenuto del Piano territoriale paesistico delle isole Egadi e non incidono sulla sua vigenza ed efficacia limitandosi ad eliminare possibili carenze nei profili di applicazione di alcune disposizioni del piano medesimo;

Ritenuto in particolare di:

a) riprodurre la tavola n. 11 facente parte integrante e sostanziale del piano territoriale paesistico delle isole Egadi precisando la delimitazione dell'area di rispetto della costa nella parte in cui essa ingloba parte del centro abitato di Levanzo, che coincide a sud con il tratto di costa compreso tra Punta Pesce e il fronte nord del molo, e da qui prosegue in direzione ovest fino al punto di intersezione con il limite dell'ambito 10;

b) riprodurre la tavola 11b) facente parte integrante e sostanziale del piano territoriale paesistico delle isole Egadi, aggiungendo alla stessa l'indicazione dell'«Ambito 31» erroneamente prima non apposta;

c) riprodurre la tavola 1b) facente parte integrante e sostanziale del piano territoriale paesistico delle isole Egadi, sostituendo alla dizione contenuta nella legenda «cave con giardino nel centro storico» quella «aree con presenza di cave con giardino»;

d) aggiungere al titolo dell'art. 36 delle Norme di attuazione, facenti parte integrante e sostanziale del piano territoriale paesistico delle isole Egadi, la dizione «rurali»;

e) aggiungere all'art. 46 delle Norme di attuazione, facenti parte integrante e sostanziale del piano territoriale paesistico delle isole Egadi, dopo la parola «zoccolatura» il seguente inciso «ad esclusione dei centri di interesse storico - ambientale»;

f) sostituire all'art. 10, primo capoverso alla dizione «a Levanzo l'Ambito 1» quella di «a Levanzo l'Ambito 14».

per questi motivi

Decreta:

Art. 1.

Sono apportate le seguenti integrazioni al P.T.P. delle isole Egadi approvato con decreto amministrativo n. 5172 del 1° febbraio 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 8 del 17 febbraio 1996:

a) si riproduce la tavola n. 11 facente parte integrante e sostanziale del piano territoriale paesistico delle isole Egadi precisando la delimitazione dell'area di rispetto della costa nella parte in cui essa ingloba parte del centro abitato di Levanzo, che coincide a sud con il tratto di costa compreso fra Punta Pesce e il fronte nord del molo, e da qui prosegue in direzione ovest fino al punto di intersezione con il limite dell'ambito 10 e si allega al presente decreto il nuovo elaborato grafico acquisito;

b) si riproduce la tavola 11b) facente parte integrante e sostanziale del piano territoriale paesistico delle isole Egadi, aggiungendo alla stessa l'indicazione dell'«Ambito 31» erroneamente prima non apposta e si allega al presente decreto il nuovo elaborato grafico acquisito;

c) si riproduce la tavola 1b) facente parte integrante e sostanziale del piano territoriale paesistico delle isole Egadi, sostituendo alla dizione contenuta nella legenda «cave con giardino nel centro storico» quella «aree con presenza di cave con giardino» e si allega al presente decreto il nuovo elaborato grafico acquisito;

d) si aggiunge al titolo dell'art. 36 delle Norme di attuazione, facenti parte integrante e sostanziale del piano territoriale paesistico delle isole Egadi, la dizione «rurali»;

e) si aggiunge all'art. 46 delle Norme di attuazione, facenti parte integrante e sostanziale del piano territoriale paesistico delle isole Egadi, dopo la parola «zoccolatura» il seguente inciso «ad esclusione dei centri di interesse storico - ambientale»;

f) si sostituisce all'art. 10, primo capoverso alla dizione «a Levanzo l'Ambito 1» quella di «a Levanzo l'Ambito 14».

Art. 2.

È integralmente confermata ogni altra disposizione e indicazione del P.T.P. delle isole Egadi, approvato con decreto amministrazione n. 5172 del 1° febbraio 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 8 del 17 febbraio 1996, nonché la sua vigenza ed efficacia, ferme restando le correzioni e le integrazioni come sopra apportate.

Art. 3.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 1497/1939, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana, unitamente agli elaborati grafici correttamente integrati.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa, per il tramite della competente Soprintendenza, al Comune di Favignana, perché venga depositata presso gli Uffici del comune, ove gli interessati potranno prenderne visione.

Art. 4.

Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Palermo, 26 luglio 2000

L'assessore: MORINELLO

P.C.C. *Il dirigente coordinatore:* GELARDI

Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

DELLE ISOLE EGADI

Coordinatore: Prof. Arch. Domenico Costantino

Consulenti: Prof. Arch. Domenico Costantino
Prof. Francesco Maria Raimondo
Dott. Sebastiano Tusa

Norme di attuazione

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale ai Beni Culturali
ed ambientali e alla P.I

Comune di FAVIGNANA
Piano Territoriale Paesistico
Art. 5 Legge 29.06.1497
Planimetria allegata al D.A. n. 5172
Del 01.02.1996

L'ASSESSORE
(On. Prof. Leonardo Pandolfo)

TESTO ALLEGATO AL
D.A. n. 6613 del 26.07.00

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità del piano

Il Piano Territoriale Paesistico si applica all'intero territorio del comune di Favignana che comprende tutte le isole dell'arcipelago delle Egadi.

Tutto il territorio del comune di Favignana, è sottoposto a vincolo paesistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 numeri 4 e 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, essendo stato dichiarato di notevole interesse pubblico con decreto dell'assessore regionale per i BB.CC.AA. e P.I. del 10 agosto 1991 ed è soggetto alle disposizioni delle presenti norme.

Il Piano Territoriale Paesistico in adempimento a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 1497/1939 e dall'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985 è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale, e concorre, attraverso la determinazione di condizioni alla trasformazione e alla utilizzazione a perseguire le seguenti finalità:

a) conservare l'identità storico culturale del territorio, cioé delle caratteristiche essenziali ed intrinsiche di aree e di elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-architettoniche, storico-testimoniali;

b) garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;

c) assicurare la salvaguardia delle risorse territoriali;

d) indicare le azioni necessarie per il recupero e la valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche.

Art. 2.

Struttura e contenuti del Piano

Il P.T.P. studia l'arcipelago delle Egadi secondo sottosistemi tematici, ne analizza le componenti fondamentali e ne individua gli elementi fisici, biologici e antropici che lo caratterizzano.

Il Piano suddivide il territorio in ambiti che hanno caratteristiche specifiche e distintive e differenti valori paesistico-ambientali e ne valuta la sensibilità, definita come la capacità di sopportare alterazioni da attività determinate.

Il Piano definisce per ogni ambito i regimi normativi, individua le attività compatibili con caratteri dei diversi ambiti e determina le modalità e le tipologie di intervento ammissibili con il mantenimento dei caratteri fondamentali dei luoghi, e l'entità e le caratteristiche qualitative delle trasformazioni, i limiti e i relativi divieti.

Il Piano articola la sua disciplina con riferimento agli ambitili territoriali e agli elementi costitutivi del paesaggio.

a) Ambiti territoriali

Finalità della suddivisione in ambiti è esclusivamente l'articolazione della normativa di tutela.

Il Piano individua nella tavola 9 gli ambiti territoriali per i quali è costante il valore della sensibilità, fatta eccezione per episodi puntiformi con valori assai più alti o più bassi.

Gli ambiti sono costruiti in rapporto alla esistenza di beni e risorse, individuate nelle analisi specialistiche e alla loro rilevanza in base ai valori tematici e alla sensibilità paesistico ambientale.

b) Elementi costitutivi del paesaggio

Gli elementi costitutivi del paesaggio sono riferiti a beni puntuali, lineari ed areali individuati in conseguenza dei loro caratteri distintivi nelle carte di analisi e di sintesi tematiche che definiscono la struttura del paesaggio, in base a quanto previsto dalla legge n. 1497/1939 e dalla legge n. 431/1985 e con riguardo alla specificità del territorio dell'arcipelago delle isole Egadi.

Art. 3.

Elaborati del Piano

Il presente Piano Territoriale Paesistico si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

a) relazione generale, corredata da idonei allegati, che motiva e sintetizza le scelte di Piano.

b) carte tematiche in scala 1/10.000

1. Carta della trasformazione e crescita del sistema insediativo e dell'emergenze storico-culturali;

2. Carta dell'emergenze archeologiche, delle sincronie, dei valori e potenzialità archeologiche;

3. Carta fisionomica e strutturale della copertura vegetale, dell'emergenze biologiche e del grado di naturalità;

4. Carta dell'uso del suolo e dell'organizzazione funzionale dei servizi e delle attrezzature;

5. Carta degli aspetti strutturali e percettivi del paesaggio;

6. Carta delle previsioni urbanistiche e dell'iniziative pubbliche *in itinere;*

7. Carta dei vincoli ex legge n. 431/1985 e della riserva marina;

8. Carta dei vincoli e dei demani;

9. Carta della sensibilità del paesaggio;

10. Matrice delle modalità di tutela e di trasformazione;

11. Carta della conservazione e della trasformabilità del territorio.

c) norme di attuazione

d) allegati:

1. Schede delle emergenze biologiche;

2. Schede dei siti archeologici e proposta di decreto di vincolo;

3. Schede dei beni storico-culturali;

4. Decreti di vincolo ex legge n. 1089/1939.

Art. 4.

Efficacia del Piano

Il presente Piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed al primo comma dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985 n. 431.

Le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939 nonché all'art. 1 della legge n. 431/1985 sono rilasciate in conformità alle prescrizioni del presente Piano e alle leggi in materia.

Le prescrizioni del Piano variano in rapporto ai diversi gradi di rilevanza dei valori paesistico-ambientali, e quindi in rapporto all'appartenenza ai diversi ambiti e in rapporto agli elementi costitutivi del paesaggio.

Le prescrizioni del presente Piano si articolano in:

a) norme vincolanti, relative agli ambiti individuati e agli elementi costitutivi del paesaggio individuati e delimitati nelle tavole 1, 2, 3, 8, 11.

Tali norme sono vincolanti per qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e sono prevalenti nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione e di programmazione. Restano comunque salve le disposizioni più restrittive ove previste da leggi statali e regionali;

b) indirizzi, che costituiscono prescrizioni di massima alle quali devono attenersi gli strumenti pianificazione e di programmazione e che costituiscono riferimento sostanziale per le attività della pubblica amministrazione in materia, e per la verifica della congruenza ambientale di programmi progetti, interventi relativi al territorio disciplinato.

Gli strumenti urbanistici dovranno adeguare i loro contenuti progettuali agli obiettivi del P.T.P. allo scopo di renderli coerenti con le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio e dovranno recepire la disciplina del presente Piano, e graduale in rapporto ad essa, le proprie previsioni e l'attuazione delle relative direttive.

TITOLO II

MODALITÀ DELLA TUTELA E DELLA TRASFORMAZIONE

Capo I

Art. 5.

Obiettivi della tutela

La tutela deve provvedere:

a) alla conservazione e protezione delle emergenze di particolare rilevanza e degli ambienti naturali;

b) alla conservazione e difesa del suolo ed al ripristino delle condizioni di equilibrio ambientale, al recupero delle aree degradate, alla riduzione delle condizioni di rischio, alla difesa dall'inquinamento delle acque;

c) alla protezione e conservazione delle specie floristiche rare, esclusive e in via di scomparsa compresi gli ambienti di particolare interesse biologico naturalistico e le associazioni vegetali alle quali danno ricetto;

d) al mantenimento dell'attuale assetto vegetazionale deturpato nel corso dei secoli, onde evitare ulteriori degradazioni e riduzioni;

e) al ripristino, consolidamento e sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale a fini ecologici e di difesa del suolo;

f) alla conservazione dei beni storico-culturali, alla loro appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti;

g) alla conservazione del paesaggio agrario e dei suoi elementi tradizionali;

h) alla conservazione dei caratteri ambientali, paesaggistici e urbanistici dei centri urbani in rapporto alla morfologia dei luoghi e ai modi e alle forme dell'edilizia tradizionale;

i) all'utilizzazione delle risorse ambientali e paesistiche locali al fine di consentire l'equilibrato sviluppo della comunità locale.

Art. 6.

Regimi normativi

La disciplina del P.T.P. è articolata con riferimento alle seguenti categorie normative che definiscono i regimi normativi che vengono applicati agli ambiti territoriali e agli elementi costitutivi del paesaggio:

a) Conservazione

Tale regime si applica negli ambiti che hanno elevato valore naturalistico-ambientale paesistico, che si trovano in condizioni di elevata criticità e che sono caratterizzati dalla presenza di emergenze geomorfologiche, ecobiologiche, archeologiche, storico-culturali.

L'obiettivo è la conservazione della situazione attuale e la tutela dei valori paesistici, espressione di uno stato di sostanziale equilibrio ovvero di processi evolutivi naturali in atto, in quanto qualunque pur modesta alterazione dell'assetto attuale può compromettere la funzione paesistica e la particolare qualità di luoghi.

Comprende gli interventi volti prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali e dei processi biocenotici, del patrimonio storico-culturale, con le eventuali attività di manutenzione e di controllo dei tipi e dei livelli di fruizione strettamente connessi alla finalità della conservazione.

Negli ambiti caratterizzati da elevati valori naturalistici e paesistici, privi di insediamenti o interessati solo in modo del tutto marginale, si rende prevalente l'esigenza di subordinare ogni iniziativa di intervento al rispetto della situazione attuale escludendo ogni trasformazione urbanistica, edilizia, infrastrutturale.

b) Mantenimento

Tale regime si applica negli ambiti che hanno elevato valore paesistico ma che presentano media e bassa criticità in cui la situazione esistente non è suscettibile di essere compromessa dalla modificazione di singoli elementi o da interventi limitati tali da non alterare l'integrità dell'attuale assetto territoriale e da non compromettere la qualità complessiva del paesaggio e dell'ambiente.

L'obiettivo è quello di conservare inalterata la situazione in atto assicurando una migliore fruizione e una più razionale utilizzazione delle risorse.

Negli ambiti caratterizzati dalla presenza di elevati valori storico-culturali, architettonici, urbanistici e ambientali si pone l'esigenza di conservare nella maggiore misura possibile la situazione attuale per non alterare l'equilibrio raggiunto e i rapporti quantitativi e qualitativi tra insediamento esistente e l'ambiente urbano e quello naturale e/o agricolo.

Comprende gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione delle risorse naturalistiche, del paesaggio e del patrimonio storico-culturale, con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica limitata, strettamente finalizzata al mantenimento dei valori esistenti.

c) Consolidamento

Tale regime si applica quando si presentano condizioni idrogeologiche che comportano rischi di compromissione per l'ambiente e/o pericoli per le attività insediate; quando le condizioni della vegetazione, pur essendo accettabile sotto il profilo delle essenze dominanti, sono invece insoddisfatte per quanto riguarda la densità e il vigore vegetativo; quando l'insediamento è caratterizzato da discontinuità del tessuto e da eventuale eterogeneità delle forme insediative e sono riconoscibili alcuni caratteri prevalenti rispetto ai quali si intende omogeneizzare l'insieme.

L'obiettivo è quello di prevenire i rischi, eliminare i pericoli e migliorare il livello qualitativo e di fruizione delle risorse e dei beni salvaguardando i valori paesistico-ambientali dell'insieme.

Gli interventi mirati alla prevenzione dei rischi geologici se incidono in misura rilevante sull'assetto paesistico-ambientale dovranno fare riferimento ad uno studio organico di insieme che ne garantisca il migliore inserimento nel contesto anche attraverso la definizione di appropriate modalità esecutive.

d) Trasformazione

Tale regime si applica negli ambiti in cui i fattori paesistico-ambientali non sono tanto caratterizzanti da imporre rigide limitazioni di ordine quantitativo o strutturale agli interventi; nelle situazioni compromesse sotto il profilo paesistico ed ambientale o dove l'insediamento presenta aspetti di forte eterogeneità e disorganizzazione tali che nello stesso non sono riconoscibili né caratteri prevalenti né uno schema organizzativo cui attenersi.

L'obiettivo è quello di conseguire livelli di migliore qualità ambientale e paesistica anche attraverso l'attuazione delle previsioni di sviluppo insediativo definite in sede di pianificazione urbanistica, indirizzandone la realizzazione verso forme idonee a garantire il corretto inserimento nel contesto paesistico e il soddisfacimento dell'esigenze funzionali dell'insediamento.

Comprende gli interventi volti ad introdurre sostanzialmente innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali con modificazioni anche radicali delle risorse e dei valori esistenti.

e) Restauro ambientale e paesistico

Tale regime si applica in aree che hanno elevati valori naturalistici e paesistici parzialmente alterati o compromessi dalla presenza di detrattori o da uso improprio.

L'obiettivo è di rimuovere i detrattori o di limitarne gli effetti negativi e di realizzare un graduale recupero degli ecosistemi, dei valori paesistici, dei beni e dei siti di valore storico culturale.

Restituzione:

comprende le azioni e gli interventi volti prioritariamente al ripristino di condizioni ambientali alterate da processi di degrado, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali al recupero del patrimonio abbandonato o male utilizzato, alla eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o di alterazione e dei tipi o livelli di fruizione incompatibili con le modificazioni fisiche o funzionali, strettamente necessari e compatibili con tale finalità.

Riqualificazione:

comprende le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti o alla valorizzazione di risorse male utilizzate o sottoutilizzate con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici e ambientali e da ridurre o eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto.

Art. 7.

Classificazione delle attività e tipologia di intervento

Le funzioni di tutela del P.T.P. si attuano con riferimento alle seguenti attività e in relazione alla loro compatibilità con le risorse e i beni presenti negli ambiti.

1. *Attività forestali.*

Attività tese alla conservazione, miglioramento e gestione dei popolamenti vegetali e in genere volte alla difesa del suolo, anche sotto l'aspetto idrogeologico e alla tutela e al miglioramento delle caratteristiche ambientali e del paesaggio.

1.1 Interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia foresta climacica;

1.2 interventi di riconversione e progressiva sostituzione delle componenti esotiche con elementi dei climax locali nei ripopolamenti forestali artificiali con soprassuoli caratterizzati da essenze esotiche;

1.3 opere di bonifica forestale, di riforestazione;

1.4 opere antincendio;

1.5 interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;

1.6 interventi volti a favorire le operazioni colturali dei popolamenti forestali artificiali.

2. *Attività agropastorali.*

Attività attinente alla produzione agricola e all'allevamento tradizionale, volta alla conservazione, valorizzazione e recupero delle potenzialità agricole e al miglioramento dei pascoli e dei prati-pascoli.

2.1 Interventi colturali volti a migliorare l'efficenza dell'unità produttiva;

2.2 interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (scavo pozzi, strade interpoderali, impianti di elettrificazione, etc.);

2.3 interventi diretti alla realizzazione di manufatti strettamente necessari alla conduzione del fondo;

2.4 interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo;

2.5 interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;

2.6 ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di manufatti per l'uso del pascolo o dell'allevamento consentito non in forma industriale;

2.7 miglioramento di prati, praterie e pascoli attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione;

2.8 incentivazione della produzione di agricoltura biologica e interventi di assistenza tecnica finalizzati alla sperimentazione di pratiche colturali più adatte alle reali condizioni stazionali e una migliore gestione delle risorse presenti;

2.9 attività pastorale non a carattere industriale;

2.10 sono vietati gli impianti di serra stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti.

3. *Attività estrattiva.*

Utilizzazione del territorio relativa alla coltivazione e alla escavazione di materiali lapide ed altri materiali industrialmente utilizzabili.

3.1 È vietato l'apertura e l'esercizio di nuove cave;

3.2 escavazione e lavorazione del materiale nelle cave esistenti regolarmente autorizzate;

4. *Attività residenziale e residenziale-turistica.*

Utilizzazione del territorio volta a soddisfare le necessità residenziali strettamente connesse:

alle esigenze della popolazione residente (attività residenziali, servizi e attrezzature, attività commerciali, attività produttive);

a soddisfare la domanda di residenza-turistica e attrezzature (strutture ricettive residenziali, villaggi turistici, alberghi, residenze, case unifamiliari, insediamenti agroturistici, campeggi).

4. 1 Interventi volti all'utilizzo dell'edilizia esistente: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica;

4. 2 interventi di nuova edificazione;

4. 3 servizi e attrezzature di quartiere.

4. 4 impianti e manufatti necessari alla lavorazione di prodotti artigianali e relativi servizi.

5. *Attività agrituristiche.*

Attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli agricoltori così come previsto dall' art. 2 della legge 730/1985.

Al fine di sostenere e favorire lo sviluppo dell'agricoltura e di agevolare la permanenza di produttori agricoli, è possibile promuovere nelle campagne forme idonee di turismo tese a meglio utilizzare il patrimonio rurale, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale.

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'agricoltore ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso e che rispondono alle necessarie norme igieniche.

Ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche non sono consentite nuove costruzioni se non nel rispetto delle norme vigenti; sono invece consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

6. *Attrezzature.*

Utilizzazione del territorio finalizzata alla realizzazione di servizi di livello urbano: attrezzature sportive o per il tempo libero; parcheggi, verde pubblico e attrezzature all'aperto per il tempo libero, servizi ed attrezzature balneari, servizi cimiteriali, casa circondariale, etc.

7. *Infrastrutture e impianti.*

Utilizzazione del territorio attinente le infrastrutture e gli impianti tecnologici.

7. 1 Viabilità, infrastrutture di accesso, di stazionamento, di distribuzione, aree di sosta;

7. 2 impianti a rete, impianti di depurazione, discariche controllate, dissalatori, centrali e impianti elettrici, tralicci ed antenne, depositi di rottami di autoveicoli, etc.

8. *Attività culturale-scientifica.*

Utilizzazione relativa alla fruizione dei valori ambientali, paesistici e storico-culturali del territorio per scopi scientifico-culturali. È connessa a tale attività la possibilità di prelevare reperti per documentate esigenze scientifiche, preventivamente autorizzate dalla competente Soprintendenza.

8. 1 Percorsi attrezzati, zone di sosta;

8. 2 strutture scientifico-culturali: zone archeologiche, musei, orto botanico, acquario, etc.

9. *Attività didattico-ricreativa.*

Utilizzazione relativa alla fruizione dei valori ambientali, paesistici e storico-culturali del territorio per scopi ricreativi, didattico-culturali in genere e per il tempo libero.

9. 1 Escursionismo (trekking, itinerari a cavallo a in montain-bike);

9. 2 balneazione;

9. 3 caccia, nei limiti delle regolamentazioni vigenti.

Art. 8.

Categorie di tutela

Le prescrizioni di cui al presente articolo sono riferite alla tav. 10 e 11 e sono integrate dalle prescrizioni particolari dettate negli articoli seguenti che definiscono i regimi normativi e regolano gli interventi sugli elementi costitutivi del paesaggio.

Ai fini della tutela ambientale gli ambiti sono classificati nelle seguenti categorie:

ambiti della conservazione:

ambiti della tutela integrale;

ambiti della tutela orientata;

ambiti della trasformazione:

ambiti del paesaggio agrario;

ambiti del paesaggio urbanizzato;

ambiti del recupero ambientale e paesistico:

ambiti del paesaggio degradato.

Art. 9.

Ambiti della conservazione

a) AMBITI DELLA TUTELA INTEGRALE.

1. Comprende gli ambiti in cui sono presenti sistemi naturali e naturalistici di rilevante interesse ecologico e paesistico, con sensibilità ambientale e paesistica eccezionale o molto alta e con elevata vulnerabilità; caratterizzati da elementi di rilevante interesse culturale, paesistico e scientifico con particolare riferimento alle componenti biologiche ed ecologiche. Tali ambiti hanno valori elevati o molto elevati ambientali, naturalistici, paesaggistici e percettivi.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7; a Levanzo gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; a Marettimo gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; Maraone ambito 1*.

2. *Attività compatibili.*

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: forestale, culturale scientifica, didattico-ricreative. Questa ultima è ammessa limitatamente all'esercizio dell'escursionismo a piedi lungo i percorsi esistenti o per la fruizione del mare.

3. *Regime normativo: conservazione.*

In questi ambiti gli usi e gli interventi consentiti sono finalizzati alla conservazione del suolo ed alla salvaguardia dell'ambiente naturale, dei caratteri paesistico-ambientali e della condizione di equilibrio fra fattori antropici e ambiente naturale, nonché alla fruizione pubblica, compatibilmente con la salvaguardia delle risorse esistenti. Devono pertanto essere conservate rigorosamente le caratteristiche dell'area per quanto concerne gli aspetti geormorfologici e vegetazionali.

Per l'isolotto di Maraone (ambito 1*) e così per tutti gli scogli più o meno grandi presenti nell'arcipelago si prevede la conservazione senza uso.

4. *Tipi di intervento.*

Sono consentiti :

a) interventi volti alla difesa del suolo e a mantenere la situazione idrogeomorfologica e il permanere delle condizioni esistenti di equilibrio dinamico dei versanti e del litorale così esclusivo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica;

b) interventi atti ad assicurare la conservazione e la ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente nei popolamenti vegetali naturali;

c) rimboschimenti solo per motivate esigenze di difesa idrogeologica e facendo ricorso alle essenze legnose dei climax locali;

d) nei popolamenti forestali artificiali gli interventi previsti all'art. 23 nonché le cure previste dalle norme di polizia forestale;

e) interventi di riconversione e progressiva sostituzione delle componenti esotiche con elementi dei climax locali nei popolamenti forestali artificiali esistenti con soprassuoli caratterizzati da essenze esotiche;

f) l'erborizzazione, la raccolta di funghi e di altri prodotti naturali. In zone determinate, possono intervenire limitazioni o divieti nel caso di impoverimento delle risorse naturali o di alterazione dell'equilibrio ambientale;

g) il ripopolamento a altri interventi di gestione faunistica. L'esercizio venatorio può essere vietato per favorire il riequilibrio delle popolazioni faunistiche;

h) interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purché siano limitati gli interventi di tipo strutturale a quelli strettamente necessari;

i) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada solamente per i mezzi necessari alle attività silvopastorali e per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento degli incendi ed in genere di protezione civile;

l) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro dell'edilizia esistente; gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade e piste, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia;

m) l'apposizione di cartelli per la segnaletica secondo i modelli e le dimensioni previsti dai decreti dell'Assessore per il territorio e l'ambiente del 23 maggio 1988 e del 3 febbraio 1990;

Non è consentito:

n) installare tralicci, antenne e strutture similari; abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi o realizzare impianti di smaltimento rifiuti;

o) asportare, raccogliere o manomettere formazioni geologiche, rocce o fossili salvo che per la ricerca scientifica, ad esclusione di limitati prelievi finalizzati alla ricerca scientifica preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza;

p) eseguire opere che alterano la morfologia del terreno e che distruggono o danneggiano la vegetazione;

q) l'esercizio del pascolo e il prelievo di legnatico, ove non esplicitamente specificato.

b) AMBITI DELLA TUTELA ORIENTATA.

Comprende gli ambiti di alto interesse paesistico e/o naturalistico e/o storico-culturale, caratterizzati da elementi di notevole interesse scientifico, culturale e paesistico e per i quali si sono individuati valori alti e medio-alti ambientali, naturalistici, paesistici, percettivi e storico-culturali.

Negli ambiti della tutela orientata si applica il regime della conservazione orientata e del consolidamento.

In questi ambiti gli interventi sono finalizzati a garantire direttamente o tramite adeguate procedure, la compatibilità delle trasformazioni e degli usi con la tutela del patrimonio naturale la compatibilità delle iniziative di recupero, di restauro e valorizzazione del patrimonio edilizio con la conservazione dei beni storico-culturali e dell'organizzazione complessiva dell'insieme anche nei suoi rapporti visivi con l'intorno.

Gli interventi sono anche volti a migliorare le condizioni di fruibilità pubblica delle risorse esistenti senza alterare l'integrità delle specifiche caratteristiche idrogeomorfologiche, biologiche e storico-culturali, senza modificare i caratteri che connotano l'assetto e l'immagine propria dell'insediamento.

Gli ambiti della tutela orientata sono articolati in:

b.1 AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO E PAESISTICO.

1. Comprende versanti collinari o piccole aree di pianura caratterizzate da ripopolamenti forestali, praterie e da piccole zone di macchia aperta e garighe;

Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 8, 9, 10, 11, 12; a Levanzo gli ambiti 10, 11, 12.

2. *Attività compatibili.*

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: forestali nei versanti collinari, agropastorali, culturale-scientifiche, didattico-ricreative finalizzate alla fruizione del mare e all'esercizio dell'escursionismo lungo i percorsi esistenti, residenziali e residenziali turistiche, salvo prescrizioni specifiche relative ai beni e alle risorse esistenti e indicate al capo II, III e IV delle presenti norme.

3. *Regime normativo:* conservazione orientata/consolidamento.

4. *Tipi di intervento.*

Sono consentiti:

nei versanti collinari di Levanzo:

a) tutti gli interventi di cui al punto a/4;

b) attività agropastorali nonché attività zootecniche purché non condotte a scala industriale;

c) interventi di consolidamento della vegetazione atti a completarne e a migliorarne le condizioni;

d) interventi tesi a promuovere e a favorire, anche in forma di sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalità, negli ambiti costieri di Favignana;

e) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione dei manufatti edilizi esistenti; gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia.

Gli interventi di ristrutturazione dei complessi turistici alberghieri non devono comportare aumento né del volume complessivo dei fabbricati, né della superficie complessiva di sedime di manufatti, né della capacità ricettiva;

f) l'escursionismo a piedi o a cavallo lungo itinerari consigliati per la fruizione turistica sportiva. A tal fine si dovrà prevedere la sistemazione di percorsi e di aree di servizio.

g) attività sportive che non compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, sono escluse attività quali motocross, tiro al bersaglio etc.;

h) nell' ambito 11 di Favignana, per imprescindibili motivi di interesse pubblico, è consentito realizzare una piattaforma di cemento di limitate dimensioni per l'atteraggio dell'elicottero; è vietata la realizzazione di viabilità asfaltata e di costruzioni annesse a servizio dell'eliporto.

Negli ambiti di tutela orientata non è consentito:

i) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante d tipo produttivo-industriale;

l) nuove edificazioni con la sola eccezione di modesti interventi volti al conseguimento degli obiettivi prima specificati;

m) interventi di trasformazione urbanistica, compresa l'apertura di nuove strade e le opere che alterano la morfologia del terreno e che distruggono o danneggiano la vegetazione;

n) interventi edilizi di tipo agro-industriale finalizzati alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, silos e depositi agricoli di rilevante entità, edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale, serre;

o) l'esercizio e l'apertura di nuove cave;

p) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli.

b.2 AMBITI AGRICOLI A PREVALENTE FUNZIONE ECOLOGICO-AMBIENTALE.

1. Comprende gli ambiti che costituiscono la parte bassa dei versanti collinari (soprastanti il paese quelli di Marettimo); rappresentano aree con un equilibrio molto delicato dal punto di vista paesistico e percettivo.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 19 e 20; a Marettimo gli ambiti 12, 13 e 14.

2. *Attività compatibili*

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: forestali, agropastorali, culturale-scientifiche, didattico-ricreative finalizzate all'esercizio dell'escursionismo lungo i percorsi esistenti;

3. *Regime normativo:* conservazione orientata/consolidamento.

4. *Tipi di intervento:*

Sono consentiti:

a) tutti gli interventi di cui al punto a/4;

b) attività agropastorali nonché attività zootecniche purché non condotte a scala industriale;

c) interventi di consolidamento della vegetazione atti a completarne e a migliorarne le condizioni;

d) interventi tesi a promuovere e a favorire, anche in forma di sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalità;

e) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione dei manufatti edilizi esistenti; gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia.

b.3 AMBITI DEL PAESAGGIO DELLA CAVA.

1. Comprende gli ambiti che costituiscono testimonianza storico-testimoniale (archeologia industriale) dell'intensa attività estrattiva che ha caratterizzato nei secoli passati l'isola di Favignana.

La presenza di beni storico archeologici, elementi importanti per la conoscenza della storia dell'isola e di tutto l'arcipelago, la particolare configurazione naturalistica, antropica e paesistica di questi ambiti sono una risorsa unica che rappresenta una attrazione particolare per il turismo.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 13, 14, 15, 16, 17, 18

2. *Attività compatibili:*

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, culturale-scientifiche, didattico-ricreative.

3. *Regime di intervento:* Conservazione orientata.

4. *Tipi di intervento:*

a) il PTP prevede che tali aree siano tutelate e che siano destinate a zona archeologica (ambiti 15 e 16) e ad area di particolare interesse naturalistico/storico testimoniale (ambiti 13 e14), e che l'attività estrattiva sia documentata con la realizzazione di un museo all'aperto (ambito 18).

b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione dei manufatti edilizi esistenti; gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia.

c) nell'ambito 17 caratterizzato da mosaici di colture e/o da vegetazioni postcolturali, va posta particolare attenzione: alla conservazione degli orti-frutteti in cava; alla riqualificazione della costa ai fini della balneazione; all'inserimento dell'impianto di depurazione nel paesaggio costiero, è vietato qualsiasi modifica della viabilità esistente.

b.4 CENTRI URBANI DI VALORE STORICO-AMBIENTALE.

1 . Comprende le parti del territorio urbanizzato di più antico insediamento che presentano caratteri di organizzazione spaziale e di linguaggio architettonico omogenei e ben definiti.

Come perimetro dell'insediamento storico si è considerato quello rappresentato nella carta IGM a scala 1:25.000 del 1941 che è stato riportato nella tavola 11.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 21; a Levanzo l'ambito 13; a Marettimo l'ambito 15; e a Formica l'ambito 2*.

2. *Attività compatibili*

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: residenziali, residenziali turistiche, attrezzature, infrastrutture e impianti, culturale-scientifiche, didattico-ricreative.

3. *Regime normativo:* Conservazione orientata.

4. *Tipi di intervento:*

Sono consentiti:

a) tutela dell'integrità del reticolo viario e dell'impianto urbano, mantenimento dei caratteri formali del tessuto edilizio e dei rapporti con l'intorno;

b) salvaguardia delle aree libere adiacenti ai perimetri storici anche mediante l'uso appropriato della vegetazione e delle colture e concentrando le eventuali comprovate esigenze di nuovi insediamenti in corrispondenza dei suoli già compromessi dalla edilizia recente promuovendone la riqualificazione urbana ed architettonica;

c) il recupero del patrimonio edilizio-storico-ambientale esistente.

Sul patrimonio edilizio sono consentiti interventi di recupero come definiti dall'art. 20 lettera *a), b), c)* e *d)* della legge regionale 71/1978 da attuarsi attraverso pianificazione esecutiva;

d) tutela delle cave urbane all'interno del centro storico di Favignana che sono da considerarsi giardini storici. Pertanto al loro interno non è consentito nessun intervento di trasformazione della vegetazione arborea né sono ammesse nuove edificazioni.

In esse è consentita la manutenzione senza aumento di volume dei manufatti esistenti;

e) le nuove costruzioni e gli ampliamenti dove ammessi dallo strumento urbanistico dovranno ricercare l'inserimento nel tessuto edilizio esistente sia per gli aspetti tipologico-funzionali che per quelli architettonico-ambientali.

La qualità dei nuovi interventi va ritrovata evitando atteggiamenti di mimetismo schematico od elementi di contrasto incontrollato, e deve essere basata sullo studio attento della distribuzione planimetrica ed altimetrica, sull'accurata verifica dei rapporti visuali e formali, sul controllo delle altezze dei fabbricati, dei profili, delle coperture, dei materiali, dei colori, dei dettagli, delle destinazioni d'uso.

L'altezza dei nuovi edifici non può superare quella media degli edifici circostanti e comunque non può superare le due elevazioni fuori terra.

Gli interventi dovranno avere generalmente:

copertura a terrazzo;

limitati aggetti ed eventuali balconi non continui, realizzati con lastre in marmo, ringhiere e mensole;

pareti esterne: faccia vista, intonaco Li Vigni bianco o colorato nella gamma dei colori tradizionali;

infissi: in legno con persiane o scuri.

Si escludono i rivestimenti di qualsiasi genere e le zoccolature;

f) nell' isolotto di Formica (ambito 2*) è consentito solo la manutenzione e il restauro degli edifici, degli spazi esterni, dell'approdo esistente.

Art. 10.

Ambiti della trasformazione

a) AMBITI DEL PAESAGGIO AGRARIO.

Comprende gli ambiti di interesse paesistico con elevati valori agricoli e bassi valori naturalistici, con media sensibilità ambientale e paesistica e per i quali si sono individuati valori medi dal punto di vista paesistico percettivo e storico-culturale.

Per questi caratteri specifici la trasformabilità è quella pertinente l'uso agricolo ed è regolamentata dalla normativa urbanistica vigente in materia e dalle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale.

Gli usi e gli interventi consentiti sono finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dell' attività agricola.

Gli ambiti della trasformazione del paesaggio agrario sono articolati in:

a.1 PAESAGGIO AGRARIO DI VALORE STORICO-AMBIENTALE.

1. Comprende gli ambiti agricoli poco compromessi da interventi recenti di edificazione, caratterizzati in termini strutturali e morfologici dal paesaggio agricolo tradizionale a campi chiusi, da terrazzamenti sui versanti collinari e da viabilità ed edilizia rurale di interesse storico tipologico-ambientale, da cave dismesse riutilizzate con colture e con vegetazione ornamentale o postcolturale.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 22, 23; a Levanzo l'ambito 14 (*).

2. *Attività compatibili:*

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, agrituristiche, culturali-scientifiche, didattico-ricreative finalizzate all'esercizio dell'escursionismo lungo i percorsi esistenti.

3. *Regime normativo:* trasformazione.

4. *Tipi di intervento:*

Gli interventi devono tendere alla conservazione di queste aree per i valori paesistici e per la preminente funzione agricola che svolgono, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e l'insediamento agricolo storico (tessuto agrario a campi chiusi, fabbricati rurali, muretti a secco, siepi, terrazzamenti, viabilità rurale, sentieri).

Sono consentiti:

a) tutti gli interventi connessi all'attività agricola nel rispetto delle tipologie e degli ordinamenti colturali esistenti, con le limitazioni legate alle leggi vigenti. Dove l'agricoltura familiare è abbandonata, possono essere utilizzate forme alternative dall'orto frutteto in termini tradizionali e familiari al giardino ornamentale; eventuali attività vivaistiche finalizzate alla produzione di materiali utili agli interventi di restauro, recupero e riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente naturale;

b) agricoltura biologica e/o biodinamica. È sconsigliato l'impiego di erbicicli, antiparassitari aventi ripercussioni dirette e indirette sulle qualità dell'ambiente e sulla stessa salute pubblica;

c) allevamento del bestiame a carattere non intensivo e non industriale;

d) recupero degli edifici rurali senza incremento della volumetria residenziale salvo limitati ampliamenti necessari per dotare il fabbricato degli indispensabili servizi imenico-sanitari o di modesti ammessi ad uso agricolo;

e) interventi di trasformazione d'uso dell'edilizia esistente finalizzati alle attività agrituristiche;

h) interventi di manutenzione e sistemazione della rete infrastrutturale agricola esistente.

a.2 AMBITI AGRICOLI IN PARTE COMPROMESSI DA INSEDIAMENTO.

1. Comprende gli ambiti in parte compromessi dalla forte presenza di insediamento sparso ma che mantengono la riconoscibilità del sistema degli elementi morfologici e strutturali, caratterizzati a Favignana anche da cave dismesse riutilizzate cori colture tipiche dell'agricoltura familiare o con verde ornamentale o che manifestano fenomeni di abbandono delle colture e/o degrado.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 24, 25, 26, 28, e 29; a Marettimo l'ambito 16.

2. Attività compatibili.

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, agrituristiche, residenziali turistiche, attrezzature, culturale-scientifiche, didattico-ricreative.

3. Regime normativo: trasformazione.

4. Tipi di intervento.

Gli interventi consentiti sono finalizzati al mantenimento e al potenziamento dell'attività agricola mediante la sperimentazione di nuove colture nel rispetto delle tipologie tradizionali e nuove forme di conduzione del fondo.

Sono consentiti:

a) tutti gli interventi previsti negli ambiti del paesaggio agrario di valore storico ambientale;

b) formazione di nuovi impianti agricoli (coltivazioni) in sostituzione di quelli degradati recupero e ristrutturazione degli esistenti;

c) negli edifici e sui manufatti esistenti, sia agricoli che extragricoli sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamenti igienici statici e tecnologici, ristrutturazione anche con ampliamento dei volumi; per gli edifici di valore storico-ambientale individuati nella tav. 1 non sono consentite variazioni di volume;

d) interventi di trasformazione d'uso solo a favore dell'agriturismo o comunque di attività compatibili con le finalità agricole dell' area;

e) le nuove costruzioni pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 71/1978.

La costruzione di nuovi edifici può essere consentita solo in funzione delle esigenze dell'unità aziendale nel rispetto degli indirizzi economico produttivi perseguiti e in rapporto all'estensione della superficie documentata da una relazione tecnico-agronomica che ne chiarisce l'esigenza evitando ove possibile la frammentazione degli impianti.

Pertanto, l'edificazione di alloggi per i lavoratori agricoli occupati stabilmente nell'azienda ovvero o di abitazioni per le famiglie degli imprenditori agricoli a titolo principale o di annessi agricoli sono consentiti nelle cubature definite in lotti minimi di 10.000 mq.

Ai fini edificatori si deve obbligatoriamente prevedere la riutilizzazione dei fabbricati preesistenti;

f) tutti gli interventi ammessi debbono effettuarsi nel rispetto dei caratteri architettonici e delle tipologie edilizie tradizionali, delle preesistenze rurali e del paesaggio agricolo, nella scelta sia delle soluzioni tipologiche sia dei materiali da costruzione;

g) è vietata l'apertura di nuove strade che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione dei fondi e l'impermeabilizzazione delle superfici;

h) nell'ambito 24 è possibile la edificazione con i caratteri della bassa densità lungo l'asse che collega il paese con Punta Lunga soltanto per la realizzazione di attrezzature sociali. Nelle aree agricole interne all' ambito è consentito soltanto il recupero degli edifici esistenti e la manutenzione della viabilità agricola esistente ed è vietata qualsiasi trasformazione edilizia e urbanistica che modifica l'assetto attuale. Non sono consentite nuove strade con tracciato parallelo alla linea di costa e congiungenti le radiali che si partono dal vecchio centro;

i) nell' ambito 25 la presenza di aree attrezzate con impianti sportivi e con residenza turistico-ricettiva richiede, se non nel rispetto delle norme vigenti; l'inedificabilità delle aree ricadenti nella zona di rispetto della costa; la tutela con conseguente inedificabilità del versante collinare e il recupero della cava esistente; la tutela delle aree agricole più pianeggianti sulle quali sono possibili limitati interventi finalizzati a soddisfare il fabbisogno di attrezzature «senza cubatura» che dovranno inserirsi nel paesaggio senza alterare la percezione del versante collinare da punti di vista anche ravvicinati e ponendo particolare attenzione ai parametri di visibilità dal mare;

l) nell' ambito 26 interventi di edilizia a bassa densità a fini turistici di dimensioni contenute e limitate, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio della pianura e i caratteri specifici del sito; e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento agricolo sparso, della viabilità rurale e della tipologia edilizia tradizionale. La vegetazione ornamentale (nei tipi previsti all'art. 29) potrà coprire una superficie non superiore al 30% dell'area libera; la rimanente parte dovrà essere coltivata secondo le colture prevalenti nella zona. Sono inoltre vietate le superfici impermeabilizzate. Questi interventi, qualora previsti dal piano regolatore generale, dovranno essere attuati attraverso pianifica-

zione urbanistica particolareggiata esecutiva da sottoporre a parere della competente Soprintendenza. Tali piani dovranno fra l'altro contenere elaborati grafici relativi all'impatto sull'ambiente, sul paesaggio e sul tessuto agrario;

m) negli ambiti 28 e 29 caratterizzati dalla presenza di cave in fossa riutilizzate come orto giardini, è possibile l'edificazione solo ai fini agricoli, come definito ai punti precedenti, limitatamente ai bordi esterni della cava.

n) nell' ambito 16 di Marettimo la nuova edificazione con i caratteri del centro urbano, le attrezzature e gli impianti, qualora previsti dallo strumento urbanistico, al fine di mantenere la configurazione storico-urbanistica dell'insediamento e il rapporto con il mare.

A.3 AMBITI AGRICOLI INTERESSATI DA FORTI PROCESSI DI URBANIZZAZIONE.

1. Comprende gli ambiti agricoli interessati da forti processi di urbanizzazione determinati dall'uso turistico, dalle residenze stagionali e da espansioni e/o trasformazioni urbane organizzate per fasce più o meno discontinue e di spessore variabile lungo le direttrici viarie che partono dal centro urbano.

In questi ambiti sono ancora riconoscibili gli elementi morfologici dell'impianto agricolo ma esistono fenomeni di degrado e di abbandono dei suoli, impatti negativi di infrastrutture e di strutture urbane.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 27.

2. *Attività compatibili.*

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, residenziali, residenziali turistiche, attrezzature, infrastrutture e impianti.

3. *Regime di intervento:* trasformazione.

4. *Tipi di intervento:*

a) gli interventi di urbanizzazione che incidono in misura rilevante sull'assetto della zona devono essere riferiti a regole e schemi di organizzazione territoriale e qualificazione ambientali attraverso strumenti urbanistici attuativi individuati all'interno dello strumento urbanistico generale e che devono essere sottoposti a parere della competente soprintendenza.

Se consentito dallo strumento urbanistico, è possibile la localizzazione di impianti tecnologici e/o di grandi attrezzature subordinatamente alla procedura di compatibilità ambientale e paesistica (come previsto dal titolo V delle presenti norme). Tale procedura è necessaria anche se gli impianti comportano la utilizzazione singolarmente o nel complesso (anche per accessioni successive), di una superficie territoriale superiore a 10.000 mq.;

b) gli impianti inquinanti sono sempre soggetti ad una valutazione di impatto sull'ambiente;

c) gli impianti previsti devono essere localizzati e progettati in modo da armonizzarsi con gli elementi caratterizzanti il paesaggio agricolo e devono essere accompagnati da un progetto sistemazione delle aree esterne che eviti immissioni dannose e preveda opportune schermature verde;

d) eventuali costruzioni residenziali devono essere in armonia con le forme tradizionali dell'edilizia rurale.

B. AMBITI DEL PAESAGGIO URBANO.

Ambiti fortemente antropizzati con sensibilità ambientale e paesistica media o medio-bassa, per i quali si sono individuati valori medi o bassi con riferimento agli aspetti naturalistici, paesistici e percettivi o storico-culturale.

In questi ambiti caratterizzati dalla massima trasformabilità, gli usi e gli interventi compatibili vanno valutati e relazionati alle caratteristiche ambientali, storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi anche alle previsioni sociali, economiche e funzionali degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Si possono eseguire trasformazioni relative a qualsiasi uso purché compatibili con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, geologiche e geomorfologiche storico-culturali e ambientali del contesto.

Gli interventi ammessi sono disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali in relazione alle esigenze insediative effettivamente accertate e nel rispetto delle determinazioni del presente piano.

B. 1 ESPANSIONE URBANA E AREE DI CAVA.

1. Comprende un ambito fortemente caratterizzato da edilizia di recente costruzione e da cave in fossa utilizzate come orti-giardino.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 30.

2. *Attività compatibili:*

sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: residenziali, residenziali turistiche, artigianali, attrezzature, infrastrutture e impianti.

3. *Regime di intervento:* trasformazione.

4. *Tipi di intervento:*

a) al fine di mantenere la configurazione storico-urbanistica dell'insediamento e il rapporto tradizionale tra la casa e la cava il PTP prevede che le nuove edificazioni siano allineate lungo la strada e siano poste sul bordo esterno della cava, lasciando così delle discontinuità la dove la strada lambisce la cava o prevedendo all'interno dell'edilizia degli androni passanti consentendo in tal modo la precezione dell'interno della cava;

b) all'interno della cava non è consentito costruire né localizzare parcheggi, né scivoli carrabili;

c) mantenimento del verde produttivo e ornamentale all'interno della cava;

d) le nuove costruzioni devono mantenere i caratteri dell'edilizia del centro urbano: corpo di fabbrica di limitate dimensioni, altezza non superiore ai due piani, allineamento lungo le strade, aggetti e comici contenuti, prospetti a faccia vista o intonacati con i colori tradizionali o della gamma delle terre;

e) mantenimento delle caratteristiche (sezione e tracciato) attuali della viabilità esistente fine di non modificare il tessuto urbano e la organizzazione esistente fra spazi pubblici private

B.2 ESPANSIONE URBANA.

1. Comprende il tessuto urbano parzialmente edificato, periferico e di transizione verso il paesaggio agrario.

Questa categoria di tutela interessa a.Favignana l'ambito 31.

2. *Attività compatibili.*

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: residenziali, residenziali turistiche, artigianali, attrezzature, infrastrutture e impianti

3. *Regime di intervento:* trasformazione.

4. *Tipi di intervento.*

Sono consentiti:

a) interventi di trasformazione subordinati a pianificazione urbanistica esecutiva con particolare attenzione: agli aspetti di riqualificazione paesistico-ambientale dell'insediamento esistente, alla ricomposizione e ricucitura delle frange urbanizzate e all'inserimento di servizi e attrezzature sociali e collettive e del verde urbano;

b) le nuove costruzioni devono mantenere i caratteri dell'edilizia del centro urbano: corpo di fabbrica di limitate dimensioni, altezza non superiore ai due piani, allineamento lungo le strade, aggetti e comici contenuti, prospetti a faccia vista o intonacati con i colori tradizionali o della gamma delle terre.

c) Non è consentita la realizzazione di strade di circonvallazione che separano il centro abitato dall'immediato intorno agricolo.

B..3 NUCLEI RURALI.

1. Comprende i raggruppamenti di abitazioni distribuite lungo un asse e dotati di qualche elemento di identificazione.

Questa categoria di tutela interessa a Levanzo l'ambito 15.

2. *Attività compatibili:*

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: residenziali, residenziali turistiche, artigianali, attrezzature, infrastrutture e impianti.

3. *Regime di intervento:* trasformazione.

4. *Tipi di intervento.*

Sono consentite:

a) le nuove costruzioni che non deddono superare una elevazione fuori terra;

b) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie ad adeguare il nucleo abitato esistente agli standards minimi di legge.

c) attrezzature minime di supporto per il gioco all'aria aperta purché non comportino manufatti edilizi, salvo che per i servizi igienici.

C. AMBITI DEL RECUPERO AMBIENTALE E PAESISTICO.

Questi ambiti comprendono aree prevalentemente compromesse sotto il profilo ambientale e paesistico, interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzate dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.

Tali aree se puntuali sono individuate come detrattori della qualità ambientale e paesisti che, se estese sono perimetrate come ambiti del paesaggio degradato; su tali ambiti è previsto la redazione di un piano di recupero ambientale.

Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, riprogettazione, ripristino e restauro dei beni, dei valori paesistici e ambientali manomessi o degradati secondo le finalità degli ambiti di appartenenza.

C.1 AMBITI DEL PAESAGGIO NATURALE DEGRADATO.

Questa categoria di tutela interessa a Faviana gli ambiti 33, 35.

2.Attività compatibili:

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali (ambito 35) culturale scientifiche, didattico ricreative.

3. Regime di intervento: recupero ambientale e paesistico.

4.Tipi di intervento.

Sono consentiti:

a) interventi che, tendono alla rimozione dei detrattori, al restauro e al ripristino dei valori ambientali degradati con l'uso di tecniche appropriate, anche di ingegneria biotecnica.

b) nell'ambito 35 è obbligatoria la rimozione del materiale depositato la eliminazione della strada in terra verso mare al fine della ricostituzione del sistema delle pozze necessarie alla sopravvivenza delle emergenze floristiche attualmente fortemente danneggiate dalla trasformazione dei luoghi.

C.2 AMBITI DEL PAESAGGIO AGRICOLO DEGRADATO.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 34.

2.Attività compatibili:

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: forestali, agropastorali, didattico-ricreativo. Gli interventi dovranno essere definiti attraverso un piano di recupero ambientale e devono essere compatibili con il paesaggio agricolo e con le bellezze naturali di Cala Rossa e devono essere finalizzati al recupero ambientale, alla rimozione dei detrattori e alla bonifica dell'area di discarica così come previsto dalle norme.

3. Regime di intervento: recupero ambientale e paesistico.

4. Tipi di intervento.

Sono ammessi:

a) interventi finalizzati ai ripristino dei valori ambientali degradati e alla riprogettazione del paesaggio agrario alterato;

b) interventi tesi alla riqualificazione dei detrattori, allo incremento del patrimonio boschivo, al recupero di attrezzature destinate ad usi consentiti, ovvero di opere infrastrutturali purché previste da piani o programmi e in ogni caso compatibili con l'ambiente e con il paesaggio;

c) interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropiati elementi di schermatura, utilizando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali.

C.3 AMBITI DEL PAESAGGIO URBANO DEGRADATO.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 32.

2.Attività compatibili:

sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: attrezzature, didattico ricreative.

3.Regime di intervento: recupero ambientale e paesistico.

4. Tipi di intervento.

Sono consentiti:

a) interventi di riqualificazione ambientale e riordino urbano subordinati a pianificazione esecutiva comunale, o, in mancanza di questa, a singoli interventi di iniziativa, privata, con particolare attenzione agli aspetti di qualificazione paesistico ambientale;.

b) interventi sul fronte a mare del paese tesi a riqualificare l'edilizia e la viabilità costiera anche con l'uso di vegetazione costituita da essenze locali.

Capo II

Art. 12.

Elementi costitutivi del paesaggio

Gli elementi costitutivi del paesaggio definiscono le caratteristiche qualitative essenziali ed intrinseche delle componenti del paesaggio di cui è riconoscibile l'interesse culturale per ragioni ambientali, paesistiche, naturalistiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, archeologiche, storico-testimoniali, storico-architettoniche e storico-urbanistiche.

Gli elementi costitutivi del paesaggio son distinti in:

elementi della struttura idrogeomorfologica;

elementi del popolamento vegetale;

elementi del patrimonio storico-culturale.

La disciplina di pianificazione paesistica è in rapporto ai valori specifici degli stessi; ed è finalizzata ad una appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al recupero dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi.

Elementi della struttura idrogeomorfologica

Art. 13.

Definizione

I caratteri geolitologici delle isole Egadi costituiscono uno dei fattori principali che concorrono alla formazione del paesaggio naturale in quanto condizionano l'assetto morfologico dell'arcipelago.

Il P.T.P. promuove la tutela dei sistemi fisico-ambientali e di tutti gli elementi geologici e geomorfologici che hanno un rilevante valore scientifico o che concorrono alla formazione di ambienti naturali peculiari, nonché delle zone soggette a pericolosità geologiche (movimenti franosi, crolli, etc.).

La tutela dei sistemi, dei singoli elementi emergenti e degli ambienti peculiari deve avvenire mediante la difesa delle risorse naturali, la conservazione del suolo e dell'insieme dei fattori naturalistici che danno forma al paesaggio.

Gli elementi del paesaggio geomorfologico sono indicati nelle tav. 5 e 11.

Il P.T.P. classifica la struttura geologica e morfologica delle isole Egadi in rapporto ai valori intrinseci dei singoli elementi definiti ed analizzati in base ai seguenti parametri:

rarità/unicità;

importanza scientifico-culturale;

fattori di rischio e degrado.

Art. 14.

Sistema costiero

Il sistema costiero è caratterizzato:

a Favignana: dalla costa, alta e frastagliata, che si contrappone al tratto continuo rimanente, sensibilmente più regolare con numerose cale e piccole insenature, dalla costa compresa tra P. Fanfalo e P. San Nicola, ove la presenza di un banco argilloso sottostante il banco calcarenitico favorisce la formazione di un solco di battente, ove insistono numerose gallerie artificiali per l'estrazione della calcarenite;

a Levanzo: dalla costa alta e rocciosa con rari lembi di depositi quaternari e dalle falesie che caratterizzano la parte Nord-Occidentale; dai fenomeni di ingrottamento visibili a Cala tramontana, Cala Calcara e P. Genovese;

a Marettimo: dai versanti montuosi che con ripidi pendii, accedono verso il mare; dalle coste alte e dalle imponenti falesie del versante occidentale; dai fenomeni di ruscellamento concentrato che incidono i terreni superficiali modellando il territorio; dall'estesa conoide di detrito che invade l'istimo di P. Troia.

Il sistema costiero delle Egadi è altresì caratterizzato da fenomeni di erosione marina del litorale come evidenzia la presenza di numerose grotte e nicchie.

Il sistema costiero è soggetto a regime di conservazione e di conservazione orientata.

I progetti delle opere pubbliche (porti, approdi opere di difesa) previste dagli strumenti di pianificazione regionale o comunque da realizzare negli ambiti territoriali di cui al presente articolo devono essere corredati da studi comprovanti che la realizzazione delle opere non alteri negativamente il paesaggio e l'ambiente, come previsto nel Titolo V delle presenti norme.

Art. 15.

Versanti collinari

I versanti collinari, caratterizzati da più o meno evidenti scarpate anche di tipo strutturale e da pendii fortemente o moderatamente scoscesi, sono soggetti a regime di conservazione, conservazione orientata e consolidamento.

Sono ammessi interventi rivolti a mantenere l'assetto idrogeomorfologico e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio.

Sui versanti con pendenza superiore al 30%, che possono essere soggetti a forte degrado in conseguenza di utilizzazioni inadatte sono consentiti soltanto:

attività agro-silvo-pastorali;

interventi sui popolamenti forestali o di ricostituzione della macchia foresta climacica;

ripopolamenti o altri interventi di gestione faunistica.

Sono incompatibili:

qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterano in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale;

asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili salvo che per la ricerca scientifica;

interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

i silos e i depositi agricoli;

gli edifici e gli impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;

discariche e depositi o altri impianti di smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura;

la formazione di infrastrutture con giacitura parallela alla fascia costiera o la modificazione delle caratteristiche tipologiche, dimensionali e dei tracciati della viabilità esistente;

l'apertura di cave, prelevare terra, sabbia o altri materiali. Per le cave esistenti, in atto dismesse, sono consentiti interventi di recupero ambientale.

Art. 16.

Terrazzi di regressione marina

Nelle superfici terrazzate di origine marina è possibile in genere la nuova edificazione con i caratteri dell'insediamento sparso e in forme tali che non siano necessarie reti di urbanizzazione primaria diffuse e nel rispetto della morfologia del territorio e dei caratteri dell'insediamento storico e dell'edilizia tradizionale rurale.

Qualsiasi intervento di urbanizzazione e di edificazione è tuttavia subordinato a quanto previsto nelle tavole 10 e 11.

Art. 17.

Cave

Le cave, in fossa o in galleria, caratterizzano il paesaggio di Favignana tanto da diventare elemento specifico del paesaggio. L'intensa attività estrattiva degli ultimi secoli e i diversi modi di recupero messi in atto da una economia di tipo familiare hanno determinato un rilevante e significativo paesaggio che richiede particolare attenzione.

Le aree di cava sono individuate nella tavola 1.

Il regime normativo varia in funzione dei caratteri della cava e dell'ambito in cui sono localizzati.

Gli usi e gli interventi sono consentiti in base alle modalità riportate nella tavole 10 e 11.

Art. 18.

Emergenze geologiche e geomorfologiche

Per emergenze geologiche si intendono le località dove sono ben visibili le stratificazioni tipiche, gli elementi strutturali che hanno un valore culturale e scientifico, nonché le località fossilifere.

Per emergenze geomorfologiche si intendono le aree in cui sono presenti terrazzi, grotte, cavità carsiche, faglie, cime, selle, rocce, costoni rocciosi, fossi di ruscellamento, coste, falesie, tutte le forme geomorfologiche che hanno interesse culturale e scientifico.

Le aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche e geomorfologiche sono individuate nella tav. 11 e sono sottoposte a regime di conservazione, mantenimento e consolidamento.

Nell'ambito di progetti di recupero ambientale delle cave esistenti, dismesse o attive, devono essere salvaguardate aree campione delle singolarità geologiche emerse: stratificazioni tipiche, forme strutturali, fossili e simili.

È vietato asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili o minerali salvo che per la ricerca scientifica.

Art. 19.

Zone caratterizzate da fenomeni di dissesto o di instabilità

Nelle zone instabili, soggette a frana e a crolli individuate nella tavola 11, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture nonché qualsiasi intervento e/o utilizzazione che possa direttamente od indirettamente aggravare i fenomeni di dissesto e di instabilità.

Sono consentiti:

interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque volti al consolidamento delle aree in dissesto;

pratiche colturali purché coerenti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate e corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

Le previsioni degli strumenti urbanistici e gli interventi di cui al titolo V eventualmente difformi da tali prescrizioni, devono essere suffragate da analisi geologiche comprovanti l'insussistenza di dissesto e di instabilità.

CAPO III
POPOLAMENTO BIOLOGICO

Art. 20.

Definizione

Le numerose componenti del paesaggio vegetale esistenti nelle isole Egadi costituiscono caratteristiche peculiari nell'ambito del territorio insulare e regionale.

La pianificazione paesistica promuove una tutela attiva delle componenti che hanno un valore non solo paesistico ma scientifico (per la loro esclusività o rarità); ed ecologico (boschi, macchie, pascoli, sistemi rurali tradizionali); un valore estetico e storico quali testimonianze degli ambienti di vita dell'uomo.

Le componenti di questo paesaggio sono indicate nella tav. 3.

Il piano classifica il popolamento biologico — inteso in una duplice espressione: sia come singoli componenti (specie) che nel loro insieme in stretta dipendenza con l'ambiente (comuni vegetali in particolare) — in rapporto ai valori intrinseci delle singole componenti analizzate e definite in base ai seguenti parametri:

- rarità/unicità a livello locale, regionale e universale;
- importanza scientifico-culturale;
- fragilità strutturale e/o funzionale;
- rilevanza ecologica e paesaggistica;
- vulnerabilità.

Art. 21.

Vegetazione rupestre

Aspetti di vegetazione aventi elevato carattere di naturalità confinati in frammenti di territorio inaccessibili e risparmiati dall'azione antropica, presenti oggi in contiguità con le aree rimboschite. Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione e pertanto occorre adottare efficaci misure protettive volte a:

salvaguardare la persistenza dell'equilibrio dinamico delle comunità insediate, come garanzia della loro ulteriore evoluzione;

evitare il danneggiamento di tutte le specie vegetali, la introduzione di specie vegetali estranee che possano alterare l'equilibrio naturale, nonché l'asportazione di qualsiasi componente dell'ecosistema se non per motivate esigenze scientifiche;

vietare l'apertura di cave, di nuove strade e piste e l'ampliamento di quelle esistenti, l'installazione di tralicci, antenne e strutture similari;

predisporre misure di prevenzione antincendio.

Art. 22.

Vegetazione alofitica di scogliera

Sistemi biologici insediati sulla scogliera e talora anche sulla parte bassa delle rupi marittime, caratterizzati da una copertura vegetale in cui si osserva la prevalente presenza di specie prettamente alofile accompagnate da altre accidentali che non modificano le caratteristiche di naturalità del sistema che tuttavia si classifica come subnaturale.

Queste comunità sono fisionimizzate dai più tipici rappresentanti della flora alofila rupicola, attribuibili sintassonomicamente alla classe *Crithmo-Limonietea* ed in cui trova il suo habitat ottimale fra l'altro l'interessante endemita *Limonium bocconei.*

Sono compatibili la fruizione del mare e limitati interventi per la fruizione culturale-ricreativa della costa che rispettino la strutturazione della vegetazione, senza comportare alterazione della morfologia dei substrati.

Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione e pertanto occorre adottare efficaci misure protettive volte a salvaguardare la persistenza dell'equilibrio biologico delle comunità insediate come garanzia del loro mantenimento e della evoluzione biologica.

Art. 23.

Pozze umide

Biocenosi insediate nelle pozze d'acqua temporanea, scavate sulla calcarinite a seguito del ruscellamento superficiale lungo la fascia costiera degradante verso il mare, in contrada Faraglione.

Esprimono un sistema ambientale ormai rarissimo nell'area mediterranea, per gli elementi floristici che ospitano e che trovano in questi particolari *habitat* l'unica possibilità di sopravvivenza. Si tratta soprattutto di tre idrofite a ciclo effimero *(Callitriche truncata, Elatin macropoda, Crassula waillantii)* che insieme ad altre microfite, più comuni, costituiscono delle fitocenosi uniche, di grande importanza ecologico-ambientale espressive del paesaggio dei litorali rocciosi; pertanto rappresentano elementi da conservare integralmente.

Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione.

Occorre adottare efficaci misure protettive volte alla salvaguardia e alla conservazione degli habitat e volte alla più globale riqualificazione dell'area. Il P.T.P. prevede il ripristino e il recupero dei luoghi alterati con movimenti di terra e con la costruzione di strade e muretti.

In queste aree è vietato:

modificare il regime delle acque superficiali e quindi operare drenaggi, fossi e opere che alterino la morfologia dei luoghi;

il transito con mezzi meccanici; la costruzione di viabilità, l'apertura di piste, ed aree di stoccaggio, interramenti, discariche, scarichi solidi e liquidi di qualunque tipo e ogni altra opera che altera il sistema ambientale.

È consentito solo l'attraversamento pedonale e l'esercizio occasionale del pascolo che è tuttavia bandito nel bimestre marzo-aprile.

Art. 24.

Macchia e comunità di forre e valloni

Sistemi semi-naturali e talora subnaturali riconducibili a formazioni di «macchia mediterranea», caratterizzati dalla presenza di una vegetazione arbustiva, in alcuni casi piuttosto degradata a causa dell'azione antropica, insediata sugli affioramenti rocciosi e sui versanti più o meno acclivi dei rilievi collinari. In assenza degli elementi più tipici della macchia mediterranea si assiste allo sviluppo di densi popolamenti di *Calicotome villosa,* di *Pistacia lentiscus e Spartium junceum.*

La macchia è sottoposta a regime di conservazione orientata e pertanto occorre adottare efficaci misure protettive atte a mantenere inalterata la composizione floristica e la strutturazione della vegetazione, senza comportare alterazioni della morfologia, dei substrati e della dinamica delle comunità biologiche insediate.

Sono consentiti:

interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, attraverso l'incremento della presenza di specie vegetali caratteristiche delle alleanze *Oleo-Ceratonion e Quercion ilicis;*

interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purché limitati solo a quelli di tipo strutturale strettamente necessari;

le opere di consolidamento dei versanti con esclusivo impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

Sono da ritenersi incompatibili:

le alterazioni degli habitat;

gli interventi di tipo forestale con introduzione di entità estranee;

l'apertura di cave, nonché di nuove strade e piste e la modificazione di quelle esistenti;

l'installazione di tralicci, antenne e strutture similari;

le discariche e i depositi di qualsiasi natura.

Art. 25.

Macchia aperta e garighe

Aspetti di vegetazione su suoli un tempo ricoperti dalla macchia o macchia foresta o ancora destinati ad usi agricoli ed oggi abbandonati o utilizzati più o meno continuo come pascoli.

Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione orientata e consolidamento.

Sono ammessi interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, attraverso l'incremento della presenza di specie vegetali caratteristiche delle alleanze *Oleo-Ceratonion e Quercion ilicis.*

Sono incompatibili:

qualsiasi alterazione degli elementi caratterizzanti l'organizzazione territoriale;

le opere che alterano la morfologia dei terreni;

l'apertura di cave e di nuove strade o la modifica delle caratteristiche tipologiche, dimensionali e dei tracciati della viabilità esistente;

le discariche e i depositi di rifiuti di qualsiasi natura;

le nuove edificazioni, gli interventi di tipo infrastrutturale e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia.

Art. 26.

Praterie (ex coltivi)

Copertura vegetale riconducibile alla categoria della vegetazione dei coltivi abbandonati.

Aree in cui l'abbandono colturale ha favorito la formazione di aspetti particolari e in cui, accanto a numerose entità caratteristiche delle comunità riferite alla classe *Thero-Brachypodietea,* si ritrovano elementi tipici della macchia *(Quercetea ilicis).* Questi aspetti tendono a colonizzare terrazzamenti un tempo adibiti a colture erbacee e legnose dei versanti collinari e costieri.

Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione orientata e consolidamento.

Sono compatibili:

interventi di tipo agro-silvo-pastorale e cambiamenti colturali con riferimento alle tipologie agricole locali;

interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, attraverso l'incremento della presenza di specie vegetale caratteristiche delle alleanze *Oleo-Ceratonion e Quercion ilicis,* dove i caratteri geopedologici e morfologici del territorio consentono una ulteriore evoluzione della copertura vegetale, in relazione con l'allontanamento dei fattori di degrado.

Sono incompatibili:

qualsiasi alterazione degli elementi caratterizzanti l'organizzazione territoriale.

Colture e mosaici di colture in cave abbandonate

Aree agricole di maggiore o minore pregio ai fini della produzione agricola per le quali prevede il rispetto della tipologia e degli ordinamenti colturali esistenti.

Nelle cave abbandonate possono essere impiantati, in sostituzione all'agricoltura familiare, forme di colture alternative dall'orto-frutteto in termini tradizionali al giardino ornamentale ad eventuali attività vivaistiche finalizzate alla produzione di materiali utili agli interventi di restauro e recupero e riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente naturale;

l'agricoltura biologica;

l'allevamento non intensivo e a carattere non industriale del bestiame domestico;

Non sono consentiti:

interventi di impianti di tipo forestale;

la caccia.

È sconsigliato l'impiego di erbicidi, antiparassitari aventi ripercussioni dirette e indirette sulla qualità dell' ambiente e sulla stessa salute pubblica.

Art. 29.

Vegetazioni ornamentali

Elementi arborei e arbustivi organizzati a costituire orditure, trame e giardini ornamentali.

Si raccomanda l'uso di elementi che sono nell'insieme espressivi del giardino mediterraneo e in particolare:

siepi e barriere protettive dai venti: *Limonastrum manopetalum* pianta aloresistente e di facile foggiatura;

elementi arborei: olivastro, carrubbo, cipresso comune, albero di Giuda, lagunaria, palma da dattero, mioporo, fico, araucaria, arancio amaro, gelso bianco e rosso, casuarina, acacia, eritrina e varie drupacee (mandorlo, albicocca, ulivo, susino, amarena);

elementi arbustivi e succulenti: oleandro, palma nana, ibiscus, melograno, datura, agavi e ficodindia, arbusti lianosi e sarmentosi quali: glicine, bouganvillea, gelsomino, caprifoglio, nonché altre, espressive del giardino rurale mediterraneo-insulare.

I giardini ornamentali debbono utilizzare essenze locali tradizionali o mediterranee e avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio e da mantenere il rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie agricola produttiva.

Art. 30.

Verde urbano

Il verde urbano, costituito da arbusti e alberature decorative di strade, piazze e «giardini» urbani, non riveste particolare carattere di rarità o rilevanza naturalistica ma ha valore ecologico come mitigatore ambientale e ha scopo ornamentale e costituisce valenza cromatica e presenza di colore.

Sono ammessi interventi volti alla conservazione ed al potenziamento dell'attuale sistema di verde nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche. In particolare per le alberature si raccomanda l'utilizzazione di *Ficus microcarpa, Hibiscus syriacus, Melia azedarach, Erytrina viarum, Nerium oleander, Citrus bigoradia, Phoenix dactilifera, Lagunaria petersonii, Largestroemia indica.*

Art. 31.

Elementi vegetazionali diffusi del paesaggio agrario

Si intendono per elementi diffusi del paesaggio agrario: alberature isolate, alberature stradali extraurbane, alberature poderali e frangivento, siepi.

Per tali elementi è stabilito il divieto di distruzione o manomissione degli stessi salvo l'ordinaria manutenzione.

L'eliminazione di qualunque pianta di medio o alto fusto dovrà essere specificamente autorizzata previo parere della commissione edilizia comunale.

Tale eliminazione verrà autorizzata solo quando esistono particolari esigenze che debbono essere opportunamente documentate e motivate.

CAPO IV
CATEGORIE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE

Art. 32.
Definizione

L'intero territorio delle Isole Egadi è bene storico-culturale, essendo stato costruito interamente dall'opera dell'uomo attraverso i secoli nelle sue componenti vegetazionali, insediative e infrastrutturali.

Tali elementi rappresentano, singolarmente considerati e nel loro insieme, un bene in quanto sono espressioni oggettive di memoria storica, che si manifestano con particolare densità nel tempo e nello spazio, determinando l'immagine conosciuta di ciascuna isola.

Nell'ambito del piano territoriale paesistico si intendono beni storico-culturali quelli che documentano, integrandosi con il paesaggio, i caratteri ed i momenti peculiari e definiti della storia e della cultura.

La tutela paesistico-ambientale dei beni storico culturale è diretta a salvaguardare le caratteristiche e le qualità del contesto territoriale relativo ai beni stessi.

Il valore intrinseco delle zone e dei beni storico-archeologici, del centro antico, dei manufatti storici extraurbani ed urbani, dei percorsi storici è garantito ed esaltato dalla qualità dell'ambiente circostante. Questo va quindi tutelato nella sua integrità visuale e formale, evitando interventi che possano alterarlo e degradarlo, o promuovendone l'adeguata riqualificazione.

I beni di carattere storico culturale sono individuati nella tavola 1 di Piano e nelle schede allegate.

Art. 33.
Siti e beni archeologici

Il P.T.P. si propone come obiettivo la tutela dei beni archeologici, tramite la conservazione e la valorizzazione delle potenzialità didattico-scientifico-turistiche di tali beni, assicurandone la piena disponibilità pubblica.

La tutela dei beni suddetti è mirata a salvaguardare le potenzialità della ricerca storico-archeologica e a permettere una piena e fruttuosa lettura da parte del pubblico e della comunità scientifica internazionale.

Nelle aree archeologiche, fermo restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla Sezione Archeologica della Soprintendenza, si applica il regime della conservazione di cui all'art. 7.

I beni e i siti di interesse archeologico sono individuate nella tavola 2.

Il P.T.P. vincola tali beni ai sensi della legge n. 1089/39 come da allegato n. 1 e n. 4.

I beni e i siti archeologici sono costituiti da:

a) aree demaniali e in corso di demanializzazione

Aree archeologiche già acquisite al demanio regionale ramo dei beni culturali e quelle aree il cui iter amministrativo, finalizzato alla demanializzazione per interesse archeologico monumentale, non è ancora concluso ma comunque è irreversibile.

b) siti archeologici

Si tratta della definizione puntuale dei siti di interesse archeologico conosciuti. Alcuni di essi sono vincolati con legge n. 431/1985.

Il P.T.P. propone per tali siti il vincolo diretto ai sensi della legge n. 1089/39.

Nelle aree di cui alle lettere *a), b)* gli interventi di tutela e valorizzazione, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti di contenuto esecutivo, formati e realizzati dalla competente Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali. Tali piani o progetti possono prevedere anche la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta.

In assenza di strumenti esecutivi di cui al comma precedente sono ammesse soltanto le attività di studio, ricerca, scavo e restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli eventuali, interventi di trasformazione connessi a tale attività.

Presso tali siti è vietata ogni modificazione dei terreni o costruzione (ivi comprese le recinzioni per una distanza di almeno m 50 e comunque da sottoporre alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani sezione archeologica.

c) aree di interesse paleontologico ed archeologico.

Si tratta di aree dove è fortemente indiziata la presenza di emergenze paleontologiche e/o archeologiche o attraverso vecchi rinvenimenti di cui rimane menzione nella bibliografia, o perché interessate da areali di dispersione superficiale di materiale archeologico (in genere si tratta di ceramiche frammentarie).

In tali aree l'asportazione del suolo, a profondità variabile, può mettere in luce o strutture sepolte d' interesse archeologico o anche semplice sedimentazione stratificata di livelli d'uso o abitativi antichi.

Ogni modificazione del suolo deve essere preceduta da saggi di scavo condotti sotto il controllo della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, sezione archeologica. A tal fine è obbligo informare preventivamente la competente Soprintendenza che provvederà al controllo degli scavi e a concedere o meno l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

In tali aree possono essere realizzate le trasformazioni compatibili con il livello di tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui le aree sono inserite.

d) aree di interesse archeologico subacqueo.

Si tratta di aree marine i cui fondali hanno restituito nel passato notevoli testimonianze archeologiche subacquee, come risulta dalle fonti bibliografiche, da notizie di archivio, e da notizie raccolte tra i pescatori della zona e tra i pescatori subacquei. Pertanto si ha la certezza dell'esistenza di relitti o aree di ancoraggio antichi. In ogni caso la presenza di ulteriore materiale archeologico è fortemente indiziata.

Negli spazi di mare così come definiti nella tavola 2 è interdetta la pesca con reti a strascico e l'immersione con autorespiratore deve essere preventivamente autorizzata o dalla Capitaneria di porto competente o dalla Guardia di finanza a dalla Soprintendenza.

Eventuali opere di sistemazione a mare che comportino alterazione dei luoghi e dei fondali devono essere precedute da saggi di scavo subacqueo condotti sotto il controllo della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, sezione archeologica al fine di autorizzarne o meno l'esecuzione.

e) zona archeologica.

Il Piano propone di realizzare un zona archeologica nell'area di S. Nicola-Torretta sulla costa centro settentrionale di Favignana come indicato nella tavola 11 e nelle allegate schede e planimetrie catastali.

Le finalità sono di salvaguardare le testimonianze archeologico-monumentali della zona che sono multiple, varie per cronologia ed aspetto ed estese su un'area di discrete dimensioni ma ben definibile, e di fornire le isole di una zona archeologica attrezzata e di alto valore didattico testimoniale.

Art. 34.

Elementi puntuali di valore storico-culturale e paesistico

Gli edifici e i manufatti urbani ed extraurbani, aventi particolare valore architettonico, ambientale, storico-culturale e testimoniale, individuati nelle tavola 1 e nelle schede (allegato 3) sono oggetto di tutela.

Tali edifici possono essere riutilizzati senza modificarne e alterarne la struttura originaria.

Gli interventi sugli edifici e i manufatti in oggetto devono essere esclusivamente volti al recupero, mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria e il restauro conservativo. Sono pertanto consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'articolo 20 lettere *a), b), c),* della L.R. 71/1978.

Negli edifici agricoli esistenti sono consentite trasformazioni d'uso per la conversione ad attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo.

Gli edifici specialistici, di valore storico-architettonico, con destinazione originaria non residenziale, individuati nelle schede allegate, non possono essere destinati a residenza.

Art. 35.

Elementi di interesse storico-testimoniale

I beni e i luoghi che costituiscono testimonianza delle strutture e delle attività produttive (cave, tonnare, ...), civili, i luoghi e i beni che sono testimonianza della memoria religiosa della comunità (cappelle, edicole votive, ...) sono considerati beni di valore etnoantropologico. Tali beni vanno conservati e riqualificati insieme allo spazio circostante e possono essere inseriti all'interno di itinerari didattico-ricreativi.

Art. 36.

Nuove costruzioni rurali (*)

Le nuove costruzioni, le modifiche o gli ampliamenti di edifici esistenti, annessi ed inerenti all'attività e alla residenza agricola debbono mantenere le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, adattarsi alla conformazione del terreno naturale e inserirsi nel tessuto agricolo esistente senza incidere nell'ambiente con volumi emergenti. Inoltre deve essere evitato che le costruzioni sorgano all'interno delle cave e ne alterino la forma.

Le costruzioni devono adeguarsi al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti non superiori a m 1,50 i quali vanno realizzati o almeno rivestiti con pietra locale.

Esse debbono rispettare i caratteri della edilizia rurale tradizionale:

pianta: rettangolare;

uno o due piani fuori terra;

prospetti: a faccia vista o intonaco Li Vigni colorato nella gamma delle «terre» o dei colori tradizionali;

aperture quadrate o rettangolari con il lato maggiore in verticale e serramenti in legno;

coperture a terrazzo senza volumi tecnici e non praticabili;

scala esterna di accesso al primo piano, esterna, ad una rampa, scoperta;

Si escludono i rivestimenti di qualsiasi genere.

I giardini ornamentali delle costruzioni rurali debbono utilizzare essenze locali tradizionali o mediterranee come previsto all'art. 25 e debbono avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio mantenendo un adeguato rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie produttiva e comunque non superiore al 10% della superficie totale.

Le pavimentazioni degli spazi di pertinenza possono essere realizzate come previsto all'art. 45.

Art. 37.

Opere di sostegno e contenimento, recinzioni

La costruzione di muri di sostegno delle terre, di sottoscarpa, di parapetti stradali, deve essere realizzata in muratura di pietrame a secco o con malta cementizia.

Le costruzioni delle predette strutture in calcestruzzo semplice o armato sono consentite solo se realizzate con paramento esterno in pietrame.

I muri di recinzione dovranno essere costruiti secondo le caratteristiche tradizionali: dimensioni (altezza, spessore) e materiali (pietrame a secco); salvo le recinzioni temporee. Le recinzioni strettamente pertinenti a costruzioni edilizie urbane o agricole o a insediamenti produttivi sono ammesse previo N.O. della competente Soprintendenza.

Art. 38.

Rete viaria e percorsi di interesse naturalistico-paesaggistico

Alla viabilità extraurbana, ai percorsi agricoli interpoderali e ai percorsi di interesse naturalistico e paesaggistico è attribuito un particolare valore storico, paesaggistico o ambientale per i caratteri e la morfologia sia del tracciato che degli elementi che lo delimitano.

È obbligatorio la conservazione e la riqualificazione di detta viabilità, che è soggetta a regime di conservazione orientata e non puo essere soppressa né privatizzata o alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità.

Essa va pertanto tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali: il tracciato, la sezione stradale, la pavimentazione; sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze (definizioni laterali e piantumazioni esistenti, siepi e alberature, muri di recinzione).

Sono consentite le opere di miglioramento di sentieri per escursioni, previo controllo del carico di utenza ammissibile. Per tali opere il fondo dovrà essere mantenuto in terra battuta e la larghezza massima dovrà contenersi entro i due metri.

Le fasce di rispetto stradale indicate dal decreto ministeriale 1° aprile 1968 n. 1404 sono aumentate del 50%. Lungo i percorsi di interesse naturalistico-paesaggistico si applica una fascia di rispetto minima di mt 30.

È vietato, senza parere preventivo della Soprintendenza ai BB.CC.A., procedere alla realizzazione di qualunque opera o modificazione che riguardi elementi anche minimi della rete viaria storica e delle fasce di rispetto come muri di cinta, accessi, alberature e ogni altro elemento.

Lungo le strade di cui al presente articolo è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.

Non è consentito in generale costruire nuove strade extraurbane tranne quelle di accesso alle aziende agricole o alle residenze. Qualora ciò si rende necessario per motivi eccezionali la realizzazione è subordinata ad uno studio di compatibilità paesistico-ambientale.

Art. 39.

Attrezzature e impianti tecnici

Attrezzature.

Si fa riferimento allo strumento urbanistico per quanto riguarda le previsioni di attrezzature finalizzate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie.

Al fine di soddisfare il fabbisogno di attrezzature per il tempo libero e per lo sport è possibile la manutenzione e l'ampliamento delle aree attrezzate esistenti ed esterne al centro urbano. Sono da privilegiare le attrezzature «senza cubatura» eventuali strutture ed attrezzature edificate debbono essere particolarmente contenute e con indici di occupazione del suolo molto bassi.

Parcheggi.

Fuori dell'abitato i parcheggi non possono essere realizzati ai margini della strada ma dovranno sempre essere realizzati in lotto schermato con vegetazione e il fondo non va impermeabilizzato.

Ampliamento cimitero.

In considerazione dello stretto rapporto tra luogo e attrezzatura definitosi e qualificatosi nel tempo, il P.T.P. prevede che l'espansione del cimitero nelle tre isole debba mantenere i caratteri ormai storicizzati e pertanto vada esteso lungo la fascia costiera anche in deroga al vincolo della L.R. n. 78/1976.

Impianti tecnologici.

È consentita la manutenzione ed il miglioramento degli impianti tecnologici esistenti. Per la realizzazione di nuovi impianti nonché per le relative opere annesse, compresa la viabilità di servizio, è necessario predisporre uno studio di compatibilità paesistico-ambientale come definito al successivo art. 63.

La realizzazione di nuovi impianti di discarica, ammassi di materiali inerti, di carcasse di veicoli e di rottami di qualunque genere è subordinata, oltre che allo studio di compatibilità paesistico-ambientale, al ripristino e alla bonifica ambientale degli impianti esistenti.

Per tutti gli impianti tecnologici che prevedono la presenza di cavi sospesi è opportuno studiare un percorso che minimizzi l'impatto visivo. In ogni caso è preferibile favorire la realizzazione di condotte interrate.

Capo V

Art. 40.

Zona di rispetto ai siti archeologici

Al fine di rendere i siti archeologici pienamente tutelati nel loro ambiente il più possibile integro, si sono individuate delle aree di rispetto.

Ciò non preclude che nei suddetti terreni non possano venire apportate delle modifiche compatibili con il livello di tutela o con il regime di intervento dell'ambito in cui le aree sono inserite, salvaguardando le prospettive e gli sfondi visuali dei siti stessi e il decoro e l'integrità dei luoghi.

In tali ambiti fermo restando eventuali disposizioni più restrittive a seconda dei casi dettate dalla Competente Soprintendenza, sono ammessi:

l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata vigore del presente piano;

ogni significativo movimento di terra o escavazione, ivi comprese opere di drenaggio e canalizzazione, o aratura dei terreni a profondità superiore ai 40 centimetri, ovvero cambiamento di coltura comportante scavi a profondità superiore ai 50 cm, deve essere autorizzata dalla Sezione Archeologica della competente Soprintendenza.

Ogni trasformazione dei luoghi, comprese le recinzioni, la manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici esistenti, deve essere sottoposto preventivamente all'autorizzazione della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, sezione archeologica.

In tali aree non sono ammessi:

l'asportazione di rocce, salvo che per l'attività scientifica autorizzata dalla competente Soprintendenza, le discariche e i depositi di rifiuti, l'abbattimento della vegetazione esistente, interventi di tipo forestale, le attivita estrattive.

Art. 4.

Zona di rispetto della fascia costiera

Entro la fascia di rispetto individuata nella Tav. 11 del P.T.P. non sono ammesse trasformazioni finalizzate all'uso insediativo né localizzazioni di attrezzature e impianti infrastrutturali. Pertanto è vietato realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia compresa l'apertura di nuove strade.

Sono ammesssi:

interventi rivolti al mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico dei versanti e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio;

la realizzazione di opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali che possono essere realizzati individuando delle discese preferenziali e sistemando il terreno in modo idoneo senza movimenti di terra e senza alterare la morfologia del luogo e i caratteri della costa e utilizzando strutture smontabili e materiali naturali;

la fruizione culturale-scientifica e la fruizione didattico-ricreativa del mare e del territorio anche attraverso percorsi escursionistici;

interventi tesi a promuovere e a favorire, anche in forma di sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalità nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne rendano opportuna la valorizzazione;

interventi tesi a promuovere il recupero dei complessi turistico-alberghieri esistenti e degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;

la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione degli edifici esitenti senza alterazione dei volumi già realizzati;

interventi tesi al recupero delle cave in gallerie e a cielo aperto esistenti a Favignana per l'estrazione della calcarenite e la loro destinazione ad attività culturale-scientifico e didattico-ricreative.

Sono vietate:

le opere a mare e i manufatti costieri che alterano la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagonisti le acque marine;

le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell'interfaccia costa mare;

la creazione di strade litoranee e la formazione d'infrastrutture con giacitura parallela alla fascia costiera;

asportare, raccogliere o manomettere rocce salvo che per la ricerca scientifica;

abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi;

praticare il campeggio.

Art. 42.

Zona di rispetto del bosco

Le nuove costruzioni debbono arretrarsi metri 200 dal limite dei boschi e delle fasce forestali come previsto dalla L.R. n. 78/1976.

È consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione degli edifici esitenti senza alterazione dei volumi già realizzati.

Art. 43.

Riserva naturale orientata

Il Piano riconosce carattere prioritario alla riserva naturale, così come già individuata dall'Assessorato territorio e ambiente ai sensi della L.R. n. 98/1981 e successive modificazioni.

La riserva, in quanto zona specificatamente destinata alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi, è assoggettata a regime della conservazione.

Fino all'approvazione del regolamento della riserva è vietato:

realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio compresa l'apertura di nuove strade.

prelevare terra e altri materiali;

asportare, raccogliere o manomettere rocce, salvo che per la ricerca scientifica;

abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi.

Art. 44.

Riserva marina

Tutte le limitazioni all'uso della costa previsti dal D.M. del 27 dicembre 1991 e successive modificazioni.

Titolo IV

Materiali, finiture e arredo urbani

Art. 45.

Pavimentazioni

Nelle strade e negli spazi pubblici del centro storico è prescritto il mantenimento, il risanamento e l'eventuale ripristino di pavimentazioni in pietra secondo i tipi e i disegni esistenti; nella viabilità e nei percorsi extraubani è previsto il risanamento delle pavimentazioni in pietra esistenti.

È vietata la messa in opera di griglie, caditoie e chiusini prefrabbricati in cemento o in plastica.

Per la pavimentazione delle aree di pertinenza degli edifici urbani ed extraurbani è prescritto l'uso dei seguenti materiali o tipi di pavimentazione: basole di pietra o acciottolato, cotto, battuto di cemento.

Sono vietate le pavimentazioni in gres ceramico, in piastrelle maiolicate e in cemento.

Art. 46.

Rivestimenti ed intonaci esterni

È consentita la realizzazione di: zoccolatura, ad esclusione dei centri di interesse storico-ambientale (*), cantonate, piedritti, ghiere d'archi, con la faccia a vista lavorata a scalpello, bocciardo o a finitura liscia, ovvero in muratura con finitura in intonaco del tipo rustico, civile.

Sono vietati:

rivestimenti a cortina in piastrelle, listelli e tessere di ceramica o di altro materiale; intonaci plastici; graffiati o meno ed in materiale vetroso o granigliato; rivestimenti totali o parziali in marmo di qualunque specie.

Art. 47.

Tinteggiatura e verniciature esterne

Si consiglia il ripristino delle seguenti tecniche di tinteggiatura muraria; tinteggiatura a «velatura» ottenuta con latte di calce, tinteggiatura a tempera forte, ottenuta con l'impiego di pigmenti bianchi (cadino, cartonato di calce, polvere finissima di marmo, misti a colla e colore); tinteggiatura a «fresco» con colori sciolti in latte di calce, sull'ultimo strato di intonaco, appena eseguito con calce in eguali proporzioni.

Sono vietate le tinteggiature assimilabili ai rivestimenti plastici (bucciati, graffiati, rosati, ecc.) o granigliati.

Sono vietate le tinteggiature con pittura al quarzo.

Per i manufatti in legno o in ferro si consigliano le seguenti tecniche di pitturazione: ad olio od oleosa tipo cementite, con lacche o smalti lucidi o opachi.

I colori di base consigliati per le facciate degli edifici sono: il bianco, le gamme delle terre nelle gradazioni chiare, i colori tradizionali.

Le tinte saranno scelte con il criterio del ripristino cromatico dei colori storicamente presenti. Le coloriture degli edifici dovranno inoltre tenere conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti e tendere ad ottenere un rapporto cromatico tra di essi.

Art. 48.

Manto di copertura e utilizzazione delle coperture

In presenza di impermeabilizzazioni con guaine bitumose o in asfalto minerale è prescritto il biancheggiamento con idonei materiali. Per tutti gli edifici ricadenti nel centro storico è fatto divieto di utilizzare le coperture degli ultimi piani degli edifici a solarium o altro con l'uso di strutture fisse.

Art. 49.

Scarichi

Gronde, pluviali e scarichi in generale posti sui muri esterni degli edifici devono essere posti in traccia. Se ciò non è possibile, qualora siano di materiale diverso dal rame, dovranno essere opportunamente tinteggiate.

Art. 50.

Canne fumarie e antenne

Le canne fumarie visibili agli esterni degli edifici e comunque le torrette da camino saranno rivestite con lo stesso materiale o tipo di finitura del fabbricato cui appartengono.

È consigliato che tali tubazioni siano incassate nella muratura.

È prescritta l'istallazione di una unica antenna centralizzata per ogni complesso condominiale.

È prescritto che i cavi per antenne televisve posti sulle facciate visibili da vie pubbliche siano posti sotto traccia.

Art. 51.

Infissi esterni

Gli infissi esterni dovranno essere sempre in legno verniciato.

Sono vietati infissi in legno lasciati a vista (colore naturale. È vietato l'impiego di avvolgibili all'aperture esterne.

I portoni che non siano in legno scuro naturale saranno tinteggiati con colore opaco in armonia col colore di fondo del fronte.

È ammesso l'impiego di serrande in metallo alle aperture esterne al piano strada di esercizi commerciali e depositi.

È specificatamente vietato l'uso di infissi in plastica e alluminio anodizzato.

Art. 52.

Aperture esterne

Sono ammesse al piano terreno nuove aperture di larghezza non superiore ai metri 3 per esercizi commerciali e depositi.

Gli stipiti e le architravi delle aperture saranno rifinite ad intonaco o riquadrati con elementi di pietra. Soglie e davanzali di porte, balconi e finestre potranno essere in pietra o marmo.

Sono consentite decorazioni e cornici con i materiali indicati all'art. 37.

Le ringhiere dei balconi saranno di disegno semplice con piatti, quadrelli o tondi di ferro.

Nel caso di intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione delle facciate sono consentite piccole variazioni delle aperture, limitando al minimo indispensabile il rapporto tra superfici vuota e superficie piena e mantenendo sulle facciate il ritmo originario delle aperture.

Sono vietati gli squarci e gli sfondamenti di consistenti masse murarie.

Art. 53.

Recupero di materiali di finitura degli elementi decorativi

È prescritto il recupero e la ricollocazione in opera dei materiali di finitura e degli elementi di particolare valore stilistico e decorativo (portali, soglie, davanzali, stipiti, architravi in pietra, pavimentazioni, cornici, infissi, ringhiere ecc.).

Art. 54.

Linee elettriche e telefoniche ed idrauliche

È prescritta, nel centro abitato, la posa sottotraccia delle nuove linee elettriche e/o telefoniche e delle condutture idriche, siano esse pubbliche o private.

Art. 55.

Numerazione civica e indicazioni stradali

I numeri civici dovranno essere indicati esclusivamente su mattonelle maiolicate. Il decorso e i colori saranno definiti dalla commissione edilizia comunale, che dovrà definire le caratteristiche decorative e il materiale delle tabelle per indicazioni stradali.

Art. 56.

Illuminazione negozi ed esercizi pubblici

È vietata l'illuminazione esterna di strade pubbliche, negozi, esercizi pubblici e comunque di aree di pertinenza di edifici interessanti pubbliche strade con lampade al neon e comunque in maniera che arrechino fastidio all'ambiente circostante alterandone in maniera sensibile le caratteristiche.

Art. 57.

Tabelle e insegne

La realizzazione delle insegne potrà essere effettuata con tutti i materiali che si ritengano idonei, compatibilmente con un corretto inserimento architettonico. Non potranno essere utilizzati materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, vetro a specchio, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato.

Non sono ammesse insegne a bandiere.

In tutti i casi in cui si può lasciare una altezza libera di porta pari a m 2 minimo, l'insegna dovrà essere installata entro l'apertura del vano porta o vetrina. Nel caso in cui l'insegna non potrà essere collocata entro il vano porta, perché si riduce l'altezza utile di ingresso sotto la quota di in 2, sarà posta sopra di esso con una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura stessa.

In edifici dove esistono idonee ed apposite modanature per collocamento di scritte ed insegne, esse non potranno in alcun modo superare in altezza e in larghezza le dimensioni individuate dall'elemento stesso.

L'elemento insegna non potrà in alcun caso attenere a più di una sola apertura.

Lo stesso elemento potrà essere ripetuto, ma avrà le dimensioni di ogni singola apertura.

L'insegna non dovrà in alcun modo interferire con elementi architettonici di facciata e partiti decorativi in genere, né dovrà coprire le eventuali inferriate esistenti. In nessun caso le insegne dovranno interferire con altri segnali urbani (targhe, segnaletica, toponomastica, ecc.).

Negli interventi di recupero di edifici e soprattutto nelle progettazioni ex novo qualora ai piani terra o ai piani superiori degli edifici siano previste attività commerciali e che comunque comportino l'esigenza dell'apposizione di insegne o segnalazione in genere, dovrà prevedersi lo spazio di collocazione delle stesse in sede progettuale.

Il lettering dovrà essere limitato ad alcune «famiglie» di caratteri. Sono ammessi i caratte riconducibili alle famiglie dei «bodoniani, romani o lapidari, egiziani, lineari o bastoni» e loro simili. Dovranno essere usati gli stessi caratteri quando interessino vetrine di un unico fronte di edificio.

Art. 58.

Vetrine

Il disegno delle vetrine dovrà essere adeguato alle aperture rispettare le linee, ingombri, allineamenti e forme. Non sono consentite soluzioni che prevedano vetrine aggettanti verso l'esterno del filo del fabbricato.

In presenza di facciate unitarie o parti di esse, che comunque non abbiano subito alterazioni nel disegno originario, non è consentito modificare le aperture per la realizzazione di vetrine o porte-vetrine (allargamenti, riquadrature, apposizioni di mostre, rivestimento di imbotti).

Eventuali proposte a ciò attinenti, dovranno riguardare tutta la facciata dell'edificio nell'ambito di un intervento più generale di studio e ridisegno della stessa e comunque sottoposto al parere della commissione edilizia e alla normativa generale per gli interventi sugli edifici del centro storico.

Nelle realizzazioni di vetrine e parti di esse non potranno essere utilizzati i materiali specificati all'art. 43 in particolare è vietato l'uso di laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato.

Relativamente alle soglie e pavimentazione di vani per arretramento di porte di ingresso «antinegozio» in genere, non dovranno porsi in operamateriali come piastrellati a superficie lucida in genere, legno naturale, materiali lapidei lucidati a superficie riflettente, moquette, laminati metallici in genere. Cancelletti, serrande ed elementi di chiusura esterni dovranno esse a scomparsa: nei casi in cui difficoltà tecniche non lo consentano tutte le parti di esse che dovessero rimanere in vista saranno tinteggiate in colore grigio opaco, piombaggine, nero opaco. Il fronte dell'edificio interessato dovrà essere trattato unitariamente.

Gli ingressi di negozio, in tutti i casi dove sia possibile la realizzazione, dovranno avere apertura verso l'esterno in modo da costituire uscite di sicurezza. In tutti i casi dove risulti possibile non dovranno crearsi gradini e/o elementi che costituiscano barriera architettonica.

Art. 59.

Tende

Le tende per posizione e forma, non debbono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità e coprire la segnaletica stradale e toponomastica. In generale vale per le tende quanto esposto per le insegne: dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio nel colore e nel materiale.

L'apposizione della tenda non potrà occultare eventuali elementi architettonici a partiti decorativi di facciata.

Lo sbraccio della tenda dovrà essere contenuto entro i cm 120 e comnunque non potrà sporgere oltre la larghezza del marciapiede sottostante. In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche, non potranno essere installate tende salvo che per la zona ad esclusivo transito pedonale.

La tenda non potrà essere sostenuta da montanti verticali e dovrà avere un'altezza minima da terra di cm 220.

Sono vietati i teli con materiale plastico in vista sulle pareti esterne.

Art. 60.

Pannelli solari

È vietata l'installazione di pannelli solari senza una specifica autorizzazione. Dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione idonea documentazione grafica e fotografica circa lo stato dei luoghi e la soluzione di installazione proposta, dalla quale si possa giudicare se si arrechi o meno nocumento all'ambiente circostante.

TITOLO V

INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 61.

Definizione

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) le attività estrattive e le opere connesse;

b) le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti, tranne le opere di manutenzione;

c) le opere tecnologiche: centrali termoelettriche, elettrodotti, acquedotti, dissalatori, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;

d) le discariche e gli impianti di compattamento per rifiuti solidi e fanghi;

e) le attrezzature di livello sovraccomunale: casa circondariale;

La localizzazione, la progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al precedente comma devono osservare le modalità progettuali e le procedure di cui al successivo articolo, atto ad assicurare il rispetto delle presistenze e dei valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal presente Piano. Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico-ambientale o della singola risorsa.

Art. 62.

Analisi, contenuti progettuali, procedure

I progetti degli interventi di cui al precedente art. 61 devono essere muniti di uno studio compatibilità paesistico-ambientale (art. 63), recanti studi in materia paesistica, storica e naturalistica (geologica, ecologica. botanica, faunistica) in ragione delle caratteristiche dei luoghi interessati dall'intervento espresse con riferinento ai contenuti del presente Piano.

Al fine di ampliare le condizioni di verifica è opportuno che i progetti comprendano proposte alternative per la comparazione dell'entità degli effetti di impatto sul paesaggio e sull'ambiente.

La soprintendenza competente approva tali progetti e si pronuncia sui medesimi ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 63.

Studio di compatibilità paesistico-ambientale

La procedura di compatibilità ambientale è finalizzata a tutelare le risorse naturali, il paesaggio e il patrimonio culturale, nonché ad assicurare una efficace tutela dell'attività agricola.

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e compromissioni del territorio e che non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma della legislazione vigente, debbono essere accompagnati, ove richiesto dal presente P.T.P., da uno studio di compatibilità paesistico-ambientale che deve contenere:

a) descrizione dell'ambito oggetto dell'intervento e dei luoghi circostanti;

b) descrizione dell'ambiente iniziale in tutte le sue componenti;

c) caratteristiche del progetto o del piano urbanistico;

d) l'indicazione della localizzazione riferita all'incidenza spaziale e territoriale dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame, all'incidenza sulle risorse naturali e alla corrispondenza alle normative e alla pianificazione vigente;

e) la specificazione, degli scarichi idrici, dei fanghi, dei rifiuti solidi e delle emissioni, anche sonore, nell'atmosfera, immessi nell'ambiente, con riferimento alle fasi di costruzione e gestione delle opere;

f) la descrizione delle misure e dei dispositivi per evitare, ridurre o compensare i danni all'ambiente, unitamente alle misure di monitoraggio ambientale.

g) simulazione degli effetti dell'intervento o del piano urbanistico sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente;

Art. 64.

Attività estrattive

È consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei limiti dell'autorizzazione e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesistico (L.R. 127/80 e successive modificazioni) da attuare in base ad un progetto di sistemazione. Tale progetto dovrà avere il nulla osta della competente Soprintendenza.

Per le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e i possibili interventi di recupero ambientale.

Art. 65.

Opere di viabilità stradale e per le comunicazioni

La progettazione di opere di viabilità stradale deve minimizzare l'impatto visivo e l'impatto sulle forme e stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque; deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti volti alla consenservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:

rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali;

contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropiate tecniche di rimodellamento del terreno.

adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e dell'ambiente, conseguibile mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed impianti, che in ogni caso devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente;

è vietata la viabilità parallela alla linea di costa;

conservazione dei caratteri ambientali, nei casi di adeguamento delle strade esistenti, adottando il mantenimento delle alberate, dei muretti a secco e delle eventuali siepi ai lati delle stesse, con eventuale ripristino dei tratti mancanti.

Art. 66.

Opere marittime costiere e portuali

La progettazione di nuove opere marittime, l'adeguamento o la trasformazione di opere esistenti e quella delle strutture di servizio connesse devono essere basate su analisi paesistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera:

variazioni temporali e tendenza evolutiva del litorale;

parametri meteomarini: venti, onde, correnti e maree;

parametri fisiografici: morfologia marina e batimetria;

parametri sedimentologici: tessitura e composizione dei sedimenti;

parametri biologici: comunità bentoniche e litoranee;

parametri geologici: strutture e caratteri litologici delle rocce;

parametri antropici: influenza di strutture, manufatti ed attività nelle aree interne e in quelle costiere;

parametri socio-economici: sviluppo delle infrastrutture, modalità di urbanizzazione, costi e benefici;

parametri paesistici: vocazioni e sensibilità delle aree costiere.

Questi studi devono essere eseguiti anche in sede di progettazione di opere di difesa del litorale.

Comunque tutti i progetti di opere marittime debbono essere accompagnati da studi approfonditi di valutazione di impatto ambientale come previsti dalla normativa in materia e da studi sul paesaggio che assicurino un corretto inserimento nel paesaggio visivo circostante.

In generale tuttavia nella realizzazione di opere marittime e costiere fino all'approvazione del piano regionale di difesa dei litorali, previsto dall'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1981 che prevede metodologie e limiti degli interventi di protezione costiera è necessario:

evitare nuovi accessi carrabili al mare, ad esclusione delle zone urbanizzate;

evitare l'impiego di strutture di contenimento artificiali (es. gabbionate, prefabbricati di calcestruzzo e simili);

evitare opere di difesa costiera con andamento costantemente parallelo al litorale marittimo, salvo nel caso di opere sommerse.

Art. 67.

Impianti tecnologici

Nella progettazione di dissalatori, di impianti tecnologici per il trattamento delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di sistemi tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell'energia (aero o per condotte) si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio.

Negli impianti di dissalazione, progettati e realizzati in conformità alla legge regionale 134/1982 e successive modifiche, in particolare, va posta attenzione agli scarichi a mare della salamoia prodotta controllando che la concentrazione dei sali delle acque marine non superi i livelli ottimali creando gravi danni alla flora e alla fauna della riserva marina.

Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti e nella localizzazione di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, ad evitare taglio o danneggiamento della vegetazione esistente.

Art. 68.

Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Si prevede la sostituzione della discarica attuale con un sistema di smaltimento dei RSU che prevede la riorganizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

È necessario applicare tecniche e metodi di riciclaggio e riutilizzo dei RSU, articolato nelle diverse fasi di conferimento, raccolta differenziata, stoccaggio e trasporto dei rifiuti fuori dell'isola così come previsto dal D.P.R.S. 6 marzo 1989.

Nella localizzazione delle aree di stoccaggio si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesistico ambientali del contesto territoriale e le traformazioni sull'ambiente portate dalla viabilità di accesso.

È vietata la formazione di riporti di terra, sfabbricidi o materiali di qualsiasi genere lungo la fascia costiera.

Tutti i lavori di costruzione o sistemazione che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta simili debbono ristabilire l'equilibrio idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della configurazione paesistica.

Art. 69.

Attrezzature di livello sovraccomunale

I programmi e i progetti attinenti alla realizzazione di attrezzature pubbliche e di impianti e di servizi tecnologici a carattere sovracomunale sono soggetti a studio di compatibilità paesistico-ambientale.

Casa circondariale.

Nel ritenere inadeguata l'ipotesi di localizzazione della nuova casa circondariale per il forte impatto sull'ambiente si ritiene opportuno che:

sia localizzata in aree già fortemente urbanizzate, di cui all'art. 10, lettera a.3), come è nella tradizione di Favignana;

la dimensione fisica dell'impianto (planimetrica e volumetrica) sia notevolmente ridotta e proporzionata alla struttura articolata e fatta da piccoli episodi del paesaggio dell'isola;

i manufatti da realizzare siano all'altezza delle architetture militari che da secoli contrassegnano e caratterizzano il paesaggio antropizzato di Favignana.

Art. 70.

Norme transitorie

Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della legge n. 1497/1939, alla data di adozione del piano territoriale paesistico possono essere realizzate se non in contrasto con le sue prescrizioni. Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della legge n. 1497/1939 iniziate in data anteriore all'imposizione del vincolo di immodificabilità temporanea di cui alla legge regionale n. 15/1991 possono essere completate, anche in contrasto con le norme di piano, solo se la realizzazione di esse rispetti tempi, forme e modalità delle autorizzazioni concesse

L'assessore: PANDOLFO

(*) Come modificato dal D.A. n. 6613 del 26 luglio 2000.

L'assessore: MORINELLO

00A12549

DECRETO ASSESSORIALE 26 luglio 2000.

Modificazioni al piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria.

L'ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, aprovato con decreto del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 10 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 1999, n. 490, con il quale, è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;

Visto il Piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria, approvato con D.A. n. 8102 del 12 dicembre 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 8 del 14 febbraio 1998.

Vista la nota n. 2699 del 9 aprile 1999, con la quale la sopraintendenza di Trapani ha rilevato la necessità di chiarire alcune disposizioni contenute nel P.T.P. e di emendare alcuni errori materiali del testo;

Ritenuto in conformità a detta richiesta di correggere l'art. 44 delle norme di attuazione facenti parte integrante e sostanziale del P.T.P. dell'isola di Pantelleria alla dizione «*di piccoli servizi igienici e di pertinenze di limitate dimensioni*» quella «*di piccoli servizi igienici o di pertinenze di limitate dimensioni*»;

Per quanto sopra esposto;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 44 delle norme di attuazione facenti parte integrante e sostanziale del P.T.P. dell'isola di Pantelleria, si sostituisce alla dizione «*di piccoli servizi igienici e di pertinenze di limitate dimensioni*» quella «*di piccoli servizi igienici o di pertinenze di limitate dimensioni*»;

Art. 2.

Le norme di attuazione del P.T.P. dell'isola di Pantelleria così come approvato con il D.A. n. 8102/97 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 8 del 14 febbraio 1998 e corretta con il presente provvedimento sono quelle risultanti nel testo allegato sub *a)* al presente decreto.

Art. 3.

È integralmente confermata ogni altra disposizione e indicazione del P.T.P. dell'isola di Pantelleria, approvato con D.A. n. 8102 del 12 dicembre 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 8 del 14 febbraio 1998 nonché la sua vigenza ed efficacia, ferme restando le correzioni e le integrazioni come sopra apportate.

Art. 4.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 1497/1939, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia, unitamente agli elaborati correttamente integrati.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia contenente il presente decreto, sarà trasmessa, per il tramite della competente sopraintendenza, al comune di Pantelleria, perché venga depositata presso gli uffici del comune, ove gli interessati potranno prenderne visione.

Art. 5.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della regione Sicilia entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Palermo, 26 luglio 2000

L'assessore: MORINELLO

Piano Territoriale Paesistico Dell'Isola Di Pantelleria

Norme di attuazione

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani

PANTELLERIA

PIANO PAESISTICO TERRITORIALE

TITOLO I

Disposizioni generali - finalità ed articolazione del Piano

TITOLO II

Modalità dei regimi di tutela e di trasformazione

CAPO I

Categorie programmatiche e ambiti territoriali

Art. 7 Classificazione degli ambiti territoriali paesistici

Ambiti territoriali da sottoporre al regime della Tutela
1. Ambiti territoriali del paesaggio naturale
2. Ambiti territoriali del paesaggio archeologico
3. Ambiti territoriali del paesaggio costiero

Ambiti territoriali da sottoporre al regime del Mantenimento
1. Ambiti territoriali del paesaggio agrario tradizionale
2. Ambiti territoriali del paesaggio costiero urbanizzato
3. Ambiti territoriali del paesaggio delle piane agricole

Ambiti territoriali da sottoporre al regime del Ripristino
1. Ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da processi di rinaturalizzazione
2. Ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da urbanizzazione
3. Ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da processi di abbandono

Ambiti territoriali da sottoporre al regime della Modificazione
1. Ambiti territoriali del paesaggio con insediamenti rurali

Ambiti territoriali da sottoporre al regime della Trasformazione
1. Ambiti territoriali del paesaggio agricolo di diffusione urbana
2. Ambiti territoriali del paesaggio urbano

Ambiti territoriali da sottoporre al regime del Recupero ambientale e paesistico
1. Ambiti territoriali del paesaggio costiero degradato

Art. 8 Ambiti territoriali da sottoporre al regime della Tutela
1. Ambiti territoriali del paesaggio naturale
2. Ambiti territoriali del paesaggio archeologico
3. Ambiti territoriali del paesaggio costiero

Art. 9 Ambiti territoriali da sottoporre al regime del Mantenimento
1. Ambiti territoriali del paesaggio agrario tradizionale
2. Ambiti territoriali del paesaggio costiero urbanizzato
3. Ambiti territoriali del paesaggio delle piane agricole

Art. 10 Ambiti territoriali da sottoporre al regime del Ripristino
1. Ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da processi di rinaturalizzazione
2. Ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da urbanizzazione
3. Ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da processi di abbandono

Art. 11 Ambiti territoriali da sottoporre al regime della Modificazione
1. Ambiti territoriali del paesaggio con insediamenti rurali

Art. 12 Ambiti territoriali da sottoporre al regime della Trasformazione
1. Ambiti territoriali del paesaggio agricolo di diffusione urbana
2. Ambiti territoriali del paesaggio urbano

Art. 13 Ambiti territoriali da sottoporre al regime del Recupero ambientale e paesistico

1. Ambiti territoriali del paesaggio costiero degradato

TITOLO III

Elementi costitutivi del paesaggio

Capo I

Componenti della struttura geologica e geomorfologica

Art. 14 Definizione

Art. 15 Sistema costiero

Art. 16 Centri vulcanici

Art. 17 Versanti

Art. 18 Piane

Art. 19 Lago

Art. 20 Manifestazione di quiescenza vulcanica

Art. 21 Emergenze geologiche e geomorfologiche

Art. 22 Zone caratterizzate da fenomeni di dissesto o di instabilità

Capo II

Componenti biologico-ambientali

Art. 23 Definizione

Art. 24 Formazioni rupicole

Art. 25 Formazioni delle Falesie costiere

Art. 26 Formazioni alofitiche delle scogliere

Art. 27 Formazioni boschive e macchia

Art. 28 Formazione di macchia bassa e garighe

Art. 29 Formazioni steppiche

Art. 30 Formazioni pioniere su pietraie e macereti

Art. 31 Formazioni pioniere dei fronti di cava e discariche

Art. 32 Formazioni igro-idrofile del lago

CAPO III

Componenti del patrimonio storico-culturale

CAPO IV

Zone di tutela

TITOLO IV

Interventi di rilevante trasformazione del territorio.

Art. 51 Definizione

Art. 52 Studio di compatibilità paesistico-ambientale

Art. 53 Attività estrattive

Art. 54 Aeroporto

Art. 55 Opere marittime costiere e portuali

Art. 56 Impianti tecnologici

Art. 57 Smaltimento dei rifiuti

Art. 58 Opere prioritarie

TITOLO I

Disposizioni generali - finalità ed articolazione del Piano

Art. 1

Efficacia e campo di applicazione del Piano

Il Piano Territoriale Paesistico si applica al territorio del Comune di Pantelleria sottoposto a vincolo paesistico ai sensi e per gli effetti della L. 29.6.1939 n. 1497; territorio che è stato dichiarato di notevole interesse pubblico con Decreto dell' Assessore Regionale per i BB.CC.AA. e P.I. del 26 luglio 1976. Tale territorio è soggetto alle disposizioni delle presenti norme.
Le previsioni del P.T.P. per le zone - centro urbano di Pantelleria e immediata zona periferica - escluse dal vincolo ex Lege 1497/39 hanno valore soltanto indicativo.

Parimenti valore indicativo hanno le previsioni riferite ai beni archeologici non individuati e notificati ai sensi della L. 1089/39. (*)

Il presente Piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 5 della legge 29 giugno 1939 n.1497 ed al primo comma dell' articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985 n.431

Le previsioni del Piano si articolano in:

a) **Prescrizioni,** relative agli ambiti e agli elementi costitutivi del paesaggio individuati e delimitati negli elaborati di piano.
Tali norme sono vincolanti per qualsiasi soggetto, pubblico e privato. Restano comunque salve le disposizioni più restrittive ove previste da leggi statali e regionali.

b) **Indirizzi,** che costituiscono indicazioni per gli strumenti di pianificazione e di programmazione e che costituiscono riferimento sostanziale per le attività della Amministrazione dei BB. CC.AA..

Gli strumenti urbanistici dovranno adeguare i loro contenuti progettuali agli obiettivi del P.T.P. allo scopo di renderli coerenti con le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio e dovranno recepire la disciplina del presente Piano, e graduare, in rapporto ad essa, le proprie previsioni e l'attuazione delle relative direttive.

Le autorizzazioni di cui all'art . 7 della L.1497/39 nonchè all'art.1 della L.431/85 sono rilasciate in conformità alle prescrizioni del presente Piano e alle leggi in materia.

Art. 2

Finalità del piano

Il Piano Territoriale Paesistico persegue i seguenti obiettivi:
a) conservare l' identità storico culturale dell' Isola;
b) tutelare il paesaggio naturale e culturale;
c) migliorare la fruizione del territorio attraverso interventi compatibili con i caratteri e la qualità del paesaggio, che costituiscono risorse uniche, capaci di promuovere un equilibrato e duraturo sviluppo economico.

La tutela in particolare deve provvedere:

a) alla conservazione e difesa del suolo ed al ripristino delle condizioni di equilibrio ambientale, al recupero delle aree degradate, alla riduzione delle condizioni di rischio, alla difesa dall' inquinamento;
b) alla protezione e conservazione delle emergenze geomorfologiche e biologiche rare, esclusive e in via di scomparsa, compresi gli ambienti di particolare interesse biologico naturalistico e le associazioni vegetali alle quali danno ricetto;
c) al ripristino, consolidamento e sviluppo del patrimonio biologico a fini ecologici e di difesa del suolo;
d) alla conservazione dei beni storico-culturali, alla loro appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al ripristino dell' equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti;
e) alla conservazione del paesaggio agrario e dei suoi elementi tradizionali;
f) alla conservazione dei caratteri ambientali, paesaggistici e urbanistici dei centri urbani in rapporto alla morfologia dei luoghi e ai modi e alle forme dell' edilizia tradizionale;
g) alla fruizione ecocompatibile delle risorse ambientali e paesistiche locali al fine di consentire l' equilibrato sviluppo della comunità locale.

Art. 3

Struttura e contenuti del Piano

Il P.T.P. studia l' isola di Pantelleria secondo sottosistemi tematici, ne analizza le componenti fondamentali e ne individua gli elementi fisici, biologici e antropici che lo caratterizzano.

Il Piano definisce i regimi normativi, le modalità e le tipologie di intervento compatibili con il mantenimento dei caratteri fondamentali dei luoghi e del paesaggio.

La disciplina di pianificazione paesistica è finalizzata ad un' appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al recupero del paesaggio ed é in relazione alla sensibilità e alla criticità paesistico-ambientale degli Ambiti territoriali e alla qualità, rarità e vulnerabilità degli Elementi costitutivi del paesaggio.

Il Piano articola la sua disciplina con riferimento agli Ambiti territoriali e agli Elementi costitutivi del paesaggio. Per ciascun Ambito territoriale oltre alle norme generali definite al Titolo II valgono le norme relative agli Elementi costitutivi del paesaggio definite al Titolo III.

a) Ambiti territoriali

Finalità della suddivisione in ambiti territoriali è l'articolazione della normativa di tutela.

Gli ambiti sono costruiti in rapporto ai caratteri degli elementi fisici, biologici ed antropici, individuati nelle analisi specialistiche, alla loro rilevanza e alla loro sensibilità e criticità paesistico-ambientale.

Il Piano individua nelle tavole 17 e 19 gli ambiti del paesaggio.

b) Elementi costitutivi del paesaggio

Gli elementi costitutivi del paesaggio sono riferiti a beni puntuali, lineari e areali individuati in conseguenza dei loro caratteri distintivi nelle carte tematiche; essi definiscono la struttura del paesaggio, in base a quanto previsto dalla L.1497/1939 e dalla L. 431/1985 e con riguardo alla specificità del territorio di Pantelleria.

Gli elementi costitutivi del paesaggio definiscono le sue caratteristiche qualitative essenziali ed intrinseche evidenziandone l'interesse culturale per ragioni ambientali, paesistiche, naturalistiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, archeologiche, storico-testimoniali, storico-architettoniche e storico-urbanistiche.

Gli elementi costitutivi del paesaggio sono distinti in:
- Componenti della struttura geologica e geomorfologica;
- Componenti biologico-ambientali;
- Componenti del patrimonio storico-culturale

Art. 4

Elaborati del Piano

Il presente Piano Territoriale Paesistico si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

a) Relazione generale.

b) Tavole grafiche:
A1 Forma del rilievo
A2 Morfologia di base
A3 Morfologia di sintesi
A4 Carta clivometrica
A5 Carta dei terrazzamenti
A6 Sistema della viabilità e dell'edificato
A7 Carta del paesaggio costruito
A8 Carta delle forme di insediamento
A9 Aspetti strutturali e percettivi del paesaggio

c) Carte riconoscitive dei Beni Culturali articolati per tematismi:
1. Carta geolitologica
2. Carta idrogeologica
3. Carta geomorfologica
4. Carta fisionomica e strutturale della vegetazione naturale
5. Carta della naturalità e dell'emergenze botaniche
6. Carta delle zoocenosi
7. Carta dell' uso del suolo agricolo
8. Carta del paesaggio vegetale
9. Carta della trasformazione e crescita del sistema insediativo
10. Carta della trasformazione e crescita dei centri urbani
11. Carta delle attrezzature e dei servizi
12. Carta dei beni storico-archeologici
13. Carta dei beni storico architettonici
14. Carta dei vincoli
15. Carta dei progetti e delle opere pubbliche in itinere
16. Matrice ambiti / elementi
17. Carta della sensibilità del paesaggio
18. Matrice delle modalità di tutela e trasformazione
19. Carta della conservazione e della trasformabilità del paesaggio

d) Norme di attuazione

e) Schede tematiche riconoscitive e dichiarative dei Beni Culturali tematici

S1. Schede delle emergenze geologiche
S2. Schede delle emergenze botaniche
S3. Schede delle emergenze faunistiche
S4. Schede dei beni storico-archeologici
S5. Schede dei beni storico-architettonici
S6 Schede delle aggregazioni di Dammusi
S7. Schede delle tipologie costruttive con esempi significativi di alcuni Dammusi
S8. Schede dei Dammusi
S9. Demani
S10. Schede degli Ambiti

TITOLO II

Modalità dei regimi di tutela e di trasformazione

CAPO I

Categorie programmatiche e ambiti territoriali

Art. 5

Classificazione delle attività

Le funzioni di tutela del P.T.P. si attuano con riferimento alle seguenti attività e in relazione alla loro compatibilità con le risorse e i beni presenti negli ambiti.

1. Attività forestali:

Attività tese alla conservazione, miglioramento e gestione dei popolamenti vegetali e in genere volte alla difesa del suolo, anche sotto l'aspetto idrogeologico e alla tutela e al miglioramento delle caratteristiche ambientali e del paesaggio

2. Attività agropastorali:

Attività attinente alla produzione agricola e all'allevamento tradizionale, con relativi servizi e abitazioni, volta alla conservazione e al recupero dei paesaggi coltivati e alla valorizzazione delle potenzialità agricole e al miglioramento dei pascoli e dei prati-pascoli.

3. Attività estrattiva:

Attività relativa alla coltivazione e alla escavazione di materiali lapidei ed altri materiali utilizzabili per le necessità locali.

4. Attività industriali e artigianali:

Attività artigianali, commerciali e industriali non collocate e/o non collocabili nel contesto urbano-abitativo.

5 . Attività turistico-alberghiere:

Residenze e servizi relativi ad attività turistico-alberghiera e a strutture ricettive (villaggi turistici, alberghi, campeggi, ...).

6. Attività agroturistiche

Attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli agricoltori così come previsto della L.730/1985, L.R. 25/1994 e L.R. 71/1978.

Attività tese a sostenere e favorire lo sviluppo dell'agricoltura e ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli, promuovendo nelle campagne forme idonee di turismo finalizzate a meglio utilizzare il patrimonio rurale, a favorire la conservazione e la tutela dell' ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale.

7. Attività residenziale e residenziale-turistica:

Attività volta a riqualificare le condizioni dell' abitare e a soddisfare le necessità residenziali:

- residenze permanenti e i relativi servizi, attrezzature e infrastrutture ad essa connessi e le attività artigianali, commerciali e produttive di interesse prevalentemente locale;
- residenza-turistica e i relativi servizi e infrastrutture (strutture ricettive residenziali, case unifamiliari) .

8. Attrezzature:

Attività finalizzata alla realizzazione di servizi di livello urbano (attrezzature sportive, verde pubblico, attrezzature culturali e per il tempo libero, servizi ed attrezzature balneari, servizi cimiteriali, etc.).

9. Infrastrutture ed impianti:

Attività attinente la viabilità, le infrastrutture e gli impianti tecnologici.

10. Attività culturale-scientifica:

Attività finalizzate alla fruizione per scopi scientifico-culturali dei valori ambientali, paesistici e storico-culturali .

11. Attività didattico-ricreativa:

Attività volte alla fruizione per scopi ricreativi, didattico-culturali in genere e per il tempo libero, escursionismo (itinerari a piedi , a cavallo, in montain-bike), balneazione non implicanti alcuna modificazione ambientale .

Art. 6

Regimi normativi
Categorie programmatiche di tutela e trasformazione

La disciplina del P.T.P. è articolata con riferimento alle categorie omogenee programmatiche di tutela paesistica che disciplinano la conservazione, il mantenimento, il ripristino, la modificazione, la trasformazione e il recupero negli ambiti territoriali in relazione agli elementi costitutivi del paesaggio.

a) Tutela integrale (TI)

Tale categoria si applica, con riferimento all'isola di Pantelleria, agli elementi costitutivi del paesaggio, inerenti a sistemi naturali o seminaturali, che hanno elevata sensibilità e che si trovano in condizioni di elevata criticità naturalistica-ambientale-paesistica e sono caratterizzati dalla presenza di emergenze geomorfologiche ed ecobiologiche.

Obiettivo è garantire la tutela dei valori emergenti, siano essi espressione di uno stato di sostanziale equilibrio dell'ecosistema ovvero di processi evolutivi naturali in atto.

Comprende gli interventi volti alla conservazione delle emergenze e dei processi naturali e biocenotici.

b) Tutela orientata (TO)

Tutela orientata alla conservazione e ad una migliore fruizione ed utilizzazione nei sistemi subnaturali o seminaturali.

Tale categoria si applica negli ambiti o agli elementi del paesaggio, inerenti a sistemi subnaturali o seminaturali, che hanno elevata sensibilità e criticità ed elevato valore geologico, biologico, storico-culturale.

Obiettivo è conservare la situazione in atto e assicurare una migliore fruizione e utilizzazione del paesaggio.

Comprende gli interventi volti prioritariamente alla conservazione delle risorse paesistiche, del patrimonio storico-culturale, con le eventuali attività di manutenzione e di controllo dei tipi e dei livelli di fruizione strettamente connessi alla conservazione.

c) Mantenimento (MA)

Mantenimento dei valori paesistici attuali in sistemi umani di valore etnoantropologico

Tale categoria si applica negli ambiti o agli elementi del paesaggio, inerenti sistemi umani ad utilizzazione tradizionale, che hanno elevata sensibilità paesistica e media o bassa criticità, in cui la situazione esistente non può subire compromissioni per la modifica di singoli elementi o per interventi limitati.

Obiettivo è conservare la situazione in atto, assicurando una migliore fruizione e una più razionale utilizzazione delle risorse in modo da non alterare i rapporti quantitativi e qualitativi tra l'insediamento esistente e l'ambiente naturale e agricolo.

Comprende gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione del paesaggio, delle risorse naturalistiche e agricole e del patrimonio storico culturale con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica strettamente finalizzata al mantenimento dei valori esistenti; ulteriormente distinguibili in:

MA1 interventi che non alterano l'integrità dell'attuale assetto territoriale e non compromettono le qualità complessive del paesaggio.

MA2 interventi volti a mantenere i caratteri del paesaggio esistente ma anche ad accrescerne il ruolo e il significato.

d) Ripristino (RI)

Ripristino dei paesaggi umanizzati, dei valori ambientali tradizionali degradati.

Tale categoria si applica negli ambiti o agli elementi del paesaggio, inerenti "sistemi umani ad utilizzazione tradizionale", che hanno media sensibilità paesistica e alta criticità, dove sono presenti processi di degrado delle colture agricole e di rinaturalizzazione e di vincoli fisico-morfologici e dove l'insediamento è caratterizzato da discontinutà del tessuto e da eterogeneità di forme.

Obiettivo è ridurre le condizioni di criticità.

Comprende interventi volti al consolidamento delle condizioni agricole o naturali, a mantenere i caratteri agricoli dell'insediamento, a mantenere l'equilibrio dei versanti, al controllo e alla prevenzione del rischio e dei processi di abbandono.

e) Modificazione (MO)

Tale categoria si applica negli ambiti o agli elementi del paesaggio, inerenti "sistemi umani ad utilizzazione tradizionale", che hanno media sensibilità e criticità; ambiti in cui l'ambiente presenta una modesta vulnerabilità sotto il profilo geomorfologico, in cui non si manifesta l'esigenza di specifiche azioni di tutela.

Obiettivo è la realizzazione di un assetto più soddisfacente sotto il profilo urbanistico ambientale, di un graduale recupero di ecosistemi troppo semplificati e fragili nelle loro componenti.

f) Trasformazione (TR)

Tale categoria si applica negli ambiti o agli elementi del paesaggio, inerenti sistemi umani ad utilizzazione tradizionale o intensiva, che hanno media sensibilità e bassa criticità o bassa sensibilità e medio/bassa criticità, in cui i fattori paesistico-ambientali non sono tanto caratterizzanti da imporre rigide limitazioni di ordine quantitativo o strutturale agli interventi; nelle situazioni compromesse sotto il profilo paesistico ed ambientale o dove l' insediamento presenta aspetti di forte eterogeneità e disorganizzazione tali che nello stesso non sono riconoscibili nè caratteri prevalenti nè uno schema organizzativo cui attenersi.

Obiettivo è conseguire livelli di migliore qualità ambientale e paesistica anche attraverso l'attuazione delle previsioni di sviluppo insediativo definite in sede di pianificazione urbanistica, indirizzandone la realizzazione verso forme idonee a garantire il corretto inserimento nel contesto paesistico e il soddisfacimento dell'esigenze funzionali dell'insediamento

Comprende gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso e di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali anche con modificazioni delle risorse e dei valori esistenti.

g) Recupero ambientale e paesistico (RE)

Recupero del paesaggio in situazione specifiche di degrado paesistico-ambientale.

Tale categoria si applica negli ambiti o agli elementi del paesaggio che hanno bassa sensibilità e alta criticità; ambiti o elementi i cui valori paesistici sono stati alterati o compromessi dalla presenza di detrattori o da usi impropri.

Obiettivo è rimuovere i detrattori o limitarne gli effetti negativi e realizzare un graduale recupero degli ecosistemi, dei valori paesistici, dei beni e dei siti di valore storico culturale.

Comprende gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti o alla valorizzazione di risorse male utilizzate o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici e ambientali e da ridurre o eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto.

Art. 7

Classificazione degli ambiti territoriali paesistici

Ai fini della normativa, gli ambiti territoriali paesistici sono classificati per categorie omogenee programmatiche e rappresentati negli elaborati n. 17 e 19:
Ambiti territoriali da sottoporre al regime della Tutela orientata

- Ambiti territoriali del paesaggio naturale

- Ambiti territoriali del paesaggio archeologico
- Ambiti territoriali del paesaggio costiero

Ambiti territoriali da sottoporre al regime del Mantenimento
- Ambiti territoriali del paesaggio agrario tradizionale
- Ambiti territoriali del paesaggio costiero urbanizzato
- Ambiti territoriali del paesaggio delle piane agricole

Ambiti territoriali da sottoporre al regime del Ripristino
- Ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da processi di rinaturalizzazione
- Ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da urbanizzazione
- Ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da processi di abbandono

Ambiti territoriali da sottoporre al regime della Modificazione
- Ambiti territoriali del paesaggio con insediamenti rurali

Ambiti territoriali da sottoporre al regime della Trasformazione
- Ambiti territoriali del paesaggio agricolo di diffusione urbana
- Ambiti territoriali del paesaggio urbano

Ambiti territoriali da sottoporre al regime del Recupero ambientale e paesistico
- Ambiti territoriali del paesaggio costiero degradato.

Art. 8

Ambiti territoriali da sottoporre al regime della Tutela

Ambiti territoriali in cui sono presenti sistemi subnaturali e seminaturali; ambiti di rilevante interesse ecologico e paesistico, con sensibilità ambientale e paesistica alta e con elevata criticità; ambiti caratterizzati da elementi di rilevante interesse scientifico, culturale, paesistico con particolare riferimento alle componenti ecologiche paleontologiche e storico-archeologiche.

In questi ambiti gli interventi sono finalizzati a garantire direttamente o tramite adeguate procedure la compatibilità delle trasformazioni e degli usi con la tutela del patrimonio naturale e con la conservazione dei beni storico-culturali e del paesaggio.

Gli interventi sono anche volti a migliorare le condizioni di fruibilità pubblica delle risorse esistenti senza alterare l' integrità delle specifiche caratteristiche idrogeomorfologiche, biologiche e storico-culturali, senza modificare i caratteri che connotano l'assetto e l'immagine propria dell'insediamento.

Tali ambiti sono soggetti al regime della Tutela orientata.

a) Ambiti territoriali del paesaggio naturale

1. Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, *45, 46 e 47. (*)*

L' ambito 5 comprende il Piano del Lago, i versanti collinari soprastanti e le aree agricole contigue. Per queste caratteristiche tutto l' ambito ha un equilibrio molto delicato dal punto di vista ecologico paesistico e percettivo.

L' ambito 14 comprende i versanti di cuddia Attalora in parte ricoperti da vegetazione naturale in parte interessati da coltivi.

2. Attività compatibili

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: forestale, culturale-scientifica, didattico-ricreative.

Le attività agropastorali sono compatibili con gli ambiti 5 e 14 e negli altri dove già esistono campi coltivati relativamente alle aree attualmente coltivate.

L' attività estrattiva é consentita nell' ambito 16 limitatamente alla cava esistente

3. Tipi di intervento consentiti :

In questi ambiti le attività e gli interventi compatibili sono finalizzati alla conservazione del suolo ed alla salvaguardia dell' ambiente naturale, dei caratteri paesistico-ambientali e della condizione di equilibrio tra fattori antropici e ambiente naturale, nonchè alla fruizione pubblica, compatibilmente con la salvaguardia delle risorse esistenti. Devono pertanto essere conservate rigorosamente le caratteristiche dell'area per quanto concerne gli aspetti geomorfologici e vegetazionali.

Sono consentiti:

a. interventi volti alla difesa del suolo e a mantenere la situazione idrogeomorfologica e il permanere delle condizioni esistenti di equilibrio dinamico dei versanti e del litorale con esclusivo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica;

b. interventi atti ad assicurare la conservazione e la ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l' ambiente naturale;

c. rimboschimenti solo per motivate esigenze di difesa idrogeologica e facendo ricorso all'essenze legnose dei climax locali;

d. il ripopolamento o altri interventi di gestione faunistica. L'esercizio venatorio può essere vietato per favorire il riequilibrio delle popolazioni faunistiche;

e. interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purchè gli interventi di tipo strutturale siano limitati a quelli strettamente necessari;

f. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero dell'edilizia esistente; gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade e piste, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia. *Nell'ambito 6 si possono espletare attivitàà didattico ricreative, ivi compresa la manutenzione di manto erboso spontaneo, purchè non implichino modificazioni biologiche ed ambientali (*)*;

g. la realizzazione di impianti di servizi a rete purché sotterranei e con il ripristino dei luoghi e del manto vegetale;

h. l' apposizione di cartelli per la segnaletica secondo i modelli e le dimensioni previsti dai decreti dell' Assessore per il Territorio e l' Ambiente del 23.5.1988 e del 3.2. 1990;

i. é consentita nell'ambito 16 l'attività della cava esistente nei limiti dell' autorizzazione e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesistico anche durante la fase di scavo.

Non è consentito:

l. installare tralicci, antenne e strutture similari; abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi o realizzare impianti di smaltimento rifiuti;

m. asportare, raccogliere o manomettere formazioni geologiche, rocce o fossili salvo che per la ricerca scientifica, ad esclusione di limitati prelievi finalizzati alla ricerca scientifica preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza;

n. eseguire opere che alterano la morfologia del terreno e che distruggono o danneggiano la vegetazione.

Nell' ambito 5 sono vietati:

- le nuove edificazioni e gli interventi di trasformazione urbanistica entro la fascia dei trecento metri dalla battigia;
- discariche di rifiuti di qualsiasi genere, di acque reflue;
- i prelievi di acque eccetto che per la ricerca scientifica;
- la caccia come previsto dal D.A. n.16/21 del 1988.

b) Ambiti territoriali del paesaggio archeologico

1. Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 17, 18.

Gli ambiti comprendono le principali testimonianze archeologiche dell'Isola. il villaggio fortificato di Mursia e l' adiacente necropoli, l'Acropoli di San Teresa e San Marco.

2. Attività compatibili

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: culturale-scientifica, didattico-ricreative, agropastorali.

3. Tipi di intervento consentiti

Gli interventi sono finalizzati alla salvaguardia delle potenzialità della futura ricerca storico-archeologica, alla conservazione e alla valorizzazione delle potenzialità scientifico-didattico-turistiche, alla fruizione da parte del pubblico e della comunità scentifica internazionale e alla piena disponibilità pubblica di tali beni .

Vi rientrano: (*)

a. interventi connessi alla ricerca archeologica e alla fruizione dei beni.

L' ambito 18 è interessato da consistenti presenze archeologiche sparse (cisterne, areali di dispersione ceramiche, elementi architettonici inseriti nei muretti riferibili all'abitato dell'antica Cossyra che si sviluppava attorno all'Acropoli localizzata sulle alture di Santa teresa e San Marco), che impongono saggi archeologici preventivi a qualsiasi opera di trasformazione movimenti di terra e/o edificazione.

b. interventi volti ad assicurare la conservazione e la ricostruzione della vegetazione naturale;

c. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero dell'edilizia esistente; interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l' esclusione dell' apertura di nuove strade e piste, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica;

d. il mantenimento delle colture esistenti.

Ogni intervento dovrà essere preventivamente assentito dalla competente Soprintendenza, che potrà preventivamente disporre saggi ed indagini archeologiche, e inibire, in particolare, che si proceda a: (*)

e. installare tralicci, antenne e strutture similari; abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi o realizzare impianti di smaltimento rifiuti.

f. asportare, raccogliere o manomettere reperti archeologici ad esclusione di limitati prelievi finalizzati alla ricerca scientifica preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza;

g. eseguire opere che alterano la morfologia del terreno con eccezione di campagne di scavo archeologico.

c) Ambiti territoriali del paesaggio costiero

1. Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Gli ambiti interessano costa alta a falesia, costa alta e rocciosa, costa bassa e rocciosa.

2. Attività compatibili

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: forestale, agropastorale, culturale-scientifica, didattico-ricreative.

3. Tipi di intervento consentiti:

a. interventi tesi a consentire la fruizione del mare, la conservazione del suolo e della vegetazione naturale, la rinaturalizzazione e/o il recupero delle aree agricole abbandonate;

b. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero dell'edilizia esistente;

c. interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade, della modifica di quelle esistenti.

Non sono consentiti: la nuova edificazione, i movimenti di terra e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia.

Art. 9

Ambiti territoriali da sottoporre al regime del Mantenimento

Ambiti territoriali con alta sensibilità e con media o bassa criticità paesistico-ambientale e in cui sono presenti sistemi umani ad utilizzazione tradizionale.

Ambiti agricoli poco compromessi da interventi recenti di edificazione, caratterizzati in termini strutturali e morfologici dal paesaggio agricolo tradizionale a campi chiusi, da terrazzamenti sui versanti collinari e da edilizia rurale di interesse storico-tipologico-ambientale.

Tali ambiti sono soggetti a regime di Mantenimento.

a) Ambiti territoriali del paesaggio agrario tradizionale

1. Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Gli interventi consentiti sono finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dell'attività agricola.

2. Attività compatibili:

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, residenziali ai fini agricoli, agrituristiche, culturale-scientifiche, didattico-ricreative finalizzate all'esercizio dell'escursionismo lungo i percorsi esistenti.

3. Regime normativo: mantenimento

4. Tipi di intervento consentiti:

Gli interventi devono tendere alla conservazione di queste aree per i valori paesistici e per la preminente funzione agricola che svolgono, al mantenimento degli

elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e l' insediamento agricolo storico (tessuto agrario a campi chiusi, fabbricati rurali, muretti a secco, siepi, terrazzamenti, viabilità rurale, sentieri).
Sono consentiti:

a. gli interventi connessi all'attività agricola nel rispetto delle tipologie e degli ordinamenti colturali esistenti, con le limitazioni poste dalle leggi. vigenti in materia.

b. allevamento del bestiame a carattere non intensivo e non industriale;

c. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero dell'edilizia esistente, compreso eventuale limitato ampliamento necessario per dotare il fabbricato degli indispensabili servizi igienico-sanitari o di modesti annessi ad uso agricolo;

d. interventi di trasformazione d'uso dell'edilizia esistente finalizzati alle attività agroturistiche;

e. interventi di manutenzione e sistemazione della rete infrastrutturale agricola esistente;

b) Ambiti territoriali del paesaggio costiero urbanizzato

1. Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 35, 36.

2. Attività compatibili

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, residenziali e residenziale-turistica, culturale-scientifiche, didattico-ricreative, attrezzature, turistico-alberghiere.

3. Tipi di intervento consentiti:

Gli interventi consentiti sono finalizzati alla salvaguardia della costa e alla fruizione del mare.

a. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero dell'edilizia esistente;

b. interventi di trasformazione d' uso dell' edilizia esistente finalizzati alle attività turistico-balneari;

c. interventi di manutenzione e sistemazione della rete infrastrutturale agricola esistente;

d. nell' ambito 35 é consentita il recupero delle strutture alberghiere esistenti, la creazione di attrezzature per la fruizione del porto di Scauri da prevedere ed attuare attraverso una attenta pianificazione urbanistica e da verificare attraverso uno studio di compatibilità paesistico-ambientale.

Le prescrizioni di cui all'art.15 lett.a) della L.r. 78/76 e successive integrazioni sono estese a tutta la fascia di rispetto della costa così come delimitata nella tav. 19.

c) Ambiti territoriali del paesaggio delle piane agricole

1. Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 37, 38, 39.

Gli interventi consentiti sono finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dell' attività agricola.

2. Attività compatibili

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, residenziali, agrituristiche, culturale-scientifiche, didattico-ricreative

Gli interventi devono tendere alla conservazione del paesaggio e alla riqualificazione e valorizzazione dell'attività agricola. Al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e l'insediamento agricolo storico (tessuto agrario a campi chiusi, fabbricati rurali, muretti a secco, terrazzamenti, viabilità rurale, sentieri).

Sono consentiti:

a. gli interventi connessi all'attività agricola;

b. allevamento del bestiame a carattere non intensivo e non industriale;

c. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero dell'edilizia esistente, compreso eventuale limitato ampliamento necessario per dotare il fabbricato degli indispensabili servizi igienico-sanitari o di modesti annessi ad uso agricolo;

d. interventi di trasformazione d'uso dell'edilizia esistente finalizzati alle attività agrituristiche;

e. interventi di manutenzione e sistemazione della rete infrastrutturale agricola esistente.

Nell'ambito 39 sono consentite le nuove edificazioni, a fini residenziali e residenziali- turistici relativamente ai nuclei esistenti (Buccuram). Le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso rurale e della tipologia edilizia tradizionale.

Art. 10

Ambiti territoriali da sottoporre al regime del Ripristino

Ambiti territoriali con media sensibilità e alta criticità paesistico-ambientale e in cui sono presenti sistemi umani ad utilizzazione tradizionale.

Ambiti agricoli in cui é presente in modo più o meno diffuso l'abbandono delle colture, fenomeno che ha favorito la formazione di situazioni particolari a seconda se prevalgono processi di colonizzazione delle comunità vegetali o processi di trasformazione antropica o se ha ancora continuità la utilizzazione agricola.

Tali ambiti sono soggetti a regime di Ripristino.

a) Ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da processi di rinaturalizzazione

1. Questa categoria riguarda gli ambiti territoriali classificati come 40, 41, 42, 43, 44, (*) 48, 49, 50, 51.

Ambiti agricoli interessati da processi più o meno spinti di colonizzazione dei versanti collinari e costieri da parte di formazioni steppiche, macchia bassa e garighe.

2. Attività compatibili

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: forestali, agropastorali, culturale-scientifiche, didattico-ricreative.

3. Tipi di intervento consentiti:

Interventi finalizzati al restauro ambientale ed a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, attraverso l'incremento della presenza di specie vegetali caratteristiche delle alleanze *Oleo-Ceratonion e Quercion ilicis.*

Interventi tesi al ripristino dell'attività agricola nel rispetto delle colture tradizionali, di nuove forme di conduzione del fondo; al mantenimento degli elementi e delle forme dell'insediamento agricolo (muretti, terrazzamenti, edifici, viabilità rurale).

Sono consentiti:

a. interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purchè limitati solo a quelli di tipo strutturale strettamente necessari;

b. opere di consolidamento dei versanti con esclusivo impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;

c. recupero, ripristino e sostituzione degli impianti agricoli degradati;

d. negli edifici e sui manufatti esistenti, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero, ampliamento dei volumi, adeguamenti igienici,statici e tecnologici;

e. interventi di trasformazione d'uso solo a favore dell'agriturismo;

f. le nuove costruzioni pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli nel rispetto della normativa vigente.

Sono da ritenersi incompatibili:

- gli interventi di tipo forestale con introduzione di entità biologiche estranee;
- l'apertura di cave, nonchè di nuove strade e la modificazione di quelle esistenti,
- le discariche e i depositi di qualsiasi natura.

Le prescrizioni di cui all'art.15 lett.a) della L.r. 78/76 e successive integrazioni sono estese a tutta la fascia di rispetto della costa di cui agli ambiti 41 e 49 così come delimitata nella tav.19.

b) Ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da urbanizzazione

1. Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 52, 53.

Comprende gli ambiti in parte compromessi dalla presenza di insediamento sparso o da insediamento di carattere militare e che manifestano fenomeni di abbandono delle colture e/o di degrado pur mantenendo la riconoscibilità degli elementi morfologici e strutturali del sistema agricolo.

2.Attività compatibili

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, agrituristiche, residenziali e residenziali turistiche.

3.Tipi di intervento consentiti:

Interventi finalizzati al mantenimento e al ripristino dell' attività agricola e degli elementi e delle forme dell'insediamento agricolo (muretti, terrazzamenti, edifici, viabilità rurale ..).

Sono consentiti:

a. tutti gli interventi previsti negli ambiti del paesaggio agrario ;

b. negli edifici e sui manufatti esistenti, sia agricoli che extragricoli sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamenti igienici, statici e tecnologici, recupero e ampliamento dei volumi;

c. interventi di trasformazione d'uso a favore dell'agriturismo o comunque di attività compatibili con le finalità agricole dell'area;

d. le nuove costruzioni;

e. nell'ambito 52 é consentita la costruzione di nuovi edifici o attrezzature per finalità connesse ad esigenze di tipo militare, sempre nel rispetto dei caratteri del luogo e del paesaggio; ove non é possibile il ripristino della agricoltura é opportuno attuare interventi di ripristino di forme di vegetazione naturale;

f. nell' ambito 53 sono consentite le nuove costruzioni, a fini residenziali e residenziali-turistici, a bassa densità, di dimensioni contenute e limitate, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso rurale e della tipologia edilizia tradizionale.

c) Ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da processi di abbandono

1. Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Ambiti territoriali in cui le colture agricole sono frammiste ad aree incolte o sono limitanti con aree di vegetazione di tipo naturale.

2. Attività compatibili

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, agrituristiche, culturale-scientifiche, didattico-ricreative.

3. Tipi di intervento consentiti:

Interventi finalizzati al mantenimento e al ripristino dell'attività agricola, alla sperimentazione, nel rispetto delle colture tradizionali, di nuove forme di conduzione del fondo; al mantenimento degli elementi e delle forme dell'insediamento agricolo (muretti, terrazzamenti, edifici, viabilità rurale ..).

Sono consentiti:

a. recupero, ripristino e sostituzione degli impianti agricoli (coltivazioni) degradati;

b. negli edifici e sui manufatti esistenti, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamenti igienici, statici e tecnologici, recupero e ampliamento dei volumi;

c. interventi di trasformazione d'uso a favore dell'agriturismo;

d. le nuove costruzioni pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli nel rispetto della normativa vigente.

Tutti gli interventi ammessi debbono effettuarsi nel rispetto dei caratteri e delle tipologie edilizie tradizionali, delle preesistenze rurali e del paesaggio agricolo.

Art. 11

Ambiti territoriali da sottoporre al regime della Modificazione

Ambiti territoriali relativi ad ecosistemi tecnico-rurali con media sensibilità e media criticità paesistico-ambientale.

Tali ambiti sono soggetti a regime di Modificazione.

a) Ambiti territoriali del paesaggio con insediamenti rurali
1. Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67.

2.Attività compatibili

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, agrituristiche, residenziali e residenziali turistiche, attrezzature, culturale-scientifiche, didattico-ricreative.

3.Tipi di intervento consentit:

Interventi finalizzati al mantenimento dell'attività agricola, allo sviluppo dell'insediamento rurale e al mantenimento dei caratteri e delle forme di insediamento. Sono consentiti:

a. formazione di nuovi impianti agricoli (coltivazioni), recupero e ristrutturazione degli esistenti;

b. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamenti igienici, statici e tecnologici, recupero anche con ampliamento dei volumi degli edifici esistenti;

c. interventi di trasformazione d'uso tese a favorire l'agriturismo o comunque attività compatibili con le finalità agro-rurali dell'area;

d. le nuove costruzioni agricole nel rispetto della normativa vigente;

e. le urbanizzazioni, la costruzione di nuovi edifici ed attrezzature ove previste dal PRG;

f. tutti gli interventi ammessi debbono effettuarsi nel rispetto dei caratteri architettonici e delle tipologie edilizie tradizionali, delle preesistenze rurali,

g. la nuova viabilità necessaria all'espansione del centro rurale deve uniformarsi alle caratteristiche morfologiche del suolo e garantire i caratteri dell'insediamento sparso e della tipologia edilizia tradizionale.

I nuovi interventi, previsti dal P.R.G., dovranno essere attuati attraverso piani attuativi e progetti esecutivi da sottoporre a parere della competente Soprintendenza.

Art. 12

Ambiti territoriali da sottoporre al regime della Trasformazione

Ambiti territoriali relativi ad ecosistemi tecnico-rurali o urbano-tecnologico; ambiti con media o bassa sensibilità e medio o bassa criticità paesistico-ambientale per i quali si sono individuati valori medi o bassi con riferimento agli aspetti naturalistici.

In questi ambiti caratterizzati dalla massima trasformabilità, le attività e gli interventi compatibili vanno valutati e relazionati alle caratteristiche ambientali, storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, di queste debbono tenere conto le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi mirando alla riqualificazione del territorio.

Tali ambiti sono soggetti a regime di Trasformazione.

a) Ambiti territoriali del paesaggio agricolo di diffusione urbana
1. Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 68, 69, 70, 71.

Comprende gli ambiti agricoli interessati da forti processi di urbanizzazione determinati dall'uso residenziale, dalle residenze stagionali e da espansioni e/o trasformazioni urbane organizzate per fasce più o meno discontinue e di spessore variabile lungo le direttrici viarie che partono dal centro urbano.

In questi ambiti sono ancora riconoscibili gli elementi morfologici dell'impianto agricolo ma esistono fenomeni di degrado e di abbandono dei suoli, impatti negativi di infrastrutture e di strutture urbane.

2.Attività compatibili:
Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività agropastorali, residenziali, residenziali turistiche, attrezzature, infrastrutture e impianti.

3.Regime di intervento: trasformazione.

4.Tipi di intervento consentiti:
a. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamenti igienici, statici e tecnologici, recupero e ampliamento dei volumi degli edifici esistenti;
b. le nuove costruzioni pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli nel rispetto della normativa vigente;
c. le urbanizzazioni, la costruzione di nuovi edifici ed attrezzature ove previsti dal PRG all'interno di piani particolareggiati, redatti nel rispetto della tipologia e morfologia dell'insediamento e del sito e sottoposti al preventivo parere della competente Soprintendenza;
d. impianti tecnologici e/o grandi attrezzature, se previsti dallo strumento urbanistico, subordinatamente alla procedura di compatibilità ambientale e paesistica (come previsto dal Titolo IV delle presenti norme).

b) Ambiti territoriali del paesaggio urbano
1. Questa categoria interessa l'ambito territoriale classificato come 72.
Gli interventi ammessi sono disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali in relazione alle esigenze insediative effettivamente accertate e in relazione alla tipologia e morfologia dell'insediamento e del sito.

Art. 13

Ambiti territoriali da sottoporre al regime del Recupero ambientale e paesistico

Ambiti territoriali con bassa sensibilità ed alta criticità paesistico-ambientale, interessati da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.

Gli elementi di alterazione del paesaggio se puntuali sono individuati come detrattori della qualità ambientale e paesistica, se estesi sono perimetrati come ambiti del paesaggio degradato. Su tali ambiti si ritiene opportuno redigere a cura dell'Amministrazione comunale piani di recupero ambientale.

Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesistici e ambientali manomessi o degradati.

Tali ambiti sono soggetti al regime del Recupero ambientale e paesistico.

a) Ambiti territoriali del paesaggio costiero degradato

1. Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 73, 74, 75.

2.Attività compatibili:

Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: forestali, didattico ricreative, infrastrutture e impianti, residenziali, turistico-alberghiero, industriali-artigianali.

3.Tipi di intervento consentiti:

a. interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;

b. interventi tesi allo incremento del patrimonio boschivo, al recupero di attrezzature ed impianti, e di opere infrastrutturali purchè previste da piani o programmi e in ogni caso compatibili con l' ambiente e con il paesaggio;

c. interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropiati elementi di schermatura, utilizando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali.

d. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero dell'edilizia esistente;

e. nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio.

Le prescrizioni di cui all'art.15 lett.a) della L.r. 78/76 e successive integrazioni sono estese a tutta la fascia di rispetto della costa così come delimitata nella tav.19.

TITOLO III

Elementi costitutivi del paesaggio

Capo I

Componenti della struttura geologica e geomorfologica

Art. 14

Definizione

I caratteri dell'edificio vulcanico di Pantelleria costituiscono i fattori principali che concorrono alla formazione del paesaggio dell'Isola.

Il P.T.P. promuove la tutela del sitema fisico-ambientale e di tutti gli elementi geologici e geomorfologici che hanno un rilevante valore scientifico o che concorrono alla formazione di ambienti naturali peculiari, nonchè delle zone soggette a pericolosità geologica.

La tutela dei sistemi, dei singoli elementi emergenti e degli ambienti peculiari deve avvenire mediante la difesa delle risorse naturali, la conservazione del suolo e dell' insieme dei fattori naturalistici che danno forma al paesaggio.

Gli elementi del paesaggio geologico sono beni culturali geologici configuranti la morfologia e connotanti la tipologia sono riconosciuti e rappresentati nelle tav. 1, 2, 3.

Art. 15

Sistema costiero

Il sistema costiero è caratterizzato in generale da costa alta e rocciosa interrotta da brevi tratti di costa bassa nella zona N-O e N-E dell' isola, da falesia nella zona meridionale e da costa alta e frastagliata formata da colate di lava soda-trachitica nella zona Ovest.

Data la sua particolare configurazione e la sua struttura geologica costituisce bene di eccezionale valore culturale, naturale ed ambientale da salvaguardare e di cui garantire la fruizione pertanto è sottoposto a regime di tutela orientata.

Sono vietati:

- le nuove edificazioni, i movimenti di terra e qualsiasi altra trasformazione urbanistica entro la fascia di rispetto della battigia come delimitata nella tavola 19 e comunque in tutta la fascia costiera così come delimitata dall'art.15 lett.a) della L.r. 78/76;
- discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere di acque reflue se non adeguatamente trattate e depurate;

Negli impianti di dissalazione, progettati e realizzati in conformità alla L.R. 134/82 e successive modifiche, in particolare, va posta attenzione ai problemi della dispersione del calore e dello scarico a mare della salamoia prodotta che, superando i livelli ottimali di concentrazione dei sali delle acque marine, crea gravi danni alla flora e alla fauna marina.

I progetti delle opere pubbliche (porti, approdi, strade, parcheggi, discese a mare...) previste dagli strumenti di pianificazione devono essere corredati da studi comprovanti che la realizzazione delle opere non altera negativamente il paesaggio e l' ambiente.

Art. 16

Centri vulcanici

La struttura geologica dell' isola è costituita da una associazione eccezionale bimodale di prodotti basaltici e trachitico-riolitici. Essa è caratterizzata dall'orlo della caldera (grande depressione di forma elissoidale che occupa la parte centrale) visibile in molte zone (Costa Monastero, Costa Zighidi, Contrada Zinedi, Cala Cinque Denti, Piano della Ghirlanda); da i segni della prima caldera (visibili a Serra Ghirlanda, Salto La Vecchia e Scauri); da numerosi centri vulcanici: centri con orlo craterico (Monte S. Elmo, Cuddia del Catt, Monte Gibele, Cuddie Bruciate, Cuddia della Ferla, Monte Gelkhamar, Centri sul bordo della Caldera, Cuddia del Gadir, Cuddia Maccotta,Centri sui lati di Montagna Grande), duomi (Fossa del Russo, Monti Gibilè); coni piroclastici (Cuddia Mida, Cuddia Randazzo), scudi, coni di scorie basaltiche; da lave a blocchi. Tali beni sono individuati e rappresentati nella tavola 3 e 19 .

I centri vulcanici costituiscono risorsa unica e non rinnovabile e beni di rilevante interesse scientifico-culturale e pertanto vanno tutelati ai sensi dell' art. 1 lettera l) della L.431/1985.

Art. 17

Versanti

Nell' insieme la morfologia dell' isola è caratterizzata da rigide scarpate e da pendii fortemente o moderatamente scoscesi (elaborati A1, A3, A4). Pertanto sui versanti va attuata una difesa efficace del suolo che prevenga e riduca il rischio e i dissesti idrogeologici mettendo in atto misure di cautela e limitazioni d'uso graduate in funzione della pericolosità delle diverse aree.

Gli interventi debbono essere rivolti a mantenere l'assetto idrogeomorfologico e a garantire il permanere delle condizioni esistenti di relativo equilibrio.

Sono consentiti:
- interventi di ricostituzione del bosco e della macchia mediterranea;
- attività agrosilvopastorale;
- manutenzione, ripristino e nuova costruzione dei muretti a secco;
- manutenzione e ripristino dei sentieri e della viabilità agricola;
- manutenzione e ripristino dei terrazzamenti;
- interventi di recupero ambientale delle cave esistenti, in atto dismesse;
- nuove edificazioni ed interventi di urbanizzazione come definito negli ambiti territoriali.

Nell' esecuzione di tali interventi al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti è necessario che le superfici di terreno denudato siano tutte rinverdite dovunque è possibile mediante piantagioni di alberi e/o arbusti

Le opere di difesa del suolo devono essere eseguite utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

Non è consentito:
- eseguire movimenti di terra (sbancamenti, rilevati, riporti, scavi in sottosuolo) per la creazione di piazzali, terrazzi, colture specializzate in pendio, autorimesse, interrati e scantinati e simili, senza adeguati e controllati provvedimenti geotecnici stabilizzanti, cautelativi o risarcitivi dell'assetto superficiale del suolo intendendo come tali le opere

di sostegno, di rinsaldamento, di rimboschimento dei pendii, nonchè quelle di canalizzazione e di drenaggio delle acque superficiali;
- i riporti e i movimenti di terreno che alterano in modo sostanziale il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale;
- prelevare terra, sabbia o altri materiali. L'attività estrattiva è subordinata alla procedura prevista all'art. 52;
- modificare il regime idrologico di valloni e torrenti alterando la direzione o costituendo impedimento al deflusso delle acque;
- impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane;
- demolire muretti o edifici o strutture che esplicano, direttamente o indirettamnte, funzioni di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità del versante.

Sui versanti con pendenza superiore al 30% non sono consentite nuove costruzioni, disboscamenti e ogni altro intervento suscettibile di alterare gli equilibri statici e idrodinamici.

Art. 18

Piane

Le piane costituiscono risorse rare rispetto alla morfologia fortemente accidentata dell'isola (Tav.19) e pertanto sono beni da tutelare, da riservare all'attività agricola. Va posta particolare attenzione al mantenimento e alla conservazione del suolo.
Sono vietati:
- movimenti consistenti di terra (sbancamenti e riporti);
- l'apertura di cave.

Art. 19

Lago

Il lago di Venere impostato sul bordo della caldera, alimentato per la maggior parte da sorgenti termali ricche di anidride carbonica e di sali di soda e potassi, costituisce un ambiente naturale particolare, di notevole interesse scientifico e paesaggistico (Tav. 1, 2, 3).

Il Lago per la sua particolare configurazione e la sua struttura geologica costituisce bene di eccezionale valore culturale, naturale ed ambientale da salvaguardare, pertanto è sottoposto a regime di tutela orientata.

Art. 20

Manifestazione di quiescenza vulcanica

Le sorgenti termali, le fumarole, le mofete, il bagno-asciutto, testimoniano che l'attività vulcanica si trova in una fase attiva esalativa idrotermale (Tav.2). Le fumarole determinano la formazione di un microambiente particolare nel quale vivono biotopi rari. Queste manifestazioni costituiscono bene culturale di rilevante interesse scientifico e vanno sottoposte a regime di tutela orientata; è possibile la fruizione libera nell'ambiente naturale. E' opportuno agevolare la fruizione con piccoli interventi di manutenzione dello stato dei luoghi mirati alla conservazione del bene.

Art. 21

Emergenze geologiche e geomorfologiche

Per emergenze geologiche si intendono le località dove sono ben visibili le stratificazioni tipiche, gli elementi strutturali che hanno un valore culturale e scientifico.

Per emergenze geomorfologiche si intendono le aree in cui sono presenti, coni craterici, coni di scorie, scudi, duomi, orli di caldera, orli di scarpata, fronte di colate laviche, lave a blocchi, grotte, faglie, cime, selle, rocce, costoni rocciosi, crinali principali, fossi di ruscellamento, coste, falesie e tutte le forme geomorfologiche che hanno interesse culturale e scientifico (Tav.3).

Esse costituiscono beni di rilevante interesse scientifico-culturale e vanno tutelate nella loro integrità, pertanto sono sottoposte a regime di tutela orientata.

Nei progetti di recupero ambientale delle cave esistenti, dismesse o attive, devono essere salvaguardate: stratificazioni tipiche, forme strutturali, fossili e simili.

E' vietato asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili o minerali salvo che per la ricerca scientifica.

Art. 22

Zone caratterizzate da fenomeni di dissesto o di instabilità

Nelle zone instabili, soggette a frana e a crolli, riconosciute e rappresentate nella Tav. 3, non è consentito la nuova edificazione né interventi di urbanizzazione, nonchè qualsiasi intervento e/o utilizzazione che possa direttamente od indirettamente aggravare i fenomeni di dissesto e di instabilità.

Sono consentiti:

- interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque volti al consolidamento delle aree in dissesto;
- pratiche colturali purchè coerenti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate e corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

In queste aree gli interventi edilizi ed infrastrutturali, i movimenti di terra o la modificazione dello stato dei suoli devono, in sede di pianificazione locale o settoriale e/o nei progetti esecutivi di opere pubbliche, essere confortati da indagini adeguate di carattere geologico e geotecnico atte ad individuare anche le cautele e i provvedimenti necessari per scongiurare i rischi.

In sede di pianificazione locale, le previsioni urbanistiche devono essere supportate da adeguate indagini geologiche, che consentano di definire una cartografia di sintesi utile a riconoscere sul terreno le situazioni di pericolosità idrogeologica.

Capo II

Componenti biologico-ambientali

Art. 23

Definizione

Le componenti biologico-ambientali costituiscono caratteristiche fondamentali in buona parte peculiari del sistema insulare di Pantelleria.

La pianificazione paesistica promuove la tutela attiva e passiva di tali componenti che hanno un valore paesistico, ecologico, scientifico, estetico e storico come testimonianze dell'evoluzione naturale dell'ambiente nonchè di un millenario equilibrato rapporto fra uomo e natura.

Le forme di aggregazione naturale delle componenti biologiche, le loro espressioni emergenti, singole ed associate in habitat peculiari e limitati, nonchè il livello di antropizzazione dei sistemi espressi dalle stesse componenti sono riconosciute e rappresentate nelle Tav. 4, 5, le quali costituiscono parte integrante del Piano.

Art. 24

Formazioni rupicole

Consistono di aspetti di vegetazione aventi carattere di seminaturalità confinati in frammenti di territorio poco accessibili, in molti casi banalizzati dalla presenza di una o più specie esotiche (Tav.4).

Tali formazioni vengono sottoposte a regime di tutela integrale e pertanto occorre adottare quelle misure protettive, unitamente a programmi di riqualificazione, volte al mantenimento e alla rinaturalizzazione delle cenosi insediate, attraverso l'eliminazione degli elementi estranei.

Art. 25

Formazioni delle Falesie costiere

Trattasi di sistemi biologici aventi elevato carattere di naturalità, confinati in porzioni limitate e pressocchè inacessibili di territorio (Tav. 4).

Tali sistemi vengono sottoposti a regime di tutela integrale.

Occorre adottare efficaci misure protettive volte a:

- evitare il danneggiamento di tutte le specie vegetali e animali; la introduzione di specie estranee che possano alterare l'equilibrio naturale, nonchè l'asportazione di qualsiasi componente dell'ecosistema se non per motivate esigenze scientifiche;
- predisporre misure di prevenzione antincendio, individuando una fascia di rispetto larga non meno di quaranta metri a monte dell'orlo superiore della falesia o dal margine esterno della eventuale vegetazione legnosa di tipo naturale in atto esistente e con esso confinante, destinando la parte più esterna - non superiore al 50 % della larghezza - di tale fascia al pascolo e/o ad attività agricole che comportino lavorazioni del suolo e/o l'asportazione periodica o il controllo della vegetazione allo stato erbaceo.

Art. 26

Vegetazione alofitica delle scogliere

Sistemi biologici insediati sulla scogliera e talora anche sulla parte bassa delle rupi marittime, caratterizzati da una copertura vegetale in cui si osserva la prevalente presenza di specie prettamente alofile accompagnate da altre accidentali che non modificano le caratteristiche di naturalità del sistema che tuttavia si classifica come subnaturale (Tav. 4).
Queste comunità sono fisionimizzate dai più tipici rappresentanti della flora alofila rupicola e vengono attribuite sintassonomicamente alla classe *Crithmo-Limonietea*. *In* esse trova il suo habitat ottimale, fra l' altro l'interessante endemita *Limonium cosyrense*.

Tale vegetazione viene sottoposta a regime di tutela orientata e pertanto occorre adottare efficaci misure protettive volte a salvaguardare la persistenza dell'equilibrio biologico delle comunità insediate come garanzia del loro mantenimento e della loro evoluzione biologica.

Sono compatibili la fruizione del mare e limitati interventi per la fruizione culturale-ricreativa della costa che rispettino la qualità e strutturazione della vegetazione, senza comportare alterazione della morfologia dei substrati.

Art. 27

Formazioni boschive e macchia

Sistemi subnaturali e semi-naturali riconducibili a formazioni di "bosco e di macchia mediterranea" che conferiscono il più evidente carattere di naturalità a tutta l'Isola. Essi sono caratterizzati dalla presenza di una vegetazione arborea ed arbustiva più o meno continua ed espressa da conifere e latifoglie indigene e sempreverdi, con presenza di elementi di interesse bio-geografico che ne determinano la peculiarità; limitate oggi alle aree intorno ai principali rilievi o lungo alcuni settori della costa, in particolare quella meridionale (Tav. 4).

Il bosco e la macchia vengono sottoposti a regime di conservazione orientata e pertanto occorre adottare efficaci misure protettive atte a mantenere inalterata la composizione floristica e la struttura della vegetazione.

Sono consentiti:
- interventi tesi sia alla riqualificazione del bosco e della macchia, sia al riequilibrio delle componenti più caratteristiche, sia interventi tesi alla riconversione integrale a bosco di parti di macchia secondaria, finalizzando il tutto ad una futura tutela integrale degli aspetti più espressivi;
- interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purchè limitati solo a quelli di tipo strutturale strettamente necessari;
- l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada solamente per i mezzi necessari alle attività silvopastorali e per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento degli incendi ed in genere di protezione civile;
- le opere di consolidamento dei versanti con esclusivo impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
- la manutenzione e la riqualificazione con attenuazione dell'impatto percettivo della viabilità esistente.

Sono da ritenersi incompatibili:
- le alterazioni degli habitat;
- gli interventi di tipo forestale con introduzione di entità biologiche estranee;

- l'apertura di cave, nonchè di nuove strade e piste e la modificazione di quelle esistenti;
- l'installazione di nuovi tralicci, antenne e strutture similari;
- le discariche e i depositi di qualsiasi natura.

Art. 28

Formazione di macchia bassa e garighe

Aspetti di vegetazione su suoli un tempo ricoperti dalla macchia o macchia foresta o ancora destinati ad usi agricoli ed oggi abbandonati o utilizzati più o meno in modo continuo come pascoli (Tav. 4).

Tali formazioni vengono sottoposte a regime di tutela orientata, riqualificazione e ripristino.

Sono ammessi:
- interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, attraverso l'incremento della presenza di specie vegetali caratteristiche delle alleanze *Oleo-Ceratonion e Quercion ilicis;*
- la manutenzione e la riqualificazione con attenuazione dell'impatto percettivo della viabilità esistente.

Sono incompatibili:
- qualsiasi alterazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio;
- le opere che alterano la morfologia dei terreni;
- l'apertura di cave e di nuove strade o la modifica delle caratteristiche tipologiche, dimensionali e dei tracciati della viabilità esistente;
- le discariche e i depositi di rifiuti di qualsiasi natura;
- le nuove edificazioni, gli interventi di tipo infrastrutturale e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia.

Art. 29

Formazioni steppiche

Copertura vegetale riconducibile alla categoria della vegetazione dei coltivi abbandonati. Aree in cui l'abbandono colturale ha favorito la formazione di aspetti erbacei particolari e in cui, accanto a numerose specie caratteristiche delle comunità riferite alla classe *Thero-Brachypodietea*, si ritrovano sparsi elementi tipici della macchia *(Oleo-Ceratonion, Quercetea ilicis)* (Tav. 4). Questi aspetti tendono a colonizzare i terrazzamenti, un tempo adibiti a colture erbacee e legnose dei versanti collinari e costieri.

Tale vegetazione viene sottoposta a regime di recupero e modificazione finalizzato al riuso agricolo e zootecnico, a destinazioni di macchia e di bosco mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile.

Sono ammessi:
- interventi di tipo agro-silvo-pastorale e cambiamenti colturali con riferimento alle tipologie agricole locali;
- interventi di recupero e restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta e del bosco di tipo climacico, attraverso l'incremento della presenza di specie vegetali caratteristiche delle alleanze *Oleo-Ceratonion e o Quercion ilicis;*
- interventi di manutenzione e ricostituzione dei muretti e dei terrazzi, della viabilità esistente e del patrimonio edilizio esistente.

Art. 30

Formazioni pioniere su pietraie e macereti

Consistono in sistemi poco estesi, dispersi e allocati prevalentemente alla base dei maggiori rilievi; svolgono un ruolo di rifugio per la fauna locale (Tav. 4). Date le instabili condizioni fisiche dell'ambiente sono da assoggettare a tutela orientata con possibilità, nelle situazioni stabilizzate,di movimento ed asportazione del materiale litico.

Art. 31

Formazioni pioniere dei fronti di cava e discariche

Le formazioni biologiche legate all'ambiente di cava sono piuttosto banali. Per la loro natura costituiscono detrattori dell'ambiente e del paesaggio (Tav. 4). Le aree di pertinenza vanno sottoposte a regime di recupero ambientale da realizzare con metodi e tecniche dell'ingegneria naturalistica.
Nei casi di instabilità del fronte di cava sono, comunque, ammessi interventi di consolidamento.

Art. 32

Formazioni igro-idrofile del lago

Trattasi di un biotopo in cui é rappresentata tutta la serie legata all'ambiente delle acque interne, avente una propria peculiarità in considerazione delle caratteristiche chimico- fisiche dell'acqua e alla qualità e struttura dei popolamenti vegetali insediati. Vi trova infatti l'habitat esclusivo il *Limonium secundirameum* (Tav. 5) che nell'insieme determina biocenosi endemiche.

In funzione della particolare ecologia, il biotopo va preservato da qualsiasi forma di manomissione e alterazione. Anche il calpestamento della cintura più esterna e delle sponde del lago determina condizioni di disagio per la vegetazione igrofila e modificazione dei comuni processi dinamici.
Vanno pertanto vietati la balneazione, l'asportazione di materiali terrosi e le concentrazioni di persone.

Per queste caratteristiche sono sottoposte ad un regime di tutela orientata con possibilità di fruizione culturale e scientifica e didattica.
La formazione culturale e ricreativa deve essere indirizzata lungo percorsi esterni, definiti e controllati.
E' vietata qualsiasi forma di immissione di materiali esterni, organici e inorganici, l'abbandono di rifiuti.

Art. 33

Formazioni crittogamiche delle fumarole

Si tratta di biotopi particolari e rari in tutto il Mediterraneo, che rappresentano significative testimonianze di attivi processi geodinamici (Tav. 5). Biologicamente hanno un grande interesse in quanto costituiscono sede specializzata di varie forme di vita oltre che di comunità crittogamiche esclusive dell'isola.

Per queste caratteristiche sono sottoposte ad un regime di tutela orientata con possibilità di fruizione culturale e scientifica e didattica.

E' vietato qualsiasi tipo di alterazione e modificazione dello stato dei luoghi e dell'area circostante per un raggio di cento metri.

Art. 34

Colture agricole

Le colture agricole costituiscono risorse primarie di preminente interesse economico, paesaggistico e ambientale da conservare, mantenere e riqualificare.

L'agricoltura di Pantelleria è definita dalla presenza di fattori fisici, biologici, socio-economici e culturali fortemente limitanti.

Il sistema tecnico culturale oggi diffuso apppare appropriato alla disponibiltà e qualità delle risorse ed ha poche concrete alternative.

Il P.T.P. prevede:

- il mantenimento e la riqualificazione delle attività agrosilvopastorali al fine di conservare le risorse primarie e i suoli agrari, migliorare la qualità di prodotti tipici, conservare e valorizzare il paesaggio agrario;
- il miglioramento dell'efficienza colturale nella valorizzazione qualitativa e nella tipicizzazione delle produzioni, nella definizione di strategie di marketing, nella promozione di politiche di sviluppo integrato in cui l'agricoltura acquisti un ruolo multifunzionale non legato solo alla fruizione produttiva ma anche a quello di valorizzazione paesaggistica e di tutela ambientale;
- il mantenimento degli ordinamenti colturali vigenti.

Gli oliveti vanno tutelati e conservati per il valore paesaggistico e culturale e, pertanto, non possono essere sostituiti da altre colture.

Il vigneto e il cappereto vanno tutelati nel loro insieme in quanto possono essere sostituiti vicendevolmente prendendo l'uno il posto dell'altro.

La definizione delle scelte varietali, delle tecniche colturali, delle densità di impianto e delle forme di allevamento devono rendere compatibili le innovazioni della produzione con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione vitivinicola e cappericola locale.

E' consentita l'introduzione di altre specie mediterranee, mentre per l'introduzione di specie esotiche va richiesta specifica autorizzazione alla competente Soprintendenza..

Le colture parcellizzate fanno riferimento alle aree agricole periurbane fortemente frazionate.

Quoste colture pur avendo interesse limitato dal punto di vista produttivo acquistano un ruolo importante nella conservazione del suolo e della qualità dell'ambiente e nell'economia locale. Pertanto vanno sottoposte a regime di modificazione.

Sono consentiti nelle aree agricole in stato di abbandono interventi di ripristino o di recupero ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta e del bosco di tipo climacico come previsto agli art. 27 e 28.

Gli impianti di nuove serre avverranno nel rispetto della normativa e delle valenze paesaggistiche dell'agro di Pantelleria. (*)

Si consiglia un uso limitato di antiparassitari e diserbanti per la diffusa presenza di cisterne e per l'eventuale deriva dei principi attivi sui tetti dei dammusi che raccolgono l'acqua piovana.

Va promosso il controllo dei processi di trasformazione, di abbandono e riuso delle aree e delle strutture agricole.

Vanno perseguiti metodi di produzione agricola compatibili con l'esigenze di protezione dell'ambiente anche alla luce del Programma Regionale Pluriennale approvato dalla Giunta Regionale nel novembre 1994 (Circolare n. 171/D.R. del 5.12.1994 dell'Assessorato Agricoltura e Foreste) in attuazione della Direttiva CEE n.2078 del 30.6.1992.

Art. 35

Vegetazione ornamentale

La vegetazione ornamentale é espressa da elementi arborei, arbustivi ed erbacei organizzati a costituire orditure, trame e giardini informali in prevalenza a carattere privato e complementari alla residenza sparsa.

E' da promuovere un riferimento a tipologie espressive dei sistemi insulari mediterranei da perseguire attraverso l'uso di:

- siepi e barriere protettive costituite da *Limonastrum monopetalum* pianta aloresistente e di facile foggiatura, Rosmarino, Lentisco Artemisia arborescente;
- elementi arborei come olivastro, carrubbo, cipresso comune, albero di Giuda, lagunaria, palma da dattero, mioporo, fico, araucaria, arancio amaro, gelso bianco e rosso, casuarina, acacia, eritrina, e varie drupacee (mandorlo, albicocco, ulivo, susino, amarena);
- elementi arbustivi e succulenti come oleandro, palma nana, ibiscus, melograno, datura, agavi, bignonia, ficodindia;
- arbusti lianosi e sarmentosi quali glicine, bouganvillea, gelsomino, vaniglia caprifoglio, nonchè altre, espressive del giardino rurale mediterraneo-insulare.

Gli spazi ornamentali debbono avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio e da mantenere il rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie agricola produttiva e devono limitarsi all'intorno dell'edificio.

Art. 36

Verde urbano

Il verde urbano, costituito da arbusti e alberature decorative di strade, piazze e giardini urbani, non riveste particolare carattere di rarità o rilevanza naturalistica ma ha valore ecologico come mitigatore ambientale e ha scopo ornamentale ed educativo oltre a costituire valenza cromatica.

Sono ammessi interventi volti alla conservazione ed al potenziamento dell'attuale sistema di verde nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche. In particolare per le alberature si raccomanda l'utilizzazione di *Ficus microcarpa, Hibiscus syriacus, Cercis siliquastrum, Melia azedarach, Erytrina viarum, Nerium oleander, Carrubo, Citrus bigaradia, Phoenix dactylifera, Lagunaria petersonii, Largestroemia indica Casmarina torulosa e Casmarina striata* nonché il locale *Pinus pinaster.*

CAPO III

Componenti del patrimonio storico-culturale

Art. 37

Definizione

L'intero territorio di Pantelleria è bene storico-culturale, essendo stato costruito dall'opera dell'uomo attraverso i secoli nelle sue componenti vegetazionali, insediative e infrastrutturali.

Tali elementi rappresentano, singolarmente considerati e nel loro insieme, un bene in quanto sono espressioni oggettive di memoria storica e determinano l'identità dell'Isola.

Nell'ambito del Piano Territoriale Paesistico si intendono beni storico-culturali quelli che documentano, integrandosi con il paesaggio, i caratteri ed i momenti peculiari e definiti della storia e della cultura.

La tutela paesistico-ambientale dei beni storico culturale è diretta a salvaguardare le caratteristiche e le qualità del contesto territoriale relativo ai beni stessi.

Il valore intrinseco delle zone e dei beni storico-archeologici, del centro antico, dei manufatti storici extraurbani ed urbani, dei percorsi storici è garantito ed esaltato dalla qualità dell'ambiente circostante. Questo va quindi tutelato nella sua integrità visuale e formale, evitando interventi che possano alterarlo e degradarlo e promuovendone l'adeguata riqualificazione.

I beni storico-culturali sono individuati nelle carte di Piano e nelle schede allegate.

Art. 38

Siti Archeologici

Il P.T.P. tutela i beni archeologici e il loro contesto. Il Piano, tramite la conservazione e la valorizzazione delle potenzialità scientifico-didattico-turistiche, vuole assicurare la fruizione e la piena disponibilità pubblica di tali beni.

La tutela dei beni suddetti è mirata anche a salvaguardare sia le potenzialità della futura ricerca storico-archeologica che la memoria storica; ciò al fine di permettere una piena e fruttuosa lettura degli stessi beni da parte del pubblico e della comunità scentifica internazionale.

Al fine di una corretta lettura dei beni e di un loro adeguato inserimento nel contesto attuale, si sono individuati, laddove il sito archeologico è già pienamente conosciuto, delle aree di rispetto atte a salvaguardare il sito nel suo ambiente circostante.

Nel delineare queste aree di rispetto si è cercato di guardare in prospettiva al fine di evitare in futuro problemi di tutela o, per converso, innaturali ed intempestivi blocchi delle attività della comunità locale. Questo concetto è stato esteso anche a quelle zone dove la presenza archeologica è soltanto indizziata attraverso raccolte di superficie di materiali di interesse archeologico e grazie a notizie bibliografiche e d'archivio. Per evitare sgradevoli sorprese nel futuro è bene che chiunque abbia certezza del fatto che alcuni territori isolani possono avere potenzialità archeologiche.

I beni e i siti archeologici sono indicati nella tavola n.12 e nelle relative schede (S 4).

I beni e le aree d'interesse archeologico comprendono:

a) Siti archeologici (verde)

Si tratta della definizione dei siti d'interesse archeologico conosciuti.

Il Piano individua in particolare due siti di grande interesse archeologico, rispettivamente nell'area di Cimillia-Mursia (che ingloba i resti del villaggio fortificato e l'intera area del sepolcreto sesiota) e nell'area dell'Acropoli di Santa Teresa e San Marco.

La perimetrazione dei due siti archeologici è stata definita in base alla presenza di importanti e diverse emergenze archeologiche che si integrano a vicenda sia sincronicamente che diacronicamente.

La lettura di ogni singola emergenza è da attuare nella più generale contestualità dei luoghi, che, malgrado le profonde modificazioni avvenute, la costituzione della zona archeologica potrà sanare.

La zona Archeologica dei Sesi si impone per la unicità nel suo genere al livello mondiale. E' noto, infatti, che il singolare monumento funerario megalitico costituisce un unicum nel panorama megalitico mediterraneo ed europeo. Inoltre la formidabile contestualità con il villaggio coevo fortificato pone l'area fra le più ricche, ben conservate e di facile lettura in tutto il panorama della preistoria europeo-mediterranea.

La zona Archeologica di Santa Teresa-San Marco é da istituire per l'importanza del relativo insediamento archeologico. Si tratta, infatti, dei ruderi dell'Acropoli del centro più importante dell'Isola che, come sappiamo, ebbe un ruolo fondamentale nei collegament i tra la Sicilia e l'Africa e nei rapporti tra Punici e Romani. Inoltre resistono ancora consistenti porzioni di mura urbiche che, vanno opportunamente valorizzate.

Ferme restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla Sezione Archeologica della Soprintendenza, in base ai vincoli imposti dalla legge 1089/39, nei restanti siti archeologici, nelle more della notifica del loro importante interesse, ai sensi e per gli effetti della medesima legge 1089/39, ogni modificazione dei terreni o costruzione è comunque sottoposta al preventivo assenso della competente Soprintendenza, che intende privilegiare la bonifica del sito di Mursia e in particolare dell'area di cava di Cala dell'Alca: anche le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esercizio delle attività agricole e i cambiamenti di colture potranno essere precedute, su disposizione della Soprintendenza, dalla effettuazione di saggi ed indagini archeologiche. (*)

b) Aree di rispetto ai siti archeologici. (blu)

Data la morfologia dei luoghi, al fine di rendere i siti archeologici pienamente tutelati nel loro ambiente il più possibile integro, si sono delineate delle aree di rispetto ai siti. Ciò non preclude che nei suddetti terreni possano venire apportate delle modifiche compatibili con il decoro e l'integrità dei luoghi, salvaguardando le prospettive e gli sfondi visuali dei siti stessi.

Anche le aree di rispetto verranno individuate e notificate con le modalità prescritte dalla legge 1089/39. Nelle more, ogni intervento, ivi compresi la posa in opera di recinzioni, le costruzioni, le manutenzioni e i lavori agricoli che possono incidere sull'assetto del suolo (movimenti di terra, cambi colturali, scavi, canalizzazioni, drenaggi, arature, etc.), saranno valutati dalla competente Soprintendenza che, in sede di rilascio del nulla osta, potrà prescrivere la effettuazione di preventivi indagini e saggi, e avrà cura di impedire opere e attività che possano pregiudicare la valenza scientifica del sito. (*)

c) Aree d'interesse archeologico (giallo)

Si tratta di aree dove è soltanto indiziata la presenza di emergenze archeologiche o attraverso vecchi rinvenimenti in cui rimane menzione nella bibliografia, o perchè interessata da areali di dispersione superficiale di materiale archeologico (in genere si tratta di ceramiche frammentarie) è probabile che l'asportazione del suolo, a profondità variabile, possa mettere in luce o strutture sepolte d'interesse archeologico o anche semplice sedimentazione stratificata di livelli d'uso o abitativi antichi: in entrambi i casi la loro perdita sarebbe grave per la conoscenza storico-archeologica e per il patrimonio culturale.

Pertanto si impone che ogni alterazione del suolo nelle aree di cui sopra venga preceduta da saggi di scavo condotti sotto il controllo della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Trapani, Sezione Archeologica.

La competente Soprintendenza, in sede di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare un'alterazione del suolo al preventivo esperimento di saggi ed indagini archeologiche.(*)

I muretti delle piane di Ghirlanda e Monastero, oltre ad una chiara presenza di testimonianze insediamentali di epoca soprattutto romano/tardo-antica, presentano una singolare conformazione regolare della tessitura muraria di confine tra i vari campi coltivati. E' possibile che tale ripartizione fondiaria (peraltro assente nelle altre parti dell'Isola) risalga all' occupazione coloniale originale da datarsi al periodo in questione. *Nelle more della definizione delle indagini archeologiche, ogni intervento sull'orditura muraria rurale in queste piane dovrà essere specificatamente autorizzato dalla competente Soprintendenza, che potrà far precedere tali lavori da preventivi saggi e verifiche archeologiche. (*).*

d) Aree d'interesse archeologico subacqueo (perimetro azzurro)

Si tratta di aree marine i cui fondali hanno restituito nel passato notevoli testimonianze archeologiche subacquee il che testimonia l'esistenza di relitti o aree di ancoraggio antico. In entrambi i casi la presenza di ulteriore materiale archeologico è fortemente indiziata.

Ogni eventuale recupero dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei beni archeologici sommersi. In tal senso la competente Soprintendenza interverrà con saggi e ricerche scientifiche che dovranno precedere l'effettuazione di qualsiasi opera di sistemazione a mare che comporti alterazione dei luoghi e dei fondali. (*)

Art. 39

Elementi del paesaggio agrario

a) Giardini

I giardini panteschi con le loro forme circolari o quadrangolari sono beni architettonici e agronomici unici, componenti essenziali del paesaggio agrario di Pantelleria e pertanto sono sottoposti al regime della tutela orientata. Vanno restaurati e conservati sia nella parte edificata che negli elementi vegetali. A tal fine il piano ha fatto un primo censimento.

Per la conservazione e la tutela del germoplasma frutticolo, esclusivo dell'isola, che si conserva all'interno dei giardini e di altri ecotipi appartenenti a specie erbacee, orticole e frutticole coltivate in pieno campo è auspicabile la creazione di campi di raccolta, conservazione e tutela delle suddette varietà soggette a rapida e irreparabile sparizione.

E' consentito realizzare nuovi giardini, nel rispetto di materiali e tecniche costruttive ed agronomiche tradizionali.

E' vietato l'uso improprio della struttura costruita del giardino.

b) Stenditoi ed aire

Questi due elementi molto frequenti sul territorio sono importanti testimonianze del mondo contadino. Gli stenditoi e le aire più significative sono state individuate nella Tav.13. Tali beni sono soggetti a regime di tutela e vanno conservati.

c) Terrazzamenti

La valenza paesistica dei terrazzamenti é grandissima. Il sistema delle terrazze va assolutamente mantenuto nella specifica tipologia.

A tal fine é necessario:

- ricucire l'orditura delle terrazze ove un intervento ne abbia demolita una parte;
- restaurare sistematicamente i muretti che presentano cedimenti e crolli utilizzando a tal fine i finanziamenti disponibili da parte delle Amministrazioni competenti (Condotte Agrarie);
- liberare i muri dai rovi attraverso diserbo sistematico;
- le opere esterne di pertinenza degli edifici e di sistemazione anche urbanistica debbono riprendere e ricomporre la tessitura dei terrazzamenti.

Art. 40

Elementi puntuali di valore storico-culturale e paesistico

Gli edifici e i manufatti urbani ed extraurbani, aventi particolare valore architettonico, ambientale storico-culturale e testimoniale, individuati nella tavola 13 e nelle schede (S 5), sono oggetto di tutela.

Tali edifici possono essere riutilizzati senza modificarne e alterarne la struttura originaria.

Gli interventi sugli edifici e i manufatti in oggetto devono essere esclusivamente volti al recupero, mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria e il restauro conservativo. Sono pertanto consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'articolo 20 lettere a), b), c), della L.R.71/78.

Art. 41

Centro urbano

Il centro urbano di Pantelleria sviluppatosi intorno al Castello, distrutto nel 1943 e ricostruito nel dopoguerra, occupa l'anfiteatro naturale che domina l'insenatura tra Punta della Croce e Punta S. Leonardo.

Al limitato interesse per le strutture edilizie recenti si contrappone l'importanza storico archeologico del sito e l'elevato interesse paesistico per il rapporto fra gli elementi naturali e la città.

La pianificazione urbanistica deve promuovere e garantire:

- la salvaguardia dell'impianto ancora leggibile del vecchio centro urbano. A tal fine si raccomanda la predisposizione di piani di recupero ex L 457/ 78;
- la integrazione tra vecchie costruzioni e tessuto edilizio nuovo;
- la progettazione e valorizzazione delle aree libere residue che costituiscono importanti vuoti urbani di grande potenzialità per la riqualificazione urbanistica del centro urbano di Pantelleria;

- la qualificazione del fronte a mare e degli spazi antistanti il porto; il recupero e la fruizione sociale degli edifici storico monumentali.

Art. 42

Centri rurali

Comprende i centri collinari di Khamma-Tracino, Scauri, Rizzo-Rekhale, Sibà posti a diverse quote, presentano caratteri spaziali e architettonici omogenei e ben definiti e tipologia insediativa di ripiano o di crinale.

Il P.T.P. prevede:
- la tutela dell'impianto urbano, delle aree centrali più antiche e del reticolo viario;
- il mantenimento dei caratteri del tessuto urbano ed edilizio (rapporto edificio/area libera di pertinenza, rapporto strada/edificio, rapporto morfologia del sito/edificio);
- il mantenimento della discontinuità dell'edificato e della forma urbana a nebulosa e/o sfrangiata nella campagna senza margini netti che separano l'urbano e l'agricolo;
- la salvaguardia delle aree agricole che delimitano il tessuto urbano, aree da utilizzare per scopo edificatorio solo per comprovate necessità;
- la qualificazione delle zone dismesse o abbandonate con interventi edilizi o a verde ad alto fusto per creare zone ombrose.

Tali indirizzi vanno definiti e normati con strumenti urbanistici attuativi.

Sono consentiti:

a. interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente come previsto dall'art. 20 lettere a), b), c), d) della L.R. 71/78;

b. nuove costruzioni e ampliamenti di edifici esistenti ;

c. sistemazioni urbanistiche e di arredo urbano che siano particolarmente rispettose del tessuto e dell' ambiente.

All'interno del tessuto urbano attuale, gli interventi edilizi debbono mantenere:
- la tipologia edilizia tradizionale;
- i rapporti visuali e formali rispettando le altezze, i profili, le coperture degli edifici circostanti.

Nelle aree di espansione, le nuove costruzioni debbono mantenere la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali e possono essere completate con tutte le pertinenze proprie dell'abitare nei centri rurali (magazzino, passiaturi, garage, "giardino", spazi di soggiorno all'aperto).

Le nuove costruzioni destinate ad attività sia private che pubbliche dovranno uniformarsi nelle altezze, nei profili, nei colori, nei materiali, nelle decorazioni, alle forme, ai colori e alle finiture dell'edilizia tradizionale del luogo;

L'altezza massima delle nuove costruzioni e degli ampliamenti di edifici esistenti non può superare l' altezza media degli edifici circostanti e comunque non può superare le due elevazioni fuori terra. Non é consentita la seconda elevazione su dammusi esistenti.

Le coperture degli edifici debbono essere a volta.

I prospetti degli edifici possono essere intonacati e colorati nei colori pastello tradizionali.

I movimenti di terra e gli sbancamenti vanno limitati all'essenziale in modo da mantenere il rapporto tra edificio e morfologia del sito.

Non sono consentiti:
- demolizioni di edifici tipici esistenti;
- taglio di alberi ad alto fusto;
- riadattamenti e sovrastrutture dei fronti degli edifici con colori e materiali non tradizionali (piastrelle, tegole, merlature, avvolgibili, infissi in alluminio o in resina);

- eliminazione di spazi esterni tradizionali quali passiaturi, giardini, aire, stenditoi;
- recinzioni con merlature o realizzate con manufatti prefabbricati, con reticolati o con muri che non siano in pietrame a secco;
- coperture in tegole per verande o edifici.

Art. 43

Nuclei

Agregati di case più o meno contigue, filiformi o radiali, organizzati attorno ad uno spazio comune - la strada, l'incrocio - caratterizzati da usi prevalentemente residenziali e dall'assenza o dalla presenza sporadica di servizi.

I nuclei sono costieri o collinari ed hanno tipologia insediativa di ripiano, di crinale o controcrinale. Il Piano individua i nuclei di Mursia, S.Marco, Campobello, Kaddiuggia, Bugeber di Sopra, Bugeber di Mezzo, Bugeber di Sotto, S. Chiara di Bugeber, Kamma fuori, Runcuni di Pigna, Gadir, Mueggen, Grazia Sotto, Madonna delle Grazie, Venedisé, S.Michele, Buccuram, S.Vito, Cufira, Penna, Porto di Scauri, Scauri Basso, Sotto S. Gaetano, Zichidi, S.Teresa, Monastero di Sopra, Preda, Cuddia di Scauri, Pavia, Bonomo Alto, Bivio Monastero, Pucci, Il Ponte, S.Gabriele, Maccotta.

Gli interventi sono finalizzati al mantenimento del tessuto edilizio originario, della tipologia edilizia e dei caratteri costruttivi tradizionali comprese le pertinenze proprie della casa rurale (magazzino, passiaturi, garage,"giardino", spazi di soggiorno all'aperto).

Sono consentiti:

a. interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente come previsto dall' art. 20 lettere a), b), c), d) della L.R. 71/78;

b. nuove costruzioni e ampliamenti di edifici esistenti.

Le nuove costruzioni dovranno uniformarsi nei colori, nei materiali, nelle decorazioni, alle forme, ai colori e alle finiture dell' edilizia tradizionale del luogo.

L'altezza massima consentita è una elevazione fuori terra, computata dal profilo del terreno esistente.

I movimenti di terra e gli sbancamenti vanno limitati all'essenziale in modo da mantenere il rapporto tra edificio e morfologia del sito;

c. sistemazioni urbanistiche e di arredo urbano che non alterino le caratteristiche dell'insediamento.

Non sono consentiti:
- demolizioni di edifici tipici esistenti;
- taglio di alberi ad alto fusto;
- riadattamenti e sovrastrutture dei fronti degli edifici con colori e materiali non tradizionali (piastrelle, tegole, merlature, avvolgibili, infissi in alluminio o altro materiale diverso dal legno);
- eliminazione di spazi esterni tradizionali quali passiaturi, giardini, aie, stenditoi;
- recinzioni con merlature o realizzate con manufatti prefabbricati, con reticolati o con muri che non siano in pietrame a secco.

Art. 44

Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico

Il Dammuso distribuito sull'intera isola caratterizza il paesaggio pantesco con volumi contenuti, materiali, tecniche costruttive e forme particolari, semplici e

ripetitive. L'adattarsi alla morfologia del terreno e il sovrapporsi di interventi successivi nel tempo hanno determinato un organismo edilizio composto di più cellule, articolato in planimetria e nei volumi.

a) edifici esistenti

Sui dammusi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, di restauro e di recupero e limitati ampliamenti volumetrici. L'uso e la rifunzionalizzazione degli edifici esistenti dovrà essere compatibile con le attività previste per ogni singolo ambito. Qualunque modificazione ed ampliamento non dovrà alterare la morfologia e tipologia dei luoghi e garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche e cromatiche dell'impianto originario. Le opere da effettuarsi devono rispettare i "criteri di esecuzione" descritti nella "relazione generale", che forma parte integrante della presente normativa, e comunque le seguenti disposizioni generali:

- è consentito aprire nuove porte e finestre delle dimensioni minime necessarie e di forma tradizionale (quadrata o rettangolare). Nelle pareti in pietra a faccia vista le nuove aperture devono essere realizzate con pietra "tagliata";
- gli infissi devono essere in legno arretrati dal filo di facciata;
- gli ampliamenti devono avvenire secondo le aggregazioni tradizionali esposte nella "relazione generale" allegata al presente piano e comunque nel rispetto della cubatura consentita;
- possono essere realizzati modesti spazi aperti a monte della casa anche ampliando l'intercapedine esistente purché si crei uno spazio coperto di collegamento tra casa e terreno.

Non è consentito:

- alterare lo schema della struttura muraria, suddividere le stanze che hanno copertura a volta;
- ridurre in modo sistematico i muri portanti;
- controsoffittare le volte;
- realizzare seconde elevazioni sui dammusi;
- alterare i prospetti con infissi in alluminio, avvolgibili e zoccolature;
- realizzare rivestimenti estranei alla tipologia locale (marmi e mattoni);
- costruire merlature sui prospetti o a recinzione di terrazze;
- intonacare le facciate in pietra a vista;
- bordare di bianco le porte e le finestre dei prospetti in pietra a faccia vista;
- chiudere con strutture anche precarie "giardini", arcate di portici o patii.

Negli ambiti sottoposti a regime di Tutela Orientata possono essere realizzati limitati ampliamenti dei dammusi esistenti, esclusivamente finalizzati alla creazione di piccoli servizi igienici o (#) di pertinenze di limitate dimensioni; nelle aree che ricadono nelle fasce di rispetto di cui all'art. 48, è invece escluso qualsiasi ampliamento.

Il recupero degli edifici rurali esistenti comporta in tutti gli ambiti l'obbligo del mantenimento delle colture agricole tradizionali e dell'ambiente circostante. (*)

b) nuove costruzioni

Le nuove costruzioni sparse devono mantenere le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, si devono adattare alla conformazione del terreno, si devono inserire nel tessuto agricolo esistente, mantenendo la rete dei muretti e terrazzamenti esistenti e non incidendo nel paesaggio con volumi emergenti e con corpi di fabbrica continui di grandi dimensioni. L'uso degli edifici dovrà essere compatibile con le attività previste per ogni singolo ambito. Le opere da realizzare devono rispettare i "criteri di progettazione" descritti nella "relazione generale", che forma parte integrante della presente normativa, e comunque le seguenti disposizioni generali:

- l'altezza massima consentita è una elevazione fuori terra, computata dal profilo del terreno esistente;
- le facciate dovranno essere completamente in pietra a faccia vista e le murature esterne devono essere quintate; sono vietate fasce di intonaco attorno a finestre, porte o archi; le finestre dovranno essere di piccole dimensioni, di forma quadrata o rettangolare, con architravi e imbotti in pietra tagliata;
- gli infissi esterni devono essere arretrati rispetto al filo di facciata; dovranno essere in legno verniciato o colorato. Sono vietati gli infissi in allumminio e gli avvolgibili;
- le coperture vanno realizzate a volta nei modi tradizionali sono vietati tetti con tegole; non sono ammesse merlature, decori o protezioni di tegole;
- sul tetto degli edifici esistenti e delle nuove costruzioni non sono ammessi pannelli solari o fotovoltaici;
- i nuovi edifici, gli ampliamenti, i "passiaturi", la viabilità di accesso e gli eventuali piazzali di sosta per autoveicoli devono rispettare la trama dei muretti e dei terrazzamenti esistenti;
- i manufatti esterni quali scale, "ducchene" parapetti, recinzioni, forni e tutto ciò che fa da tramite tra la casa e il terreno va realizzato in pietra a vista e senza bordature di intonaco;
- la pavimentazione degli spazi esterni va realizzata in tufo battuto, in pietra, in mattoni di cotto grezzo. Sono vietate le piastrelle di ceramica;
- le strade private di accesso devono avere larghezza contenuta e non alberate;
- le cisterne vanno realizzate sotto le terrazze o in un volume separato dalla costruzione e comunque sottomesse al piano di campagna. E' vietato realizzare ambienti e cisterne sottostanti la nuova costruzione;
- malgrado la pergola non sia parte della cultura locale, essa è entrata da qualche anno nella tipologia soprattutto delle case di vacanza; la superficie destinata a pergolato non deve superare il 50% della superficie coperta dell'edificio; i sostegni di travature per cannizzati o pergolati vanno costruiti in legno o in pietra;
- i garage devono avere tipologia a dammuso; il portale di ingresso dovrà essere arcuato e di larghezza non superiore a 2,5 metri;
- i terreni di pertinenza dell'edificio vanno, per quanto possibile, coltivati mantenendo e reimpiantando il vigneto; le essenze ornamentali, soprattutto se di alto fusto, devono essere limitate alle zone limitrofe al fabbricato;
- sui versanti con pendenza superiore al 30% non sono consentite nuove costruzioni.

c) Recinzioni

Le recinzioni possono essere realizzate unicamente con muretti in pietra nelle dimensioni (altezza, spessore) tradizionali.

Art. 45

Viabilità e percorsi di interesse naturalistico-paesaggistico

La viabilità carrabile extraurbana esistente al 1942 (riportata nella Tavola 9 di Piano), i percorsi agricoli interpoderali, i sentieri, hanno tutti particolare valore paesaggistico e ambientale per i caratteri e la morfologia sia del tracciato che degli elementi che lo delimitano.

a) Viabilità esistente

La viabilità carrabile extraurbana esistente va mantenuta in generale con le caratteristiche attuali. Sono consentiti i seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria;
- allargamenti occasionali (allargamenti in curva, incroci e simili), mirati a risolvere situazioni di traffico pericolose;
- creazione di piazzali di sosta per autobus e per auto, piazzali di manovra, spazi di servizi per il conferimento e raccolta dei RSU, etc;
- creazione di muretti di protezione in pietra ove necessario.

Non sono consentiti:
- alberature a filari a margine delle strade;
- la posa di guardarail;
- l'illuminazione pubblica fuori dai centri abitati;
- le palificazioni per servizi a rete. Le palificazioni esistenti dovranno essere progressivamente rimosse e sostituite con cavidotti da mettere sottotraccia lungo la sede stradale;
- l' apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.

b) nuove strade

Non è consentito in generale costruire nuove strade extraurbane. Qualora ciò si rendesse necessario per motivi particolari, la realizzazione è subordinata ad uno studio di compatibilità paesistico-ambientale. In ogni caso le nuove strade non potranno avere larghezza complessiva superiore a sei metri, e dovranno, per quanto possibile, seguire tracciati esistenti.

E' consentito realizzare nuove strade di accesso alle residenze sparse e alle aziende agricole a condizione che siano a sezione limitata (max tre metri) e che il tracciato e il profilo longitudinale si adatti alla morfologia del luogo e che siano limitati i movimenti di terra; che i muri di sostegno abbiano dimensioni contenute, specie in altezza; in ogni caso sbancamenti e riporti vanno accuratamente rinverditi o rifiniti con muri in pietrame. La pavimentazione va realizzata in terra, in pietra.

I cancelli di ingresso alla proprietà dovranno avere forme e dimensioni tali da mimetizzarsi con i muretti laterali; non é consentita la realizzazione di pilastri laterali. Non sono consentite alberature ai lati delle strade.

L'illuminazione delle strade private e degli spazi esterni va realizzata con lampade poste alla quota del terreno.

I percorsi agricoli, i sentieri basolati (Tav.13) e i percorsi di interesse naturalistico (Tav 19) vanno tutelati per quanto concerne: il tracciato, la sezione, la pavimentazione, le pertinenze. Sono consentite opere di miglioramento, di riqualificazione e ripristino di tale viabilità; il fondo stradale dovrà essere mantenuto in terra battuta o realizzato con materiali che consentono lo smaltimento delle acque in loco; è proibita la impermeabilizzazione del fondo stradale.

E' vietato, senza parere preventivo della Soprintendenza ai BB.CC.A., procedere alla realizzazione di qualunque opera o modificazione della rete viaria e delle sue pertinenze.

Art. 46

Attrezzature e impianti tecnici

Parcheggi

Fuori dell' abitato i parcheggi non possono essere realizzati lungo la sede stradale ma dovranno sempre essere realizzati in lotto schermato con vegetazione e il fondo non va impermealizzato.

Va comunque predisposto, a cura del Comune, un piano dei parcheggi che tiene conto delle diverse necessità e dei diversi modi di fruizione. Tale piano dovrà essere sottoposto a parere della Soprintendenza di Trapani.

Ampliamento cimitero

In considerazione dello stretto rapporto tra luogo e attrezzatura definitosi e qualificatosi nel tempo, il P.T.P. prevede che l'espansione del cimitero del centro di Pantelleria possa essere ampliato mantenendo l'attuale localizzazione e i caratteri ormai storicizzati.

Impianti tecnologici

E' consentita la manutenzione ed il miglioramento degli impianti tecnologici esistenti. Per la realizzazione di nuovi impianti nonchè per le relative opere annesse, compresa la viabilità di servizio, è necessario predisporre uno studio di compatibilità paesistico-ambientale come definito al successivo art. 51.

La realizzazione di nuovi impianti di discarica, ammassi di materiali inerti, di carcasse di veicoli e di rottami di qualunque genere è subordinata, oltre che allo studio di compatibilità paesistico-ambientale, al ripristino e alla bonifica ambientale degli impianti dismessi.

Tutti gli impianti a rete devono utilizzare condotte interrate da porsi sotto la sede stradale.

Per tutti gli impianti tecnologici che prevedono la presenza di cavi sospesi è opportuno studiare un percorso che minimizzi l'impatto visivo. In ogni caso è preferibile favorire la realizzazione di condotte interrate che non alterino il sistema delle terrazze e utilizzino la viabilità esistente, comunque prevedendo il ripristino dello stato dei luoghi.

Pannelli solari e aereogeneratori

E' vietata l'installazione di pannelli solari e aereogeneratori sui tetti degli edifici. Per la loro localizzazione sul terreno é necessaria l'autorizzazione della competente Soprintendenza.

Piscine

E' possibile realizzare piscine purché ogni loro elemento sia completamente al di sotto della quota del terreno naturale circostante; le piscine, se di forma geometrica, devono allinearsi con l'andamento dei terrazzamenti; é preferibile la forma libera dove il disegno dei terrazzamenti é dominante; il colore delle vasche e del bagnasciuga deve avvicinarsi il più possibile ai colori dei terreni circostanti (bruno, grigio, ocra); sono vietate le vasche azzurre.

Art. 47

Recupero delle aree degradate

Le aree degradate costituiscono grave danno per il paesaggio. Sono considerate aree degradate tutte quelle che hanno subito gravi alterazioni a causa di interventi antropici, quali:
- piccole aree degradate per il mancato ripristino dello stato dei luoghi a compimento di opere pubbliche o private;
- piccole discariche di materiali inerti, macerie e macchinari lungo le strade in terreni o in valloni o sui versanti costieri;
- discariche di RSU;
- sbancamenti e cave abbandonate;
- aree private di depositi di materiali o macchinari.

Si prevede il ripristino dello stato dei luoghi, un severo controllo e la predisposizione, da parte dell'Amministrazione comunale, di luoghi per lo stoccaggio e di servizi per la raccolta di tali materiali e in ogni caso un programma di pulizia e recupero immediato delle aree attualmente degradate.

CAPO IV

Zone di tutela

Art. 48

Zona di rispetto

Entro la fascia di rispetto del lago e della costa, individuata nella tavola 19, del P.T.P. sono ammessi:
- interventi rivolti al mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico dei versanti e a garantire il permanere dell'esistenti condizioni di relativo equilibrio;
- la realizzazione di opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali che possono essere realizzati individuando delle discese preferenziali e sistemando il terreno in modo idoneo senza movimenti di terra e senza alterare la morfologia del luogo e i caratteri della costa e utilizzando strutture smontabili e materiali naturali;
- interventi tesi a promuovere e a favorire la ricostituzione di elementi di naturalità nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne rendano opportuna la valorizzazione;
- interventi tesi a promuovere il recupero delle strutture militari esistenti e dei complessi turistico-alberghieri esistenti e degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d' uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, il recupero degli edifici esitenti e loro completamento con pertinenze all'aperto che vanno autorizzate dalla competente Soprintendenza.

Sono vietate:
- le opere a mare e i manufatti costieri che alterano la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagonisti le acque marine;
- le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell'interfaccia costa mare;
- la creazione di strade litoranee e la formazione d'infrastrutture;
- asportare, raccogliere o manomettere rocce salvo che per la ricerca scientifica;
- gettare rifiuti.

Art. 49

Riserva naturale orientata

Il P.T.P. riconosce carattere primario alla riserva naturale, individuata dal Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve approvato con D.A. n. 970/1991.

Il regolamento della riserva dovrà commisurarsi ai caratteri dell'ambiente e del paesaggio e agli effetivi bisogni dell'Isola anche in relazione alla presenza diffusa dell'abitato e dell'agricoltura.

Art. 50

Beni da vincolare ai sensi della L. 1497/1939

Il P.T.P. propone che siano, come perimetrate nella Tav. 19, vincolate ex lege 1497/39:

a) l' area circostante il Castello Barbacane;

b) le Cuddie Rosse e le Cuddie del Monte che hanno caratteri di bellezza naturale e di singolarità geomorfologica.

TITOLO IV

Interventi di rilevante trasformazione del territorio.

Art. 51

Definizione

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e compromissioni del territorio e che non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, debbono essere accompagnati, ove richiesto dal presente P.T.P., da uno studio di compatibilità paesistico-ambientale.

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) le attività estrattive e le opere connesse;

b) le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti;

c) le opere tecnologiche: centrali termoelettriche ed eoliche, elettrodotti, acquedotti, dissalatori, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;

d) sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie;

e) gli impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;

f) le discariche e gli impianti di trattamento di rifiuti solidi e fanghi.

La localizzazione, la progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al precedente comma devono osservare le modalità progettuali e le procedure di cui al successivo articolo 51, atte ad assicurare il rispetto delle preesistenze e dei valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal presente Piano. Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico-ambientale o della singola risorsa.

Art. 52

Studio di compatibilità paesistico-ambientale

I progetti degli interventi di cui al precedente art. 50 devono essere muniti di uno studio di compatibilità paesistico-ambientale, recante analisi in materia naturalistica (geologica,ecologica, botanica, faunistica), paesistica e storico-culturale.

L o studio di compatibilità ambientale deve contenere:

a. la localizzazione dell' intervento con le principali alternative prese in esame, riferita all'incidenza spaziale e territoriale dell'opera da realizzare e all'incidenza sulle risorse naturali;

b. descrizione dell'area oggetto dell'intervento e dei luoghi circostanti;

c. descrizione dell'ambiente iniziale in tutte le sue componenti;

d. caratteristiche dell' intervento;

e. specificazione degli scarichi idrici, dei fanghi, dei rifiuti solidi e delle emissioni, anche sonore, con riferimento alle fasi di costruzione e gestione delle opere;

f. descrizione delle misure e dei dispositivi per evitare, ridurre o compensare i danni all'ambiente, unitamente alle misure di monitoraggio ambientale;

g. simulazione degli effetti dell'intervento sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente.

Art. 53

Attività estrattive

Nei limiti dell'autorizzazione concessa a seguito del parere favorevole della Soprintendenza e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesistico (L.R.127/80 e successive modificazioni) da attuare in base ad un progetto di sistemazione, è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti. Il progetto di recupero dovrà avere il nulla osta della competente Soprintendenza.

Per le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale.

L'apertura di nuove cave é subordinata all'approvazione del Piano regionale dei materiali di cava come disposto dall' art. 7 della L.R. n. 24 del 1991. Il suddetto Piano, data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva, dovrà tener conto delle indicazioni del presente piano e potrà consentire l'attività estrattiva esclusivamente per una utilizzazione limitata a soddisfare i fabbisogni dell'Isola .
In particolar modo, al fine di consentire il mantenimento della tipologia edilizia tradizionale nelle nuove costruzioni o nel recupero di edifici esistenti, il suddetto piano regionale potrà consentire il reperimento in loco dei materiali necessari (pietra e/o tufo) purché non si alteri la morfologia del terreno e con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi; analogamente, per il reperimento di tufo vulcanico necessario per la realizzazione di coperture a volta e terrazze, si potranno individuare delle piccole cave da localizzare in modo da determinare il minor danno possibile al paesaggio e all'ambiente e nel rispetto delle previsioni del presente Piano.

E' proibito l'uso del tufo locale per la produzione industriale di blocchetti di cemento.

I materiali provenienti da scavi e sbancamenti conseguenti alla realizzazione di opere pubbliche o private dovranno essere posti in aree di stoccaggio individuate dall'Amministrazione comunale per essere riutilizzati (art.56).

Art. 54

Areoporto

Qualora sia necessario per favorire servizi essenziali in funzione di effettive esigenze del traffico aereo sono consentiti interventi di potenziamento dell'areoporto. Tali interventi vanno inseriti in un progetto organico che preveda, oltre alle opere necessarie, il recupero ambientale della zona circostante, al fine di contenere gli impatti sul paesagggio ed evitarne il degrado. Se le opere non sono soggette a valutazione di impatto ambientale a norma della legislazione vigente, il progetto va corredato di uno studio di compatibilità paesistico ambientale come previsto dall'art.52 delle presenti norme.

Art. 55

Opere marittime costiere e portuali

E' vietato lo snaturamento degli approdi naturali; le grandi infrastrutture vanno limitate ai porti di Pantelleria e Scauri.

E' opportuno elaborare, a cura dell'Amministrazione comunale, dei piani di recupero degli approdi esistenti (Gadir, Cala Levante ..).

L'adeguamento o la trasformazione di opere marittime esistenti e la progettazione di nuove devono essere basate su analisi paesistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera.

Art. 56

Impianti tecnologici

Nella progettazione di dissalatori, di impianti tecnologici per il trattamento delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di sistemi tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell'energia e di altri impianti tecnologici si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio.

Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti e nella localizzazione di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, ad evitare taglio o danneggiamento della vegetazione esistente.

Art. 57

Smaltimento dei rifiuti

Per lo smaltimento dei rifiuti é opportuno:

a) realizzare un sistema di raccolta differenziata e di trattamento, inteso come operazione di riutilizzo, recupero, riciclo;

b) individuare aree idonee per l'insediamento di discarica controllata;

c) individuare aree idonee per il conferimento e lo stoccaggio provvisorio di materiali inerti da riutilizzare e per la rottamazione di veicoli a motore, macchinari e simili, da trasportare fuori dall'Isola.

Discarica di RSU

Al fine di contenere gli impatti sul paesagggio sarebbe preferibile in alternativa alla discarica, la compattazione e l'allontanamento dal territorio comunale. L'area andrà individuata all' interno di ambiti che non hanno elevata sensibilità paesistica (gialli o verdi) e nel rispetto delle indicazioni normative vigenti.

Discarica di inerti

E' preferibile la soluzione dello stoccaggio (la localizzazione é da individuare in considerazione delle previsioni del PTP) e del riutilizzo degli inerti triturati.

Discarica di materiali ferrosi e vetri

E' opportuno predisporre luoghi di stoccaggio per l'allontanamento dall' Isola o per il riutilizzo (vetro).

(*) Come modificato dal D.A. n. 8102 del 12 dicembre 1997.

L'Assessore: D'Andrea

(*) Come modificato dal D.A. n. 6614 del 26 luglio 2000.

L'Assessore: Morinello

00A12550

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 508.000
- semestrale .... L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 416.000
- semestrale .... L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 115.500
- semestrale .... L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 107.000
- semestrale .... L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 273.000
- semestrale .... L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 106.000
- semestrale .... L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 267.000
- semestrale .... L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.097.000
- semestrale .... L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 982.000
- semestrale .... L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 3 0 0 2 6 3 0 0 0 *

L. 9.000